167.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1977

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROGNONI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

INDICE

PAG.

Missioni 9475

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa 9476

Disegni di legge:

(*Approvazione in Commissione*) 9518

(*Assegnazione a Commissione in sede referente*) 9545

(*Autorizzazione di relazione orale*) . . . 9476

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione*):

Norme di principio sulla disciplina militare (407);

MELLINI ed altri: Norme di attuazione delle libertà e garanzie costituzionali previste per i militari - Abrogazione e modificazione di norme del codice penale militare di pace - Ordinamento giudiziario militare - Delegazione al Governo per l'emanazione di disposizioni sulla disciplina degli appartenenti alle forze armate - Rappresentanza unitaria militare (526);

PAG.

MILANI ELISEO ed altri: Norme di attuazione della Costituzione sui diritti e doveri dei cittadini appartenenti alle forze armate e per la costituzione di organismi di rappresentanza (625) 9479

PRESIDENTE 9479, 9504, 9518

ACCAME 9535

BALZAMO 9504

BANDIERA 9536

BERNARDI 9543

BERTOLI 9529

BOZZI 9496, 9517

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 9530

CAVALIERE 9501

CECCHI 9529

CICCHITTO 9486, 9492, 9509, 9514, 9523, 9526, 9533, 9539

CORALLO 9494, 9532, 9534, 9539

COSTAMAGNA 9510, 9512

FRANCHI 9484, 9485, 9488, 9492, 9498, 9506, 9509, 9519, 9527, 9534

LABRIOLA, *Relatore di minoranza* . . . 9495, 9514, 9531, 9542

LATTANZIO, *Ministro della difesa* . . 9511, 9536

PAG.

MARTORELLI 9494, 9515, 9542
MENICACCI 9479
MILANI ELISEO 9483, 9486, 9487
9488, 9491, 9497, 9505, 9508, 9513
9520, 9521, 9522, 9523, 9528, 9538
NATTA 9511
PANNELLA 9499, 9508
PASTORINO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 9484, 9485, 9487, 9489, 9494
9501, 9507, 9511, 9514, 9521, 9539
POCHETTI 9543
SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione* . . 9484, 9485, 9487, 9489
9493, 9496, 9500, 9506, 9510, 9511
9512, 9514, 9519, 9520, 9521, 9522
9523, 9530, 9532, 9533, 9539, 9543

Proposte di legge:

(*Annunzio*) 9475
(*Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa*) . . . 9476
(*Trasmissione dal Senato*) 9475

PAG.

Interrogazioni (*Svolgimento*):

PRESIDENTE 9476, 9478, 9479
ALMIRANTE 9478
COSTAMAGNA 9478
LAFORGIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 9477, 9478

Corte dei conti (*Trasmissione di documenti*) 9475

Su una proposta di trasferimento di proposte di legge dalla sede referente alla sede legislativa:

PRESIDENTE 9545

Votazioni segrete:

PRESIDENTE 9502, 9543, 9545

Ordine del giorno della seduta di domani 9547

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo 9548

La seduta comincia alle 15.

COCCIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 18 luglio 1977.

(*È approvato*).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Lobianco e Antonio Mazzarrino sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BOFFARDI INES ed altri: « Norme sulla formazione e sull'attività di estetista » (1654);

BELLOCCHIO ed ESPOSTO: « Indicazione del prezzo di vendita al pubblico sul contenitore dei fertilizzanti, degli anticrittogramici e dei prodotti chimici destinati all'agricoltura » (1655);

CASTELLINA LUCIANA ed altri: « Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto » (1656);

MATTA: « Anticipazioni sull'indennità di anzianità ai dipendenti dello Stato e delle pubbliche amministrazioni » (1657).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

RIZ ed altri: « Modifiche al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per il coordinamento con la legge 19 maggio 1975, n. 151, sul nuovo diritto di famiglia » (*già approvato dalla IV Commissione della Camera e modificato da quella II Commissione*) (295-*B*);

Senatori TERRACINI ed altri: « Norme sulla destinazione di personale docente e specializzato presso la fondazione " Giangiacomo Feltrinelli " » (*approvato da quella VII Commissione*) (1652);

Senatori SPADOLINI ed altri: « Concessione di un contributo annuo a favore della fondazione " Luigi Einaudi " di Torino » (*approvato da quella VII Commissione*) (1653).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione della Corte stessa sulla gestione finanziaria dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), per gli esercizi dal 1961 al 1975 (doc. XV, n. 46/1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975).

Il Presidente della Corte dei conti ha altresì trasmesso gli elenchi delle registrazioni effettuate con riserva nella prima quindicina del mese di luglio 1977 (doc. VI, n. 2).

I documenti saranno stampati e distribuiti.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La V Commissione (Bilancio), in sede referente, ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oral-

mente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1977 (secondo provvedimento) » (1596).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Proposta di trasferimento di un progetto di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, per la quale la VI Commissione (Finanze e tesoro), cui era stata assegnata in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

Senatore ASSIRELLI ed altri: « Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche » (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (1238).

La suddetta proposta di trasferimento sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede legislativa:

IV Commissione (*Giustizia*):

« Istituzione di una nuova sezione in funzione di corte di assise presso il tribunale di Milano » (1598) (*con parere della I e della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

VIII Commissione (*Istruzione*):

« Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione, nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico » (*già approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (739-*B*) (*con parere della I Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

BOZZI ed altri: « Contributo annuo dello Stato a favore della fondazione " Luigi Einaudi " con sede in Roma » (1555) (*con parere della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella degli onorevoli Almirante, Pazzaglia, Valensise e Servello, ai ministri dei lavori pubblici e dell'interno, « per sapere – premesso che la strada perimetrale dell'isola di Pantelleria, di competenza della provincia di Trapani, è priva di opere manutentorie da anni talché è ormai ridotta in molti tratti a poco più di un sentiero non pavimentato e interrotto da buche e crepacci tanto da renderla intransitabile anche al traffico pedonale; la strada provinciale perimetrale è l'unica arteria di collegamento che unisce il comune di Pantelleria con le frazioni disseminate nel territorio dell'isola e che nelle stesse mancano posti di pronto soccorso e finanche le farmacie comunali – se ritengano opportuno, per i compiti istituzionali cui sono preposti, intervenire sulla provincia di Trapani affinché si decida a compiere il proprio dovere di far effettuare con urgenza i lavori di riattamento e manutenzione della strada provinciale perimetrale di Pantelleria, sottraendo così la popolazione dell'isola ai gravi disagi cui è costretta da anni ed al tempo stesso per rilanciare l'economia locale, già fiorente ed allo stato di profonda crisi proprio per la mancanza di adeguate infrastrutture, tra

cui lo stesso sistema della viabilità » (3-01043).

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

LAFORGIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Gli onorevoli interroganti lamentano la mancata esecuzione, da parte dell'amministrazione provinciale di Trapani, dei lavori relativi alla manutenzione della strada perimetrale dell'isola di Pantelleria.

In relazione a quanto segnalato nella interrogazione, l'amministrazione provinciale di Trapani ha riferito quanto segue.

L'arteria si sviluppa per chilometri 38,500 circa e le condizioni di transitabilità sono da considerarsi discrete, tranne che in alcuni tratti saltuari, ove la pavimentazione è gravemente dissestata. In particolare, i tratti che abbisognano di urgente ripristino sono ubicati dalla progressiva chilometro 27 alla progressiva chilometro 33 e dalla progressiva chilometro 8 (bivio Kamma) alla progressiva chilometro 15 circa.

Tenuto conto che lo sviluppo della strada perimetrale costituisce, in rapporto all'intera rete viaria provinciale di chilometri 1050, anch'essa fortemente dissestata, soltanto il 3,6 per cento e che la disponibilità di bilancio per la manutenzione stradale è di lire 900.000.000, la possibilità di intervento su detta strada provinciale è esigua (circa 32 milioni annui).

Purtuttavia, l'amministrazione, particolarmente sensibile alle obiettive condizioni di disagio di quella laboriosa popolazione e nell'intento di agevolare lo sviluppo turistico dell'isola, in continua crescente espansione, negli ultimi quattro anni è intervenuta, sempre nei ristretti limiti di bilancio, finanziando i seguenti principali lavori: 1) lavori di manutenzione per l'importo di 25 milioni eseguiti dall'impresa Carollo di Valderice e collaudati; 2) lavori di manutenzione dal chilometro 32,500 del tratto terminale per l'importo di lire 74 milioni eseguiti dalla fallita impresa Carollo fino alla concorrenza di lire 48 milioni. I rimanenti lavori, dell'importo di lire 16 milioni, non sono stati più realizzati perché il giudice fallimentare ha deciso di non dare ulteriore corso al contratto; 3) fornitura e posa in opera di barriera metallica di protezione, per l'importo di lire 10.655.000, eseguita dalla Sussider di Bari; 4) costruzione del muro di sostegno alla progressiva chilometro 4,020, eseguita dall'impresa Fici Giuseppe di Calatafimi, per l'importo di lire 13.750.000; 5) lavori di bitumatura e manutenzione dal chilometro 27 al chilometro 31 previsti nella perizia in lire 93 milioni appaltati all'impresa Adamo Francesco. A causa del decesso del titolare dell'impresa appaltatrice, il contratto, su richiesta degli eredi del defunto appaltatore, è in corso di cessione ad altra ditta di fiducia dell'amministrazione. I lavori saranno ripresi appena perfezionati gli atti di cessione dell'appalto; 6) intervento manutentorio urgente con perizia di lire 115 milioni appaltata il giorno 13 maggio 1977 all'impresa Gerbino Vito di Valderice, i cui lavori avranno inizio con la tempestività dovuta, atteso che l'amministrazione ha disposto la consegna degli stessi sotto le riserve di legge. Ovviamente il ritmo di esecuzione resta sempre subordinato alla disponibilità di traghetti, in partenza da Trapani, per il trasporto dei *camions* carichi di materiali.

Con l'esecuzione dei lavori previsti in queste due perizie (lire 93 milioni e lire 115 milioni) la transitabilità dell'arteria, oggetto dell'interrogazione, può considerarsi normalmente assicurata, specie nei tratti di maggiore interesse turistico ed agricolo.

Oltre i descritti interventi manutentori, un ulteriore, sensibile contributo al miglioramento della transitabilità dell'arteria sarà assicurato non appena sarà data esecuzione al progetto di 100 milioni di lire finanziato ai sensi della legge 9 aprile 1971, n. 167, ed esaminato dal provveditorato alle opere pubbliche di Palermo.

Tale elaborato, costituente uno stralcio del progetto di massima predisposto dall'amministrazione provinciale di Trapani (per un importo di lire 2.100.456.800), dopo che l'ente ha provveduto all'invio, in data 24 maggio 1977, della documentazione integrativa richiesta dal provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, è in corso di approvazione.

Si assicurano gli onorevoli interroganti che, in relazione alle esigenze segnalate nell'interrogazione, non si mancherà di sollecitare l'istituto alla definizione delle procedure connesse all'attuazione della perizia-stralcio di 100 milioni di lire.

PRESIDENTE. L'onorevole Almirante ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

ALMIRANTE. È evidente, signor Presidente, che non posso dichiararmi sodisfatto, e me ne dispiace.

Voglio spiegare che questa mia interrogazione ha origine, nella recente campagna elettorale, da una mia personale esperienza e da un contraddittorio, per altro molto cortese, svoltosi in una piazza dell'isola tra me e l'onorevole Pumilia, vicepresidente del gruppo parlamentare democristiano della Camera, contraddittorio basato sulle condizioni in cui versa l'isola, non soltanto ma principalmente per quanto concerne la viabilità. Prima del comizio e del contraddittorio, ho voluto rendermi conto di persona della situazione della viabilità e anche di altre situazioni connesse alla crisi in cui versa la desolata e cara isola di Pantelleria.

Quella strada che, onorevole sottosegretario, l'amministrazione provinciale di Trapani la autorizza a definire « discreta », almeno se ho ben udito, malgrado i mormorii provenienti dall'altra parte dell'aula, è in realtà letteralmente impraticabile: lo dico perché ho provato a percorrerla, ma sono dovuto scendere dalla macchina più volte. E non sono impraticabili soltanto i 13 chilometri che lei ha indicato come dissestati, ma quasi tutti i 38 chilometri della strada perimetrale di Pantelleria. Devo quindi rilevare che l'amministrazione provinciale di Trapani ha una notevole faccia tosta e che il Governo risponde alla Camera dando credito ad una amministrazione che ha una tale faccia tosta.

Quanto poi agli impegni che, se ho ben udito, sono stati assunti, rilevo che si tratta per lo più di appalti distribuiti recentemente (a ditte siciliane che, voglio ritenere, siano in perfetta regola), proprio alla vigilia — guarda caso! — della campagna elettorale.

Ci troviamo dunque di fronte ad un partito di opposizione che, nei limiti in cui gli è consentito, sta facendo il suo dovere (dopo la campagna elettorale) per difendere gli interessi che ha ritenuto di poter promettere in piazza di difendere; e ci troviamo di fronte al partito di Governo che ha raccolto a Pantelleria il massimo dei voti (ma noi siamo nell'isola il secondo partito in assoluto) avendo fatto il massimo delle promesse: e ora, naturalmente, non solo le disattende, ma praticamente deride la popolazione, visto che, dopo le elezioni, offre risposte tanto desolanti, che dimostrano quali siano le responsabilità e, purtroppo, quali tuttora siano le condizioni di trascuratezza in cui il Governo ritiene di dover abbandonare l'isola di Pantelleria. (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Costamagna, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se non ritiene — dato l'enorme traffico tutto concentrato ormai nel budello dell'« Autosole » tra Firenze e Bologna — di sbloccare i progetti a suo tempo studiati per congiungere l'autostrada Genova-Livorno a quella Roma-Civitavecchia, dirottando così tutto il traffico proveniente dal Piemonte e dalla Liguria sulla nuova autostrada ». (3-01164).

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

LAFORGIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Pur comprendendo l'obiettiva utilità dell'opera indicata nell'interrogazione, devo purtroppo far presente che non è possibile adottare alcun provvedimento in merito alla realizzazione dell'auspicato collegamento, poiché è ancora vigente il divieto posto dall'articolo 18-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 492, alla costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali, anche se già assentite in sede amministrativa.

Tale disposto tassativo non consente deroghe se non mediante altro provvedimento legislativo, come è il caso del disegno di legge approvato recentemente dal Consiglio dei ministri concernente interventi per la ripresa economica del Friuli.

PRESIDENTE. L'onorevole Costamagna ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

COSTAMAGNA. Non sono sodisfatto, signor Presidente. In Piemonte abbiamo una altra pseudoautostrada che si potrebbe definire l'incompiuta, dovuta alla penna o – direi – alla attività di « mamma » FIAT; così viene definita a Torino. Si tratta della Torino-Savona. Quando i due fratelli Agnelli non vogliono qualcosa non c'è barba di Governo, soprattutto democristiano, che possa impensierire i due principi di Torino.

Si tratta di una strada su cui ogni anno il sangue degli automobilisti piemontesi è versato in omaggio a chi ha iniziato l'opera e l'ha completata solo per metà. Se fosse per loro, infatti, il raddoppio sarebbe, ed ormai lo è, una pia illusione. Lo stesso vale per il congiungimento dell'autostrada Genova-Livorno con quella Roma-Civitavecchia, anch'esso incompiuto.

Di conseguenza l'enorme e pericolosissimo traffico si concentra tutto sul budello dell'autostrada del sole tra Firenze e Bologna.

Occorre quindi che il Governo sblocchi i progetti a suo tempo studiati. Il Governo deve decidersi ad avere una volontà politica al di fuori degli interessi particolari degli imprenditori pubblici e privati, degli stessi partiti, per risolvere questo problema delle autostrade incompiute.

Ricordiamoci che l'unica risorsa che può portare una ricchezza notevole alle esangui casse dello Stato è il turismo e queste autostrade, se al più presto completate, permetterebbero di percorrere il nostro paese senza mettere a repentaglio la vita degli utenti e dei turisti stranieri.

La sveglia deve suonare per il Governo e non solo per il voto dei cosiddetti partiti del cosiddetto arco costituzionale, che secondo me purtroppo è soltanto un arco di farfalle. Bisogna avere il coraggio di togliere il divieto posto dalla legge e terminare queste autostrade. Se il Governo avanzerà delle proposte, credo che tutti i partiti, specialmente quelli di questo arco che spero – ripeto – non sia di farfalle, approveranno la abolizione di detto divieto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Marton, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere se sia informato del gravissimo disagio che comporta alle popolazioni del comprensorio Opitergino-Mottense della provincia di Treviso la situazione del traffico sul ponte del fiume Piave sulla strada statale n. 53 Postumia in località Ponte di Piave, dove il manufatto danneggiato dall'alluvione del 4 novembre 1966, non è stato ancora reso transitabile, soprattutto con l'intensificarsi di esso nella stagione turistica portando la statale suddetta verso le spiagge dell'alto Adriatico e rendendo estremamente disagevole il collegamento delle popolazioni residenti nei comuni di Chiarano, Cessalto, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Portobuffolé, Salgareda, S. Polo di Piave con il capoluogo della provincia; quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere da parte del ministro e dell'ANAS, del cui consiglio di amministrazione è presidente, per risolvere tale situazione e provvedere alla transitabilità del manufatto sul Piave a distanza di ben dodici anni dalla tragica alluvione del 1966 » (3-01165).

Poiché l'onorevole Marton non è presente, s'intende che vi abbia rinunziato.

È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Avverto che il Comitato ristretto delle Commissioni I e VII non ha ancora ultimato l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 407, recante norme di principio sulla disciplina militare.

Sospendo pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 15,20, è ripresa alle 16.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme di principio sulla disciplina militare (407) e delle proposte di legge: Mellini ed altri (526); Milani Eliseo ed altri (625).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme di principio sulla disciplina militare; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Mellini ed altri e Milani Eliseo ed altri.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato i relatori ed il Governo.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

COCCIA, *Segretario*, legge:

« Le forze armate sono al servizio della Repubblica; il loro ordinamento e la loro attività si informano ai principi costituzionali.

Compito dell'esercito, della marina e dell'aeronautica è assicurare, in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità ».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sull'articolo 1 l'onorevole Menicacci. Ne ha facoltà.

MENICACCI. Nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 407 rela-

tivo alle nuove norme di principio sulla disciplina militare si afferma: « Il provvedimento tende a dare un fondamento legislativo al potere sanzionatorio dell'autorità militare, ne stabilisce i limiti, dispone opportune cautele a tutela dei soggetti ed introduce nuovi istituti ». In particolare l'articolo 1 – aggiunge la relazione – « definisce la missione delle forze armate; si è ritenuto necessario in assenza di precedenti formulazioni di legge, a premessa di precetti, doveri e limiti che concettualmente in essa trovano origine e giustificazione, dare una definizione sia pure sintetica e generale delle forze armate e del loro compito finalistico. Ciò è stato fatto ponendo in evidenza la base profondamente unitaria delle stesse » (nell'articolo era scritto: "Forze armate quale espressione del popolo italiano"), « nonché la loro funzione di soggezione agli interessi del paese e il loro carattere di indipendenza » – sottolineo queste parole – « da qualsiasi parte sociale o politica ». Nell'articolo 1 del disegno di legge n. 407 era scritto: « al servizio dello Stato ».

Nel nuovo articolo 1, scaturito dai lavori della Commissione, rimane fermo, signor Presidente, l'obbligo della difesa della patria, della salvaguardia delle libere istituzioni e il concorso al bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità. Per il resto del nuovo articolo, il servizio non è più reso allo Stato, ma alla Repubblica; non si dice più che le forze armate sono espressione del popolo italiano e viene meno anche l'esplicito riferimento agli articoli 2, 52 e 54, 97 e 98 della Costituzione.

A questo punto, debbo rilevare – e la osservazione, più politica che tecnica, vale per la stragrande maggioranza degli altri articoli che seguono – che la Commissione ha disatteso per molti aspetti l'originario disegno di legge presentato dal ministro Lattanzio.

Non per nulla è il partito comunista che canta vittoria sulla vicenda della nuova disciplina militare. Ne fanno fede i discorsi compiaciuti che abbiamo ascoltato da parte dei deputati comunisti. È testimone di tutto ciò anche un articolo apparso su l'*Unità* del 12 luglio scorso, a firma dell'onorevole D'Alessio. Tale articolo ricostruisce la storia ed i contenuti di questa vicenda « per meglio intenderne il significato », come dice il collega di parte comunista.

Cosa scrive, in particolare, l'onorevole D'Alessio su l'*Unità* ricostruendo questa storia e i contenuti di questa vicenda? « Nel 1975 eravamo di fronte alla cosiddetta bozza Forlani, espressione di un indirizzo molto arretrato che mirava ad escludere l'intervento del Parlamento ed a conservare alle forze armate la caratteristica di corpo separato. Questa linea – dice l'onorevole D'Alessio – è stata battuta e dopo il 20 giugno il Governo ha dovuto presentare la proposta Lattanzio, formalmente più corretta ed anche aperta a determinate rivendicazioni dei militari, ma pur sempre ancorata ad inammissibili posizioni di discriminazione politica e di autolesionismo. Ecco il giudizio pesantemente critico di parte comunista sul disegno di legge che porta la firma del ministro Lattanzio. Anche questa impostazione non ha retto, la tenace pressione delle forze democratiche – e, fra parentesi, l'onorevole D'Alessio si riferisce anche a quelle presenti nelle istituzioni militari – nel momento in cui l'accordo programmatico fra i partiti ha segnato un significativo mutamento nella situazione politica, ha costretto il Governo a sostanziali innovazioni. Sul testo, votato ora a larga maggioranza nelle Commissioni parlamentari, il nostro giudizio è positivo ».

In sostanza l'onorevole D'Alessio, e con lui tutto il partito comunista, si vanta con toni trionfalistici di aver battuto il cosiddetto « pacchetto » Forlani, in quanto arretrato e conservatore, e di aver travolto la proposta Lattanzio, apparsa autoritaria e ancorata a inammissibili posizioni di discriminazione politica. È una chiara sconfitta del Governo, costretto – dice l'onorevole D'Alessio – a mutare impostazione, la quale non ha retto – e così è scritto e detto – « sotto la tenace pressione delle forze democratiche ». Quali forze democratiche?

LATTANZIO, *Ministro della difesa*. Ella sa che ieri sera abbiamo largamente risposto.

MENICACCI. Signor ministro, ella vedrà che l'articolo così come è scaturito presenta dei limiti che suscitano da parte nostra delle profonde perplessità. A quali forze democratiche l'onorevole D'Alessio si riferisce? Evidentemente, a quelle che non

comprendono nel loro seno la democrazia cristiana, costretta a buttare a mare la concezione delle forze armate intese come « corpo separato », per consentire finalmente l'ingresso della vita democratica entro il « corpo », che sinora per volontà della democrazia cristiana (loro dicono) aveva visto con sfiducia propositi di rinnovamento.

Se, a prescindere dalle considerazioni politiche che attengono al modo con il quale si è pervenuti alla stesura finale del testo, ci soffermassimo ai contenuti, diremmo *a contrario* che non è affatto vero, come sostengono i relatori e gli apologeti di questa legge di princìpi, che la nuova disciplina militare è in grado di garantire quella unità e quella indipendenza da qualsiasi parte sociale e politica di cui è detto nell'articolo 1 che noi stiamo esaminando.

Certamente, una disciplina militare aggiornata è necessaria, anche perché noi restiamo convinti che non si possa prescindere dall'avvio di un organico processo di democratizzazione in tutti gli eserciti moderni: è una legge della storia.

Se per un attimo tentassimo di risalire alle orgini, ci accorgeremmo che prima della rivoluzione industriale, nella società feudale ed anche nei periodi molto precedenti a questa, ai tempi dell'antica Roma, negli eserciti ebbero origine e si svilupparono – più che in qualsiasi altra sede sociale – diffondendosi successivamente all'esterno il lavoro salariato, la divisione del lavoro e soprattutto la tecnologia e la differenziazione dei processi produttivi, in ragione delle esigenze di costruzione di fortificazioni, strade, di fabbricazione delle armi eccetera. Ma con la rivoluzione industriale la situazione cambia. Si afferma un modo di produzione che possiede, più di ogni altro modo di produzione precedente, caratteristiche intransigenti di centralizzazione e di omogeneizzazione. L'epicentro della società si sposta nella fabbrica, la quale entra in concorrenza e successivamente prevale in assoluto su ogni altro modello di apparato produttivo.

Nel corso di questo radicale processo di trasformazione economico e sociale l'esercito viene definitivamente estromesso dal processo produttivo. Eppure, proprio in questo suo carattere arcaico sta l'attualità dell'istituzione militare, in quanto l'organizzazione della società borghese, (formalmente libera nella sfera economica) ed anche quella della società del capitalismo di Stato, nella sostanza hanno bisogno per sussistere di un apparato coercitivo.

L'istituzione militare, organizzata secondo il modello di una società ancora preindustriale, ha una funzione repressiva e tale funzione mette in luce la necessità di un controllo repressivo anche all'interno di una società fondata formalmente sui princìpi della libertà e dell'eguaglianza sociale.

L'esercito nella società capitalistica o in quella comunista (asservito in questo ultimo caso al partito unico che sottopone gli ufficiali ai cosiddetti commissari del popolo), è fondato su una intrinseca contraddizione: mentre le sue funzioni sono repressive (nell'uno e nell'altro caso) a vantaggio della classe dominante, e cioè di una minoranza che detiene il potere economico e politico, esso è tuttavia reclutato dalla massa.

Il dato nuovo di questo ultimo scorcio di secolo è che la massa sta sempre più prendendo coscienza della sua forza e della sua possibilità.

Ecco la ragione per la quale noi riteniamo che l'istituzione militare possa rappresentare anche una potenzialità esplosiva, dagli imprevedibili effetti. Tale crescente situazione di tensione si può contenere, se non addirittura evitare, solo a patto che si dia inizio ad una sostanziale democratizzazione delle forze armate; una democratizzazione già avviata in altri paesi dell'occidente (Stati Uniti, Germania, Francia e Belgio), ma che sinora in Italia è mancata, con la conseguente insorgenza di molti squilibri, non più tollerabili. L'urgenza è imposta, se non altro, da un aumento della sedizione, che è in atto nelle forze armate.

I reati militari sono in crescita: nel 1976 le denuncie sono state 6.490, cioè 26 in più rispetto al 1975.

I dati ci furono resi noti all'inizio di quest'anno dal generale Ugo Foscolo, procuratore generale del tribunale supremo militare, nella relazione presentata in occasione del quarantesimo anniversario della costituzione del corpo in congedo della giustizia militare. Tra le denunce in aumento – a tener fede ai dati rilevati presso il tribunale supremo militare, presso gli otto tribunali militari di Torino, Verona, Padova, La Spezia, Roma, Napoli, Bari, Palermo e presso le procure militari – sono

indicate quelle per l'obiezione di coscienza, passate da 218 a 342, nonostante la possibilità di scegliere un servizio civile sostitutivo. Questi rifiuti però sono da attribuirsi per lo più al proselitismo del credo religioso dei « testimoni di Geova ». Quelli che ci preoccupano sono invece i reati di sedizione; reati capziosamente giustificati dalle legittime istanze di democratizzazione e di un più penetrante adeguamento dell'ordinamento delle forze armate ai princìpi costituzionali della nostra Repubblica.

Ma il generale Foscolo ammise che queste istanze per lo più sono un pretesto, e a pretesto sono prese frequentemente da taluni settori politici ben individuati « allo scopo di conseguire un sovvertimento delle forze armate, nel contesto di un più ampio disegno eversivo delle strutture dello Stato ». Così continua il generale Foscolo: « L'aggressione alle esigenze della coesione dei reparti è condotta prevalentemente mediante attività di volantinaggio o mediante riunioni organizzate fuori delle caserme, in cui spesso, in luogo di un sereno dibattito, si hanno perorazioni ed incitamenti a violare norme penali e disciplinari. Tali atteggiamenti, espressi con persistenza, si dimostrano in contrasto con le più ponderate e prudenti prese di posizione ».

Ma una nuova disciplina militare è imposta non solo e non tanto dall'urgenza di prevenire le crescenti tensioni che si vanno manifestando all'interno delle forze armate in generale e di quelle italiane in particolare, ma anche da una esigenza di ammodernamento e di maggiore efficienza di tutto l'apparato difensivo.

Vediamo sinteticamente il caso italiano. Da noi l'« azienda difesa » è sovraffollata, al punto che si è palesata la necessità di sfoltire i ranghi, e ciò anche perché il bilancio dello Stato assegna alle forze armate soltanto l'8 per cento del totale delle spese, non certo sufficienti per mantenere in vita l'organico attuale, con le strutture oggi esistenti.

Noi respingiamo le dichiarazioni di quanti asseriscono che solo dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina militare, chi è chiamato alle armi non dovrà subire più il soffocamento della libertà e la privazione di ogni diritto. Non era questa la situazione all'interno delle caserme italiane. Io ho fatto il servizio militare e se mi trovavo entro certi limiti legato alla logica della disciplina e del rispetto del rapporto gerarchico ero in condizione di poter esplicare la mia personalità. Ciò non significa non auspicare un adeguamento dei regolamenti militari vigenti. Noi conveniamo con la necessità di una nuova formulazione del concetto di disciplina militare, con la creazione di organi rappresentativi in grado di prospettare ai vari livelli le esigenze e le richieste della categoria (esiste negli archivi della Camera una proposta di legge, risalente ad altra legislatura, a firma dell'onorevole Niccolai e mia), con la garanzia della libertà di espressione e con il divieto di infliggere sanzioni disciplinari prima di aver vagliato le giustificazioni dell'interessato. Ma il rapporto gerarchico e la disciplina devono restare sempre punti fermi della vita militare.

Al di fuori di questi, che noi consideriamo limiti tassativi, il militare deve godere, come ogni cittadino, di tutti i diritti garantiti dalla Costituzione. Anche questa libertà deve avere dei limiti, che devono essere non elastici, ma rigidi e tassativi. Il militare, anche quando non è in divisa, può influire con il proprio operato sulla attività e l'efficienza delle forze armate.

E il regolamento non può essere ignorato: democratizzare non significa politicizzare o sindacalizzare! Contro la sedizione in atto noi siamo qui a ribadire che gli appartenenti alle forze armate devono continuare ad essere assoggettati a determinate regole di condotta e a particolari limiti di carattere politico nonché a precisi vincoli di carattere disciplinare.

Tutti convengono circa la peculiarità dello *status* complessivo di cittadino-soldato e quindi circa la necessità di una normativa disciplinare che fissi i modi ed i tempi di svolgimento del servizio militare. Se però si vuole garantire alle forze armate unità ed indipendenza dalla politica – esigenze richiamate dall'articolo 1 che stiamo esaminando – non si può consentire, con la scusa di farlo partecipare alla realtà del paese, che il militare sia posto in condizione di farsi strumentalizzare politicamente.

Sostanzialmente a quali innovazioni conduce la nuova legge di princìpi? In realtà essa contiene molte affermazioni ovvie, talune inutilità e parecchie ipocrisie. È una riforma di portata storica? Ma se cade nell'indifferenza generale, qui e fuori di qui! In definitiva introduce qualche correttivo intorno agli antichi concetti di

disciplina e di gerarchia ed innova in materia di procedimenti disciplinari, cose queste che accettiamo in blocco. Ma la vera novità è un'altra e ad essa solo si è mirato: l'istituzione di una rappresentanza delle forze armate – alla quale siamo favorevoli – e la loro politicizzazione – che invece avversiamo –. Noi scorgiamo nelle norme che seguono all'articolo 1, e che quello contraddicono, una potenzialità di asservimento e di condizionamento partitico inammissibile.

Vediamo qualche esempio. Si consente ai militari, fuori dalle ore di servizio, di svolgere attività politica e propagandistica, quasi che si possa mutare atteggiamento e stato d'animo cambiando di abito. Non si vieta ai militari di carriera la iscrizione ai partiti, sicché nelle caserme circoleranno apertamente le tessere dei partiti, per distribuire le quali si farà, magari, proselitismo costante e ci si potrà addirittura disporre a schedature, a seconda della fede apertamente abbracciata, specialmente a livello di ufficiali e di comandanti, la cui carriera – così – rischierà di essere condizionata unicamente dalla collocazione politica. In più – e lo dice l'articolo 7 – si apre la strada alla partecipazione dei militari a manifestazioni e riunioni politiche fuori dalle caserme (per proiettarne gli effetti dentro le caserme) ancorché non in divisa e senza il dovere rigoroso di qualificarsi. Infine non si impone ai militari di leva di cessare, o solo di sospendere, l'attività politica nel periodo in cui prestano servizio.

Noi riconosciamo – ed è un diritto antico – ai militari l'elettorato attivo e passivo, ma ci sembra che le nuove concessioni – le fin troppo numerose eccezioni – abbiano un solo sicuro effetto: dividere le forze armate e quindi comprometterne il rendimento, nonostante che l'articolo 1 del disegno di legge in esame imponga alle forze armate di restare fuori dalle competizioni politiche, proprio al fine – voglio ribadirlo – di assicurare la loro unità e la loro indipendenza, avendo specifico riguardo per i militari di carriera ai quali compete la tutela di particolari valori.

Ci voleva ben altro per ottenere un maggiore spirito di sacrificio ed un'accresciuta lealtà da tutti i militari d'Italia! Le forze armate costituiscono infatti una comunità di vita, « di uomini votati alla stessa missione ». Agli uomini occorre, dunque provvedere prioritariamente con vari provvedimenti organicamente separati. Questa strada è stata già tentata in campo amministrativo con quello che è passato alla storia – primavera del 1976 – con il nome di « pacchetto Forlani »; si dovrà continuare a dare particolare precedenza ai già studiati provvedimenti per le abitazioni di servizio e per quelle a riscatto a favore dei militari.

L'indispensabile cura degli uomini non contraddice, anzi, è complementare all'altrettanto indispensabile ammodernamento dei mezzi.

Queste, onorevoli colleghi, sono le preoccupazioni che stanno a monte della positiva valutazione che si è tentata circa la aggiornata definizione della missione, come pure dei compiti delle forze armate. Questo è anche il motivo per cui desideriamo una formulazione più rigida e puntuale dell'articolo 1.

Circolerà aria di nuova democrazia nelle caserme? Ne dubitiamo. Si vuole che con questa nuova legge di princìpi la politica esca dalle catacombe della clandestinità per entrare fra i diritti acquisiti a pieno titolo delle gente in armi? L'auspicio del gruppo di democrazia nazionale è che finalmente qualcosa cambi in meglio per i soldati d'Italia e che, con un più rapido sviluppo della democrazia sostanziale – e non di quella formale – rifiutando ogni strumentalizzazione, essi sappiano adempiere alla loro missione e rispondere alle particolari responsabilità e doveri inerenti alla tutela della sicurezza dello Stato e, perciò, di tutti i cittadini.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: forze armate, *aggiungere le seguenti*: sono espressione del popolo italiano e.

1. 2. **Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.**

L'onorevole Eliseo Milani ha facoltà di svolgerlo.

MILANI ELISEO. La nostra proposta di emendamento concerne l'introduzione, all'articolo 1, dell'inciso « sono espressione del popolo italiano », già contenuto nel testo del Governo e sul quale in sede di Commissione si è a lungo discusso. L'opinione della maggioranza è che le parole

« sono espressione del popolo italiano » potrebbero essere intese in senso ricognitivo di un diretto collegamento istituzionale dell'apparato militare con la volontà popolare, e prestarsi quindi a legittimare (sia pure pretestuosamente) atti di sovversione. Non sembra a me questa ragione e motivazione valida. In realtà, la Costituzione repubblicana all'articolo 1 attribuisce la sovranità al popolo. In tal senso ritengo che l'inciso in questione non altro significhi che l'applicazione al settore militare di un basilare precetto della Costituzione della nostra Repubblica.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le forze armate assolvono, altresì, alla funzione sociale della preparazione culturale e tecnica dei giovani alle armi per la loro qualificazione civica.

1. 1. Franchi, Pazzaglia, Bollati.

L'onorevole Franchi ha facoltà di svolgerlo.

FRANCHI. Si tratta di emendamento aggiuntivo all'articolo 1, teso a stabilire una funzione sociale delle forze armate. È vero che il testo della Commissione contiene qualcosa di analogo, anche se di meno preciso, all'articolo 10, ma sembra a me che la collocazione più opportuna, per affermare la funzione cui mi sono riferito, sia l'articolo 1. L'emendamento si richiama esplicitamente al contributo che le forze armate debbono fornire alla società anche in tempo di pace, quello della preparazione culturale e tecnica dei giovani alle armi per la loro qualificazione civica.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1 ?

SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione.* Mi dichiaro contrario ad ambedue gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORINO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Per quanto attiene all'emendamento Eliseo Milani ed altri, inteso a reintrodurre un'espressione già contenuta nel disegno di legge del Governo, ricordo che su di essa, nei lunghi mesi di discussione in Comitato ristretto e nelle Commissioni riunite, sono state avanzate numerose perplessità, e si è ritenuto che più opportunamente « espressione del popolo italiano » debba essere considerato solo il Parlamento. Di conseguenza, il Governo si rimette in materia all'Assemblea.

Mi dichiaro contrario all'emendamento Franchi 1.1. Ritengo che lo stesso sia completamente assorbito dal successivo articolo 10 del testo della Commissione, che — se permette l'onorevole Franchi — con maggiore puntualità prevede quanto indicato dall'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Eliseo Milani, mantiene il suo emendamento 1. 2, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea?

MILANI ELISEO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Franchi, mantiene il suo emendamento 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FRANCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

COCCIA, *Segretario*, legge:

« I militari prestano giuramento con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della patria" ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: ed onore *con le seguenti*: e lealtà.

2. 2. **Balzamo, Cicchitto, Savoldi.**

L'onorevole Balzamo, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

CICCHITTO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: per la difesa della patria, *con le seguenti*: per il bene della patria.

2. 1. **Franchi, Pazzaglia, Bollati.**

L'onorevole Franchi ha facoltà di svolgerlo.

FRANCHI. Mi permetto di richiamare l'attenzione dell'Assemblea su questo nostro emendamento, che mi auguro sia accolto. L'articolo 1 testé approvato – ed il nostro attuale emendamento è stato presentato in previsione che sarebbe passata la formulazione dell'articolo 1 di cui al testo della Commissione – parla di « difesa della patria », di « salvaguardia delle libere istituzioni » e di « bene della collettività nazionale ». Non è possibile limitare il giuramento alla difesa della patria! Abbiamo parlato, nella norma in questione, non soltanto di difesa, ma anche di bene della collettività. Nel giuramento, dunque, l'impegno deve essere diretto non soltanto alla difesa ma anche al conseguimento del bene della patria, che è concetto comprensivo della difesa della patria. Mi sembra quindi che si tratti di un emendamento logico, proprio in connessione al testo predisposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione?

SEGNI. *Relatore per la maggioranza per la I Commissione*. La Commissione esprime parere contrario, in quanto la formulazione dell'articolo 2 adottata dalla Commissione fa preciso riferimento al dettato costituzionale, in forza del quale la difesa della patria è il primo dovere del cittadino.

FRANCHI. Il primo, ma non l'unico!

SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione*. Ci sembra, in sostanza, che il testo delle Commissioni sia più aderente al dettato costituzionale rispetto a quello proposto dall'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORINO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non vi è dubbio che l'emendamento in esame ha degli aspetti suggestivi, che per altro sono stati già largamente assorbiti dalla formulazione dell'articolo 1. Nel lungo dibattito che in questi mesi si è svolto sul tema della disciplina militare era stato anche presentato un emendamento del Governo, teso ad ampliare taluni concetti; ma di fronte ad una obiettiva volontà del Parlamento, tale emendamento è stato ritirato. Questo per quanto riguarda la definizione dei compiti complessivi delle forze armate.

Per quanto però attiene al giuramento, era nostro dovere attenerci al dettato costituzionale, in forza del quale il compito precipuo delle forze armate è quello della difesa della patria. Quello del « bene » della patria è un concetto più largo, nel quale rientrano anche interventi come quelli recentemente effettuati in occasione del terremoto che ha colpito il Friuli. Per altro in questa sede non c'è dubbio che la formulazione delle Commissioni appare senz'altro preferibile. Per queste ragioni, il Governo dichiara di essere contrario all'emendamento Franchi 2. 1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Franchi, mantiene il suo emendamento 2. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FRANCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

COCCIA, *Segretario*, legge:

« Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle forze armate la legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio di taluni di tali diritti, nonché l'osservanza di particolari doveri.

I militari sono tenuti altresì alla osservanza degli obblighi e delle peculiari norme di condotta imposti dalle leggi e dal regolamento di disciplina in esecuzione della presente legge.

Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere lo sviluppo della personalità dei militari nonché ad assicurare loro un dignitoso trattamento di vita ».

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la parola: taluni *con la seguente*: alcuni.

3. 3.

L'onorevole relatore per la maggioranza intende illustrarlo?

SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione*. Mi riservo di farlo in sede di parere su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, aggiungere in fine, le parole: nell'ambito dei princìpi costituzionali.

3. 2. **Balzamo, Cicchitto, Savoldi.**

CICCHITTO. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCHITTO. Abbiamo presentato questo emendamento per rendere coerente la seconda parte del primo comma dell'articolo 3 con l'affermazione che riguarda il riconoscimento ai militari dei diritti che spettano ai cittadini. A nostro avviso, questo riferimento alla Costituzione va effettuato anche per quanto concerne la determinazione dei doveri, di tipo particolare, cui sono soggetti gli appartenenti alle forze armate, in una logica complessiva di riferimento all'ordinamento costituzionale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

Costituisce particolare dovere dei militari la obbedienza ai superiori nelle fasi esecutive di tutte le attività di servizio connesse ai fini delle forze armate, fatti salvi i limiti e i diritti prescritti dalla presente legge, e dallo statuto dei diritti e dei doveri dei militari.

Lo statuto dei diritti e dei doveri dei militari, in sostituzione dell'attuale regolamento di disciplina, dovrà essere emanato con legge o atto avente valore di legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. 1. **Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.**

L'onorevole Eliseo Milani ha facoltà di svolgerlo.

MILANI ELISEO. Con questo emendamento proponiamo di introdurre uno strumento diverso dal regolamento di disciplina, cioè lo statuto dei diritti e dei doveri dei militari, che ci sembra più moderno ed aderente alla realtà ed all'evoluzione che il paese ha subito in questo periodo. Tra l'altro, questo statuto avrebbe anche consentito di regolare il rapporto di lavoro dei militari in servizio permanente, sulla base della norma dell'articolo 35 della Costituzione.

Noi chiediamo che lo strumento dello statuto venga riconosciuto come il più adatto a regolare i rapporti tra militari e società in generale. Abbiamo anche affermato, con questo emendamento, il principio della riserva assoluta di legge. Intendevamo infatti ed intendiamo che qualsiasi limitazione o fissazione di diritti e doveri e del relativo esercizio debba sempre essere disposto per legge. Di qui la richiesta che l'approvazione dello statuto intervenga per legge entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento.

Abbiamo inoltre tentato di definire una nozione di doveri che fosse tale da richiamare la necessità di operare, in sede di fase esecutiva, sulla base del tipo di nor-

mativa cui noi ci riferiamo. Insistiamo quindi perché lo strumento dello statuto, definito dal nostro emendamento, sia introdotto nella legge di principio sulla disciplina militare.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3 ?

SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione*. La Commissione è favorevole all'emendamento 3. 2. Non nascondo agli onorevoli colleghi che vi sono state alcune perplessità, dovute non certo al principio ispiratore di tale emendamento, ma al fatto che esso sembrava superfluo, essendo evidente ed implicito che qualunque legge si deve muovere nell'ambito dei princìpi costituzionali. Tuttavia, di fronte all'insistenza di alcuni colleghi, abbiamo ritenuto di poter accogliere questa modifica.

Sull'emendamento Milani 3. 1, invece, la Commissione ha espresso parere negativo. Non credo sia il caso di ripetere in proposito le motivazioni che sono state esposte sia in sede di Comitato ristretto, sia in sede di Commissione, sia in Assemblea, nella seduta di ieri, in occasione della discussione sulle linee generali. Per queste motivazioni, comunque, si è ritenuto opportuno non approvare lo statuto dei militari.

Quanto all'emendamento 3. 3, si tratta di una modifica semplicemente formale, che tende a migliorare sotto un profilo esclusivamente lessicale il testo elaborato dalle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PASTORINO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole all'emendamento 3. 2, contrario al 3. 1, e favorevole al 3. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento della Commissione 3. 3, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Balzamo 3. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Eliseo Milani, le faccio osservare che, secondo la Presidenza, il secondo comma dell'emendamento 3. 1, da lei presentato, così come formulato è improponibile, giacché subordina ad un termine la futura capacità di legiferazione del Parlamento. La prego quindi di voler prendere in considerazione questo argomento, ritirando di conseguenza quanto meno la seconda parte del suo emendamento.

MILANI ELISEO. Mantengo allora il mio emendamento, signor Presidente, con la soppressione delle ultime parole: « entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 3. 1, così modificato, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

COCCIA, *Segretario*, legge:

« L'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare.

Il militare osserva con dignità, senso di responsabilità e consapevole partecipazione le norme di disciplina e, in particolare, quelle riguardanti il rapporto gerarchico e l'obbedienza.

Gli ordini devono essere legittimi, attinenti al servizio ed alla disciplina, non eccedenti i compiti d'istituto e non lesivi della dignità personale dei militari cui sono diretti.

Il militare al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, specie se rivolto contro le istituzioni dello Stato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori dell'accaduto ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Il militare osserva con dignità, senso di responsabilità e consapevole partecipazione

tutte le norme attinenti alla disciplina ed ai rapporti gerarchici.

4. 5.

L'onorevole relatore per la maggioranza intende svolgerlo?

SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione.* Mi riservo di svolgerlo in sede di parere su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sopprimere le parole: e, in particolare, quelle riguardanti il rapporto gerarchico e l'obbedienza.

4. 2. **Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.**

Al quarto comma, dopo le parole: istituzioni dello Stato, *aggiungere le parole*: o che metta in pericolo, senza giustificati motivi, la vita di militari o di altri cittadini.

4. 3. **Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.**

L'onorevole Eliseo Milani ha facoltà di svolgerli.

MILANI ELISEO. Per quanto riguarda l'emendamento 4. 2, devo dire che noi eravamo contrari alla definizione che veniva data del concetto di disciplina, intesa semplicemente come vincolata al rapporto gerarchico di obbedienza. Si tratta invece, a nostro avviso, di un concetto più ampio, che riguarda la partecipazione attiva che gli interessati devono mostrare nell'adempimento dei compiti propri delle forze armate. Sottolineare dunque, come faceva questo articolo, il rapporto gerarchico significava limitare di molto il concetto di disciplina. È questo il motivo che ci ha indotto a presentare questo emendamento, che è stato poi in parte accolto dalla Commissione. Poiché però noi siamo anche contrari a che sia mantenuto nel testo il riferimento ai rapporti gerarchici, sosteniamo la nostra formulazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 3, relativo all'esecuzione degli ordini, proponiamo che si stabilisca che gli ordini possano essere disattesi quando mettano in pericolo la vita del militare o di altri cittadini. Vi sono stati dei casi — non voglio qui fare un elenco — di esercitazioni, per così dire arbitrarie, che sono costate la vita a militari e anche a civili. Anche per questa circostanza siamo dell'opinione che debba esistere la possibilità per il militare di rifiutare di obbedire a questi ordini: una cosa è il servizio prestato in tempo di guerra, altra è eseguire esercitazioni arbitrarie che possano mettere a repentaglio la vita del militare o del civile. Questi i motivi per i quali insistiamo sul nostro emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Gli ordini devono essere legittimi, attinenti alla disciplina, riguardanti strettamente il servizio, non eccedenti i compiti d'istituto e non lesivi della dignità personale dei militari cui sono diretti.

4. 4. **Balzamo, Cicchitto, Savoldi.**

L'onorevole Balzamo, o altro firmatario, ha facoltà di illustrarlo.

CICCHITTO. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

L'inosservanza dell'ordine gerarchico che non sia palesemente illegittimo comporta responsabilità di carattere disciplinare o penale.

4. 1. **Franchi, Pazzaglia, Bollati.**

L'onorevole Franchi ha facoltà di svolgerlo.

FRANCHI. Noi condividiamo l'ultimo comma dell'articolo 4, il quale prevede che il militare ha il dovere di rifiutare l'esecuzione di un ordine palesemente illegittimo e che costituisca manifestamente reato.

Mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi circa le garanzie che si hanno in riferimento alla dizione « manifestamente reato », perché in futuro ci potremmo trovare di fronte a persone che si possono coprire dietro questa espressione per palesare atteggiamenti di vero sabotaggio. Si può accampare il dubbio ed essere portati a non eseguire mai questi ordini, e, peggio ancora, ci si potrebbe trincerare in mala fede dietro una interpretazione che poi risulterebbe del tutto errata.

Il militare non è il magistrato che può, immediatamente, decidere su ciò che può essere manifestamente illegittimo o costituire reato. Il *fumus* che il magistrato può percepire, data la sua preparazione e la sua formazione mentale, non è del militare. Ecco perché ritengo che sia necessaria una tutela, altrimenti, in seguito ad una interpretazione del genere, potremmo anche chiudere il discorso sulla disciplina.

Noi abbiamo in proposito presentato un emendamento con il quale si aggiunge un comma all'articolo 4. In questo emendamento si prevede che l'inosservanza dell'ordine gerarchico che non sia palesemente illegittimo comporta responsabilità di carattere disciplinare o penale. È il minimo di garanzia che in una legge di principi possiamo chiedere, proprio per non mettere a repentaglio, ripeto, la gerarchia e per non fornire con l'articolo 4, così come è formulato, possibilità di tendenze ispirate a mala fede o a dubbio.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione.* Per quanto concerne l'emendamento Franchi 4. 1, la Commissione è contraria non già perché si ritenga che l'inosservanza degli ordini non sia fonte di responsabilità disciplinare e penale, quanto perché questo principio trova già ampia espressione nel nostro sistema. È sufficiente richiamarsi ai codici militari ed, in genere, a tutte le norme del diritto penale.

Vorrei, tra l'altro, far osservare all'onorevole Franchi che, introducendo nella legge di principi la norma secondo la quale un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato non vincola il subordinato, non si è innovato rispetto alla legislazione vigente, in quanto si tratta di una norma anch'essa contenuta nel codice penale militare. Non ritengo, quindi, che sussistano i motivi di preoccupazione che il collega ha ora espresso.

Per quanto concerne l'emendamento Milani Eliseo 4. 3, la Commissione è contraria non perché ritenga che i militari possano mettere in pericolo la vita dei subordinati, ma perché anche questo dovere rientra nel principio secondo il quale gli ordini devono essere legittimi, cosa che evidentemente non sussisterebbe se si trattasse di un ordine che, senza motivo, ponesse a repentaglio la vita del militare.

L'emendamento Milani Eliseo 4. 2, non ha più, a mio avviso, ragion di essere, in quanto assorbito dall'emendamento della Commissione 4. 5.

Quanto all'emendamento Balzamo 4. 4 la Commissione esprime parere favorevole, a condizione che dal suo testo venga soppressa la parola: « strettamente ».

La Commissione ha poi presentato un emendamento, l'emendamento 4. 5, in quanto in una legge di principio si è voluto non innovare sostanzialmente, ma riaffermare quello che è un principio fondamentale dell'istituzione delle forze armate, cioè che i diritti dei militari, i diritti dei cittadini che prestano servizio in questi corpi non contrastano con un'esigenza fondamentale di ordine giuridico, che è quella dell'esistenza di un rapporto gerarchico, di un rapporto di disciplina. Nella discussione sulle linee generali di ieri e dell'altro ieri ci si è ampiamente soffermati su questa esigenza di funzionalità delle forze armate – basti richiamare, ad esempio, l'intervento dell'onorevole Tassone a questo proposito – per cui ritengo che l'emendamento non necessiti di ulteriore illustrazione: ne raccomando dunque alla Camera l'approvazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORINO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo è contrario all'emendamento Franchi 4. 1, per le ragioni esposte dal relatore, pur rendendosi conto della validità sostanziale dell'emendamento stesso. Il Governo esprime parere contrario all'emendamento Milani Eliseo 4. 3 e parere favorevole all'emendamento Balzamo 4. 4, a condizione che venga eliminata la parola

« strettamente » per cui rimarrebbe l'espressione « riguardanti il servizio ».

Il relatore onorevole Segni ha definito questo emendamento 4. 4 come un emendamento tecnico; io mi permetterei di rilevare che tra l'espressione « gli ordini devono essere legittimi, attinenti al servizio e alla disciplina » e l'espressione « attinenti alla disciplina e riguardanti il servizio » passa una certa differenza di sottile interpretazione, che è stata intuita dai deputati che hanno presentato l'emendamento e non è sfuggita al Governo: pertanto non mi pare che questo debba essere considerato un emendamento puramente tecnico. Il Governo esprime ancora parere contrario all'emendamento Milani Eliseo 4. 2 e favorevole all'emendamento della Commissione 4. 5.

PRESIDENTE. Onorevole Cicchitto, accetta di modificare l'emendamento Balzamo 4. 4, di cui ella è cofirmatario, nel senso indicato dal relatore per la maggioranza e dal Governo?

CICCHITTO. Sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 4. 5 della Commissione, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

L'emendamento Milani Eliseo 4. 2 è precluso dalla votazione testé effettuata.

Pongo in votazione l'emendamento Balzamo 4. 4, con la soppressione della parola « strettamente », accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Eliseo Milani, mantiene il suo emendamento 4. 3, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

MILANI ELISEO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Franchi, mantiene il suo emendamento 4. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FRANCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(*È approvato*).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente articolo 4-bis:

Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione intercamerale composta di 15 senatori e di 15 deputati, norme che disciplinano l'avanzamento di carriera nell'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) uniformità ed obiettività dei criteri di valutazione;

b) collegialità degli organi preposti alle decisioni e motivazione obbligatoria di esse.

4. 01. Balzamo, Cicchitto, Savoldi.

CICCHITTO. Lo ritiriamo, signor Presidente, in quanto ci riserviamo di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 5.

COCCIA, *Segretario*, legge:

« Il ministro della difesa dà comunicazione alle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere dello schema di regolamento di disciplina in esecuzione della presente legge. Il regolamento è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della difesa.

I militari sono tenuti all'osservanza delle norme del regolamento di disciplina militare dal momento della incorporazione a quello della cessazione dal servizio attivo.

Il regolamento di disciplina si applica quando i militari si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) svolgono attività di servizio;

b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;

c) indossano l'uniforme;

d) si qualificano, in relazione a compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.

Quando non ricorrono le suddette condizioni, i militari sono comunque tenuti all'osservanza del regolamento di disciplina militare per quanto riguarda i doveri attinenti al giuramento prestato, alla dignità del grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari.

Durante l'espletamento dei compiti di servizio e nei luoghi militari o comunque destinati al servizio è obbligatorio l'uso dell'uniforme, salvo diverse disposizioni di servizio.

L'uso dell'abito civile è consentito ai militari nelle ore libere dal servizio, fuori dei luoghi militari, durante le licenze, i permessi, e le ore di libera uscita.

Per quanto riguarda la durata della ferma e l'ordinamento del servizio di leva, l'istruzione dei militari e l'aggiornamento delle qualifiche professionali dei militari di leva, nonché la disciplina dei rinvii e delle dispense dal servizio, si provvederà con successive norme legislative ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il regolamento di disciplina militare è emanato con legge, o con atto avente valore di legge, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

5. 2. **Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.**

Sopprimere, al terzo comma, la lettera d).

5. 3. **Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.**

L'onorevole Eliseo Milani ha facoltà di svolgerli.

MILANI ELISEO. Con l'emendamento 5. 2 riproponiamo la questione, già sollevata in merito all'articolo 3, della riserva di legge per l'emanazione del regolamento di disciplina militare: trattandosi di argomento diverso, ritengo che l'emendamento possa essere riproposto, pur con l'esclusione (sulla base di quanto prima detto dal Presidente) della parte: « entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

Noi consideriamo questo un punto fondamentale del provvedimento, in quanto riteniamo che non sia assolutamente possibile introdurre con atto amministrativo limitazioni ai diritti politici e civili dei militari.

Con l'emendamento 5. 3 chiediamo di sopprimere la lettera *d*) di cui al terzo comma dell'articolo, in quanto riteniamo che i casi previsti nelle prime tre lettere siano già sufficienti ad individuare il campo di applicazione del regolamento. Per di più, alla lettera *d*) si usa una formulazione quanto mai confusa, che può dar luogo ad interpretazioni arbitrarie.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il regolamento di esecuzione della presente legge è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della difesa, sentite le Commissioni difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

5. 4. **Balzamo, Cicchitto, Savoldi.**

Dopo il secondo comma, aggiungere le parole: In ogni caso le norme che regolano l'esercizio di diritti e l'adempimento dei doveri soggettivi sono riservate alla legge ordinaria.

5. 5. **Balzamo, Cicchitto, Savoldi.**

Al quarto comma, sostituire le parole: e al dovuto riserbo sulle questioni militari *con le seguenti*: in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

5. 6. **Balzamo, Cicchitto, Savoldi.**

CICCHITTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCHITTO. L'emendamento Balzamo 5. 4, che si sviluppa poi logicamente nello emendamento Balzamo 5. 5, rappresenta un tentativo di fare in modo che il regolamento di esecuzione di questa legge venga sviluppato con l'intervento, per quanto possibile, delle Commissioni difesa e affari costituzionali. Sottolineiamo questa esigenza in quanto riteniamo utile che non vi sia un distacco tra il regolamento di attuazione e il Parlamento.

Ritengo poi opportuna una modifica della parte finale di questo emendamento, nel senso di sostituire le parole: « difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati » con le parole: « permanenti competenti per materia delle due Camere ».

Ad avvalorare questo primo emendamento, vi è poi l'emendamento Balzamo 5. 5, che riguarda un punto chiave del dibattito che si è svolto ed è frutto di una delle ragioni di fondo delle nostre perplessità nei confronti di questo disegno di legge.

A nostro avviso, infatti, tutta la parte di questo disegno di legge che riguarda lo esercizio di diritti e l'adempimento di doveri (e che è abbastanza estesa) deve essere delimitata dalla legge e non da un provvedimento amministrativo, perché altrimenti correremmo il rischio di far rientrare dalla porta quello che si vuol far uscire dalla finestra. Nel momento in cui, cioè, si cerca di introdurre elementi di democratizzazione nella struttura delle forze armate, di superare il carattere di corpo separato che esse hanno finora avuto, è indispensabile riaffermare il potere di intervento legislativo del Parlamento su tutta la parte riguardante i diritti e i doveri.

Secondo noi, si tratta di un'esigenza essenziale, se non si vuole che questo provvedimento venga vanificato in sede di intervento delle autorità amministrative e militari. Vogliamo, in altre parole, con questi due emendamenti, garantire un controllo effettivo e reale del Parlamento su tutta la parte riguardante, come ho già detto, i diritti e i doveri.

Per quanto riguarda l'emendamento Balzamo 5. 6, mi limito ad insistere per la sua votazione, dandolo per illustrato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire i commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto con i seguenti:

I militari sono tenuti all'osservanza delle norme del regolamento di disciplina militare dal momento dell'incorporazione a quello della cessazione del servizio attivo e fuori di questi limiti quando vestono l'uniforme.

L'uso dell'abito civile da parte dei militari è regolato da apposite norme.

5. 1. **Franchi, Pazzaglia, Bollati.**

L'onorevole Franchi ha facoltà di svolgerlo.

FRANCHI. Lo scopo di questo emendamento è di semplificare il testo dell'articolo in esame. A nostro giudizio, infatti, è strano che in una legge di princìpi – come l'avete voluta definire – si scenda nella indicazione di una casistica così dettagliata, soprattutto in una materia così delicata, in cui è indispensabile la chiarezza e la semplicità.

Con la dizione da noi proposta viene compresa ogni ipotesi e si evitano equivoci. In pratica, i militari sono tenuti all'osservanza del regolamento di disciplina militare, dal momento dell'incorporazione a quello della cessazione del servizio e, fuori da questi limiti, quando indossano l'uniforme. Abbiamo invece escluso l'applicabilità del regolamento in altre circostanze.

Per quanto riguarda l'uso dell'abito civile da parte dei militari, ci sembra opportuno prevedere solo che esso sia regolato da apposite norme, facendo così salve eventuali particolari esigenze di carattere militare: ci sembra cioé opportuno affermare il principio, salvo rinviare la concreta applicazione a norme specifiche.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: dà comunicazione, *con le seguenti:* comunica preventivamente; *e sostituire le parole:* dello schema, *con le seguenti:* lo schema.
5. 7.

Al quarto comma aggiungere, in fine, le parole: in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
5. 8.

L'onorevole relatore per la maggioranza intende svolgerli?

SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione*. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione*. La Commissione esprime parere contrario agli emendamenti Milani Eliseo 5. 2 e 5. 3. Ritengo di potermi esimere dallo spiegare ai colleghi i motivi di questa posizione contraria, che ritengo ben noti a tutti.

La Commissione esprime ugualmente parere contrario all'emendamento Balzamo 5. 4 che affronta un problema di notevole rilievo, quello dell'*iter* precedente all'emanazione del regolamento. Il parere negativo della Commissione su questo emendamento deriva dal fatto che esso tende, in certo modo, a stravolgere i princìpi fondamentali del sistema costituzionale che distinguono i poteri e le attribuzioni del potere esecutivo da quelli del potere legislativo. Siamo in materia regolamentare, e quindi di competenza prettamente governativa. Naturalmente nulla vieta che su questo punto il Parlamento esprima anch'esso un'opinione o che, dopo l'emanazione del regolamento di disciplina militare, esso possa entrare nel merito ed eventualmente modificare il rapporto fiduciario che lo lega al Governo. Ciò che, però, riteniamo inaccettabile, proprio da un punto di vista costituzionale, di difesa dei princìpi del sistema parlamentare vigente, è che precedentemente all'*iter* di emanazione del regolamento venga obbligatoriamente inserita una attività parlamentare. Qui il confine tra attività del potere legislativo e del potere esecutivo rischia di divenire non solo confuso, ma anche spostato rispetto ai limiti chiarissimi tracciati sia dal dettato costituzionale, sia dalla prassi correttamente seguita.

Per quanto riguarda l'emendamento Franchi 5. 1, la Commissione esprime parere egualmente negativo. Qui si tocca un altro dei punti fondamentali della legge, e cioè l'ambito di applicabilità del regolamento di disciplina militare, dei doveri ad esso connessi e delle sanzioni che ne conseguono.

Il punto di vista della Commissione (che in questo caso collima con l'originario testo governativo) è stato quello di limitare l'applicazione del regolamento al periodo del servizio militare, ovvero a tutti quei momenti in cui il militare, con il suo comportamento o la sua attività, viene in qualche modo ad incidere sulla efficienza, sulla funzionalità o anche sul decoro delle forze armate. Il regolamento di disciplina si applica, quindi, in tutti i casi in cui il militare è in servizio e quando compie attività strettamente connesse al servizio stesso ovvero quando indossa l'uniforme; in questo caso assume necessariamente dei doveri, in quanto un suo comportamento sbagliato potrebbe divenire lesivo della funzionalità e del decoro delle forze armate.

Al di fuori di questi limiti, che per altro abbracciano un'area piuttosto vasta della vita del militare, quando il cittadino che presta servizio sotto le armi agisce nella sfera della propria attività personale, quando compie una attività che non ha più niente a che vedere con la prestazione del servizio militare, quando quindi è al di fuori di tutto ciò che riguarda sia la attività, sia la rappresentanza delle forze armate stesse, in tutti questi casi non vediamo motivi perché si debba ritenere ancora applicabile il regolamento di disciplina, con gli obblighi e le sanzioni connesse. Ci sembra, invece, che in questi casi il militare rientri nella sfera della propria attività privata, riacquistando quella libertà di attività che è connaturale alla posizione di qualsiasi cittadino.

È per queste ragioni che la Commissione ha espresso sull'emendamento Franchi 5. 1 parere negativo; l'emendamento Balzamo 5. 5, invece, pone ancora il problema della riserva di legge, per cui anche per esso il parere della Commissione è negativo. Quanto all'emendamento Balzamo 5. 6, esso è accolto dalla Commissione, purché sia trasformato in emendamento aggiuntivo al quarto comma dell'articolo 5.

Raccomando infine alla Camera l'approvazione degli emendamenti della Commissione 5. 7 e 5. 8.

PRESIDENTE. Onorevole Cicchitto, accetta la proposta dell'onorevole relatore per

la maggioranza di trasformare l'emendamento Balzamo 5. 6 in emendamento aggiuntivo al quarto comma dell'articolo 5?

CICCHITTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

PASTORINO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è contrario agli emendamenti Franchi 5. 1, Milani Eliseo 5. 2 e 5. 3, Balzamo 5. 4 e 5. 5 per le stesse ragioni esposte dal relatore per la maggioranza; è invece favorevole agli emendamenti della Commissione 5. 7 e 5. 8 e all'emendamento Balzamo 5. 6 nel testo modificato che, per altro, viene a coincidere con l'emendamento 5. 8 della Commissione.

PRESIDENTE. Prima di passare ai voti, vorrei far presente all'onorevole Eliseo Milani che la Presidenza ritiene improponibile la parte finale del suo emendamento 5. 2, limitatamente alle parole: « entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

MILANI ELISEO. Ne prendo atto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo allora ai voti.

Onorevole Eliseo Milani, mantiene il suo emendamento 5. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo, nel testo così modificato?

MILANI ELISEO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Cicchitto, mantiene l'emendamento Balzamo 5. 4, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CICCHITTO. Sì, signor Presidente.

CORALLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORALLO. Il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento Balzamo 5. 4, che riprende una proposta già da noi avanzata in Commissione. Le preoccupazioni espresse dal collega Segni non ci turbano granché e riteniamo invece che sia estremamente opportuno sottoporre all'esame delle Commissioni parlamentari competenti lo schema di regolamento di disciplina militare, che tratta dei diritti e dei doveri di tutti i militari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Balzamo 5. 4, non accettato dalla Commissione, né dal Governo, con la modifica della parte finale suggerita dall'onorevole Cicchitto in sede di illustrazione di questo emendamento. Per chiarezza, il testo dell'emendamento Balzamo 5. 4 risulta del seguente tenore:

« Il regolamento di esecuzione della presente legge è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della difesa, sentite le Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ».

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

L'emendamento della Commissione 5. 7 è pertanto precluso dalla votazione testè effettuata.

Onorevole Franchi, mantiene il suo emendamento 5. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FRANCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Cicchitto, mantiene l'emendamento Balzamo 5. 5, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CICCHITTO. Sì, signor Presidente.

MARTORELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTORELLI. Il nostro voto contrario all'emendamento Balzamo 5. 5 merita una brevissima motivazione.

Noi riteniamo che questo emendamento non si discosti concettualmente dalle disposizioni contenute negli articoli 3 e 5 del disegno di legge, nel testo delle Commissioni riunite. Abbiamo già avuto modo di spiegare il nostro punto di vista e di illustrare come la riserva di legge sancita in Costituzione sia stata rispettata dal disposto dell'articolo 3, che attribuisce alla legge la limitazione nell'esercizio di taluni diritti e l'osservanza di particolari doveri, nonché dal disposto dell'articolo 5, che definisce il regolamento di disciplina militare come regolamento di esecuzione.

Questa è la lettera della legge e, per non fare « oscura glossa », annunciamo il nostro voto contrario all'emendamento Balzamo 5. 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Balzamo 5. 5.

(*È respinto*).

Onorevole Eliseo Milani, mantiene il suo emendamento 5. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MILANI ELISEO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 5. 8, accettato dal Governo, identico all'emendamento Balzamo 5. 6 nel testo modificato.

(*È approvato*).

LABRIOLA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA, *Relatore di minoranza*. Noi consideriamo in modo positivo la conclusione cui si è pervenuti sulla questione della procedura di approvazione dal regolamento di disciplina militare. Consideriamo positivo che in qualche modo sia stata conferita maggiore autorevolezza alla funzione del Parlamento in ordine a tale procedura. Non abbiamo invece condiviso le cosiddette preoccupazioni di carattere costituzionale, perché in questa legislatura, e anche in precedenza, si sono più volte attribuite al Parlamento funzioni che vanno al di là, onorevole Segni, della pura consultazione, come del resto ha testé deciso la Camera.

Tuttavia, noi dobbiamo confermare il nostro voto contrario al testo dell'articolo 5, così come viene a delinearsi per effetto della reiezione dell'emendamento Balzamo 5. 5, che precisava l'esistenza di una riserva di legge. Abbiamo chiesto che su questa opinione vi fosse un leale confronto, prima in Commissione e poi in Assemblea e, poiché dobbiamo registrare elementi di novità, vorrei molto brevemente soffermarmi su di essi, soprattutto per la preoccupazione che ci arreca l'esito negativo cui si è pervenuti in relazione alla questione da noi sollevata.

Abbiamo già detto all'inizio - e lo ripetiamo ora - che non abbiamo mai negata, anzi noi stessi per primi l'abbiamo affermata, la necessità che la disciplina dell'esercizio dei diritti e dell'adempimento dei doveri dei militari tenesse conto, in una comparazione di valori politici ed istituzionali, della peculiarità dei fini della difesa dello Stato. Non abbiamo mai inteso - e non intendiamo ora - equiparare la particolare disciplina al nostro esame a quella di altre categorie di lavoratori; però abbiamo anche sostenuto che questa diversa qualificazione e disciplina debba essere approvata con atto del Parlamento e non del Governo.

Devo dire che su questa questione abbiamo avuto una autorevole conferma anche ieri sera nella replica del ministro della difesa, il quale ha ammesso uno spazio di intervento del Parlamento in tema di regolamento di disciplina militare. Tuttavia egli ha ipotizzato, per attutire il contrasto che si era aperto su tale problema, uno spazio minore di quello da noi auspicato. Infatti - e qui vi è il contrasto - il ministro ha detto che il Governo si riserva un proprio potere di regolamentazione, non su aspetti estrinseci e formali della disciplina dei diritti e dei doveri dei cittadini militari, ma proprio sulle condizioni reali di tale disciplina. Si tratta quindi di una questione di principio sulla quale, mi pare, l'esito è stato

tale da non poter consentire, da parte nostra, né il voto favorevole né l'astensione. Siamo meno interessati a misurare – come ha fatto il ministro da un punto di vista diverso dal nostro, anche se rispettabile – la quantità di spazio che resta al Governo, di quanto non siamo interessati a mantenere una posizione di principio, che è tradizionale delle forze democratiche della sinistra, secondo cui la materia dell'esercizio dei diritti e dell'adempimento dei doveri dei cittadini, anche se militari, deve essere definita dal Parlamento con un atto legislativo.

Concludo, signor Presidente, dichiarando il voto contrario del gruppo socialista nei confronti di questo articolo, determinato non dalla fredda contemplazione di una questione costituzionale – che pure ha il suo peso –, ma per una chiara e limpida ragione politica.

BOZZI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Vorrei svolgere molto brevemente talune considerazioni, in particolare sul primo comma dell'articolo 5. Io immaginavo, sebbene non fosse detto esplicitamente nel comma stesso, che fosse implicita la necessità di acquisire il parere del Consiglio di Stato e che si dovesse passare successivamente per la registrazione il regolamento alla Corte dei conti. Mi sembrava che vi fosse la necessità di questo parere del Consiglio di Stato e della registrazione della Corte dei conti perché, ormai, questo tipo di regolamento era stato riportato nell'alveo dei regolamenti emanati dal Capo dello Stato a norma dell'articolo 87 della Costituzione. Dopo l'approvazione dell'emendamento Balzamo 5. 4, che rende obbligatorio il parere delle Commissioni parlamentari competenti, io mi domando – e domando alla Commissione e al Governo – se debba ancora essere acquisito il parere del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Onorevole relatore per la maggioranza?

SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione*. L'onorevole Bozzi ha sottolineato un punto di grande importanza che, del resto, era stato già discusso in sede di Commissione. I colleghi delle Commissioni riunite e del Comitato ristretto ricorderanno che su questo problema si registrò un parere unanime, secondo cui la normale procedura di approvazione del regolamento di disciplina militare non doveva essere in alcun modo derogata, dovendosi dunque acquisire il parere del Consiglio di Stato conformemente ai princìpi generali.

Ritengo, quindi, di poter tranquillizzare l'onorevole Bozzi, ribadendo a lui e a tutti i colleghi che, in materia, la Commissione non ha inteso derogare ai princìpi in vigore; non ha introdotto alcuna esplicita norma al riguardo solo perché la ha ritenuta superflua, ritenendo che le regole generali dovessero essere applicate anche alla fattispecie in esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

COCCIA, *Segretario*, legge:

« Le forze armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche.

Ai militari che si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 5 è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative.

I militari candidati ad elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambiente militare e in abito civile. Essi sono posti in licenza speciale per la durata della campagna elettorale.

Ferme le disposizioni di legge riguardanti il collocamento in aspettativa dei militari di carriera eletti membri del Parlamento o investiti di cariche elettive presso gli enti autonomi territoriali, i militari di leva o richiamati, che siano eletti ad una funzione pubblica, provinciale o comunale, dovranno, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere destinati ad una sede che consenta loro l'espletamento delle par-

ticolari funzioni cui sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si renda a ciò necessario ».

PRESIDENTE. Avverto che sull'emendamento Franchi 6. 1 è stata chiesta dal gruppo del MSI-destra nazionale la votazione a scrutinio segreto. Poiché tale votazione avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di 20 minuti previsto dall'articolo 49, quinto comma, del regolamento.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

I militari possono liberamente partecipare alle attività dei partiti politici, quando non si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 5.

6. 2. Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.

Al quarto comma, sopprimere le parole: compatibilmente con le esigenze di servizio.

6. 3. Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.

L'onorevole Eliseo Milani ha facoltà di svolgerli.

MILANI ELISEO. L'emendamento 6. 2 tende a delineare, in termini positivi, la possibilità per i militari di partecipare alla vita dei partiti politici, e quindi anche di iscriversi agli stessi.

L'articolo 6 è stato uno dei più dibattuti e discussi, dapprima, in sede di Commissione difesa e poi nell'ambito delle Commissioni riunite e del Comitato ristretto. Per quanto concerne la iscrizione a partiti politici da parte dei militari, esiste una esplicita riserva di legge, contenuta nell'articolo 98 della Costituzione, per altro mai attuata nel nostro paese. Non è, dunque, da trent'anni a questa parte, esistito divieto alcuno per i militari di iscriversi ai partiti politici. Si è tentato da parte della democrazia cristiana di introdurre tale divieto, ma si è trattato di un tentativo respinto da altre forze politiche, così da giungere alla formulazione dell'attuale secondo comma dell'articolo 6, formulazione che definirei « all'italiana ». In essa è detto che non si permette questa iscrizione, ma neppure la si proibisce. È, dunque, una formulazione confusa con, in più, un richiamo all'articolo precedente, che regola tutt'altra materia.

Con il nostro emendamento 6. 2 abbiamo inteso giungere ad una definizione molto più esplicita: diciamo che i militari possono liberamente partecipare alle attività dei partiti politici, quando non si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 5; quando, cioè, sono in servizio, in caserma, e così via. Ci è sembrato di risolvere in questa maniera il problema posto in ordine alla partecipazione dei militari alla vita dei partiti politici. Aggiungo che detto emendamento non è soltanto nostro, poiché nel corso dei lavori della Commissione un analogo emendamento era già stato presentato dal gruppo comunista e dal gruppo socialista.

Dicevo che, proponendo la modifica in questione, abbiamo ritenuto di impedire l'attuarsi della logica che consegue alla approvazione di un comma quale quello proposto dalla Commissione, logica che vede prevalere una certa visione delle istituzioni: non è impedito, non è permesso, ma occorre, in ogni caso, stare attenti ai passi che si compiono ed avere presente che, in qualche modo, una milizia politica può comportare conseguenze in ordine alla carriera, e così via. Insistiamo dunque perché tale nostro emendamento sia accolto, al fine di rendere l'intera situazione molto più limpida.

Per quanto concerne l'emendamento 6. 3, preciso che esso fa riferimento a quei militari che, avendo partecipato alle competizioni elettorali in qualità di candidati ed essendo risultati eletti, debbono a nostro avviso poter essere posti nella condizione di adempiere il mandato loro affidato. Il quarto comma dell'articolo 6 prevede questa situazione; ma è presente nella norma, come avviene anche in altre occasioni, un inciso (« compatibilmente con le esigenze di servizio ») che, come è fin troppo noto, consegna un potere arbitrario nelle mani delle autorità militari, dando luogo ad un effettivo impedimento per i militari che si trovano nelle condizioni indicate dalla norma in esame di esercitare le loro funzioni a tutti i livelli (Parlamento, consigli regionali, provinciali e comunali). Insistiamo quindi affinché venga accolto questo nostro

emendamento, che si propone di rendere effettivamente possibile ai militari l'adempimento del mandato ricevuto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

Ai militari che non sono in servizio di leva o richiamati in servizio temporaneo è fatto divieto di iscriversi a partiti politici e ad associazioni o organizzazioni che hanno attività o fini politici.

I militari in servizio di leva o richiamati in servizio temporaneo possono mantenere, all'atto della incorporazione, la iscrizione a partiti politici e ad associazioni ed organizzazioni che hanno attività o fini politici.

A tutti i militari, fino alla cessazione del servizio, è fatto divieto di partecipare ad attività politica, nonché di svolgere propaganda a favore o contro ideologie, partiti, associazioni e candidati politici.

6. 1. Franchi, Pazzaglia, Bollati.

L'onorevole Franchi ha facoltà di svolgerlo.

FRANCHI. Abbiamo chiesto, su questo emendamento, la votazione a scrutinio segreto in considerazione dell'importanza che riveste la norma al nostro esame. Con questo emendamento intendiamo ripristinare, nella sostanza e, in parte, nella forma, il testo del disegno di legge presentato dal Governo.

Sottolineare la contraddittorietà del testo dell'articolo 6 elaborato dalle Commissioni sembra addirittura superfluo. Nel primo comma si stabilisce infatti che le forze armate debbono, in ogni circostanza, mantenersi al di fuori delle competizioni politiche. I commi successivi smentiscono clamorosamente tali affermazioni. Si pensi infatti che il secondo comma stabilisce il divieto, per i militari che si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 5 (ci si riferisce a quella ben nota casistica di cui si è dianzi parlato), di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti e organizzazioni politiche. Ne consegue che, al di fuori delle ipotesi indicate, e cioè quando si trovi libero da attività di servizio, in luoghi non destinati al servizio, in abiti borghesi, il militare può partecipare a riunioni politiche, fino al punto di svolgere propaganda per i partiti e per i loro candidati e tenere comizi. Lascio giudicare a chi ascolta quanto sia coerente questa previsione con l'affermazione di principio contenuta nel primo comma!

La verità è che le forze politiche che hanno contribuito a formulare il testo delle Commissioni non hanno il coraggio di rinunziare formalmente al principio della apoliticità e della apartiticità delle forze armate, perché in caso contrario avrebbero compiuto un'operazione impopolare e avrebbero dovuto pagare un prezzo troppo alto. Ma l'aspetto più assurdo è che quelle forze politiche, accettando il principio nella forma, lo calpestano poi nella sostanza. Del resto, neppure il Governo aveva avuto il coraggio di stabilire certi divieti.

C'è poi da rilevare che la soppressione della norma che prevedeva il divieto della iscrizione a partiti politici per i militari di carriera pone un'ulteriore contraddizione, che deriva questa volta non dalle parole scritte, ma da ciò che non si dice. È evidente, infatti, che se non si afferma il principio del divieto, tale principio non sussiste. Ed allora, anche il principio della apoliticità e della apartiticità delle forze armate viene calpestato. Ma, del resto, l'affermazione contenuta nel primo comma dell'articolo 6, che postula l'esclusione delle forze armate dalle competizioni politiche « in ogni circostanza » è tale che non vi sarebbe stato bisogno di ricorrere alla casistica indicata dall'articolo 5. Se il divieto vale in ogni circostanza, infatti, non occorre certamente fare riferimento a quelle ipotesi.

Fuori di ogni equivoco, il nostro emendamento, molto sintetico, riprendendo la formula contenuta nel testo originario del disegno di legge, stabilisce che ai militari, che non siano in servizio di leva o richiamati in servizio temporaneo, è fatto divieto di iscriversi a partiti politici o ad organizzazioni che svolgono attività o perseguono fini politici. È questa l'unica garanzia per il conseguimento della necessaria efficienza delle forze armate, della necessaria imparzialità, e per il raggiungimento dei nobilissimi fini per i quali le forze armate occupano il loro posto tra le istituzioni dello Stato. Quanto ai militari di leva, invece, si prevede la possibilità di mantenere l'iscrizione ad un partito poli-

tico, se già l'avevano, ma il preciso divieto per tutti di partecipare ad azioni di propaganda (terzo comma).

Per i militari di carriera, cioè, divieto assoluto; per i militari di leva, possibilità di mantenere la precedente iscrizione; divieto per tutti i militari, fino alla cessazione del servizio, di partecipare ad attività politiche. Solo così si garantisce quel principio stabilito dal primo comma dell'articolo 6, che tutti insieme abbiamo voluto, della apartiticità e della apoliticità delle forze armate.

Su questo emendamento abbiamo chiesto la votazione per scrutinio segreto, perché ogni gruppo possa liberamente assumere in proposito le proprie responsabilità.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Ai militari che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del terzo comma dell'art. 4 è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative. In ogni caso è fatto divieto ai militari che svolgano le attività sopra previste di esibire la propria qualifica.

6. 4. Balzamo, Cicchitto, Savoldi.

Poiché i presentatori non sono presenti, s'intende che abbiano rinunziato allo svolgimento.

PANNELLA. Chiedo di parlare sugli emendamenti Milani Eliseo 6. 2 e 6. 3 e Franchi 6. 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Devo dire, signor Presidente, che l'intervento del collega Franchi ci ripropone, in realtà, un tentativo reazionario fatto dal Governo (di questo dobbiamo dare atto ai colleghi del Movimento sociale italiano: sono qui di nuovo a ribadire un tentativo governativo).

Mi sembra molto chiaro: quando si dice che le forze armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche, c'è una sola garanzia, collega Franchi, perché questo accada. In Grecia c'era il divieto di iscriversi ai movimenti politici; in Cile c'era il divieto di iscriversi ai movimenti politici; in Spagna, cinquant'anni fa, c'era il divieto di iscriversi ai movimenti politici. Che cosa vuol dire? Ovunque si tende a fare del militare un cittadino amputato delle sue idee, della possibilità di manifestare le proprie opinioni, della possibilità di far parte del tessuto sociale, lì le operazioni politiche di sfruttamento settario dell'esercito, fascista nel senso peggiore della parola, violento e assassino, sono storicamente possibili. La unica garanzia perché le forze armate non siano usabili in senso partigiano è che chi fa parte delle forze armate sia qualcosa di diverso da un suddito, da uno schiavo, da un ebete per imposizioni di diritto, ma sia un cittadino capace di dire « signorno » quando si tenta di usarlo, per un *golpe* o per funzioni di classe, in modo più evidente di quanto non accada già adesso nel nostro paese.

Ribadisco, quindi, la nostra posizione contraria proprio per quel che pretendeva di sostenere il collega Franchi: se si vuole che le forze armate siano indisponibili ai *golpe*, ad azioni di pretoriani, non dobbiamo avere dei pretoriani privi dei diritti civili, ma dobbiamo avere dei cittadini i quali siano iscritti ai partiti. Ma insomma, i partiti sono o non sono un valore costituzionale? Dovete riprendere il peggiore qualunquismo? Anche il Governo e la democrazia cristiana cadono in questo errore? Ma quante volte avete detto voi, quando vi siete iscritti alla democrazia cristiana, rispetto ai qualunquisti che non si iscrivevano, che associarsi ad un partito politico è potenziare la propria libertà, non rassegnarsi, invece, a ridurla per una volontà organizzativa?

Se allora l'associazione costituzionale in partiti potenzia – e non limita – la libertà del cittadino, la organizza, non la sacrifica, bisogna favorirla. Capisco come altri possano ritenere che essere iscritti ad un partito significhi divenire schiavi: vuol dire che costoro hanno questa idea del loro partito. Cosa volete? Hanno questa idea, non democratica, non moderna, non liberatoria, del proprio partito, e quindi non

vogliono che l'esercito abbia degli schiavi come loro stessi o come le persone che, come loro, hanno rinunciato...

FRANCHI. Ma questi sono cittadini che hanno i cannoni e i carri armati. Sono cittadini speciali!

PANNELLA. Quanto più un cittadino è armato di quelle cose comunque suicide per un popolo, che sono i cannoni e i carri armati, tanto più ho interesse a che quel cittadino non sia un suddito, ma qualcuno che nella sua vita, in ogni momento, vede crescere il proprio senso di responsabilità, attraverso una strutturale associazione alla gente, così come è.

Se volete, capovolgerei il concetto: non consentirei l'uso del cannone a chi non dimostrasse coscienza ed impegno democratico, e a chi, quindi, non fa parte, paradossalmente, di un partito, che costituisce un modo di esaltare la propria libertà organizzandola, invece di farne una scoria di tipo individualistico o di mera testimonianza o di mera carriera personale.

Senonché, signor Presidente, come accade in questa legge, che non è nulla – in parte è anticostituzionale, in parte è un'invenzione, in parte è « acqua calda » –, che riassume in forma di legge quella che dovrebbe essere una mozione di raccomandazione al Governo perché la smettesse di ignorare la violazione aperta, flagrante e quotidiana della Costituzione nelle caserme; quando si arriva agli enunciati del terzo comma dell'articolo 5 – al quale si continua a tornare –, si toglie nei fatti quello che in pseudodiritto, in diritto intermedio fra quello costituzionale e quello immediatamente positivo, ci sembra di lasciare.

Tra l'altro, in questa maniera, quando il soldato può andare in uniforme? Ho l'impressione che il generale possa non indossare l'uniforme sempre, mentre altri, la truppa, la debbono indossare sempre o quasi sempre, se non vado errato.

Questa legge, nelle pieghe del suo fiscalismo, contiene – l'ho già detto ieri – delle norme ridicole, risibili, grottesche, come quella secondo la quale non si può parlare di politica in caserma, quando, in questo caso, ogni cosa può essere ricondotta alla politica. È una legge – diciamolo pure – velleitaria ed ipocrita, ed in questa parte un'opera doverosa hanno fatto i compagni di democrazia proletaria, proponendo chiaramente quello che si dice invece di voler consentire, e cioè che il militare può essere iscritto ai partiti politici, mentre, in termini di diritto positivo, avete o state prevedendo con questa legge dei presupposti in base ai quali il Governo potrà fare un tipo di regolamento nel quale si preveda che in teoria si può essere iscritti ad un partito politico, ma che in pratica, se si esercitano i propri diritti essendo militari, in uniforme per esempio, o nella mensa, o prendendo il caffè o commentando il telegiornale, si è passibili non del regolamento di disciplina, ma di aver violato norme del codice penale militare che, unanimemente, tranne eccezioni, nessuno di voi ha voluto toccare.

Torno a ripetere che stiamo facendo un lavoro grottesco e stupido, beneamato dal collega Franchi, che vuol fondare, in omaggio al nuovo corso, l'ordine pubblico in Italia non più sul codice Rocco, Reale, Bonifacio o magari Coccia, ma sul codice penale militare, magari di guerra: non ho ben capito l'altro giorno che cosa l'onorevole Franchi proponeva affinché venisse posto un po' d'ordine nel nostro paese.

Signor Presidente, la ringrazio di avermi consentito di riassumere un duplice intervento, annunciando il perché del nostro voto contrario alla pretesa di riesumare le posizioni del ministro Lattanzio da parte del collega Franchi – giusto *speaker* per lei, signor ministro – e il nostro voto favorevole agli emendamenti presentati dai colleghi di democrazia proletaria.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione*. Vorrei cogliere la occasione per esporre il pensiero della Commissione circa il fatto di suggerire all'onorevole Pannella, con tutti i gravi problemi che abbiamo dinanzi, di occuparsi di questioni che la Camera deve ancora decidere, e non di problemi che ormai sono assolutamente superati. La questione della iscrizione dei militari di carriera a partiti politici è un problema che legittimamente è stato riproposto dall'onorevole Franchi, ma, per quanto attiene alla posizione del Governo, è un problema che è – nel senso auspicato dall'onorevole Pannella – ampiamente superato, perché il Governo ha espresso parere favorevole alla propo-

sta di alcuni gruppi politici e della Commissione di non legiferare espressamente sull'argomento. Vorrei quindi tranquillizzare l'onorevole Pannella su queste sue posizioni.

PANNELLA. Io sono intervenuto sulla proposta Franchi !

SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione.* Né posso fare a meno di ricordare al collega che quando parla di palese violazione di diritti costituzionali dovrebbe prendersela, eventualmente, con il Costituente e non con il Governo o con il Parlamento, perché la possibilità di vietare ai militari l'iscrizione ai partiti politici è prevista dall'articolo 98 della Costituzione; quindi, qualora si fosse introdotta una norma di questo genere, che può essere certo discutibile nel merito, ma non può essere assolutamente discutibile sotto il profilo della costituzionalità, non si sarebbe fatto altro che esercitare un potere che la Costituzione ha eventualmente delegato al legislatore ordinario. Ciò premesso, devo dire che la Commissione esprime parere contrario allo emendamento Milani Eliseo 6. 2, perché la disciplina dei limiti entro i quali i militari possono espletare liberamente attività politica trova già in altre norme, sempre di questa legge, una più compiuta e minuta regolamentazione.

Circa l'emendamento Franchi 6. 1, devo dire che esso tratta un tema che riguarda senza dubbio un punto centrale di questa legge, cioè il problema dell'attività politica dei militari e, inevitabilmente, anche quello della eventuale politicizzazione delle forze armate; ma desidero sottolineare che la preoccupazione di evitare qualunque politicizzazione di queste istituzioni – fatto che potrebbe certamente rappresentare un pericolo, e grave, per esse – è una preoccupazione che il Governo ha sempre avuto, che ha sempre avuto – mi consentano i colleghi – la democrazia cristiana, e che mi sembra abbia trovato un'eco del tutto favorevole nella Commissione; è una preoccupazione che ha trovato una espressione proprio nel fatto che l'esercizio delle attività politiche da parte dei militari è stato consentito solo quando essi siano fuori dell'attività di servizio e dell'espletamento dei loro compiti istituzionali. Si è ritenuto, invece, opportuno non entrare espressamente nella materia della iscrizione ai partiti politici da parte dei militari di carriera; cioè si è ritenuto opportuno – su questo vi è stata una lunga discussione in Commissione – non legiferare in materia e lasciare, quindi, sostanzialmente immutata l'attuale situazione legislativa, che non prevede alcuna disposizione espressa su questo argomento. Questa decisione è stata adottata con voto largamente maggioritario della Commissione; i motivi sono stati quelli ampiamente espressi in quella sede ed ancora ieri e avant'ieri nel corso della discussione sulle linee generali, e sono quelli che hanno portato oggi al parere contrario della Commissione all'emendamento Franchi 6. 1.

Sull'emendamento Balzamo 6. 4 la Commissione esprime ugualmente parere contrario, in quanto tale emendamento sarebbe restrittivo rispetto a tutte quelle ipotesi che la Commissione ritiene pericolose, qualora si consentissero attività politiche da parte dei militari. Anche in questo caso, perciò, la Commissione esprime parere contrario, come parere contrario esprime sugli emendamenti Milani Eliseo 6. 2 e 6. 3.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PASTORINO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Eliseo Milani, mantiene il suo emendamento 6. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MILANI ELISEO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Franchi, mantiene il suo emendamento 6. 1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo ?

FRANCHI. Sì, signor Presidente.

CAVALIERE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALIERE. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Franchi 6. 1, inteso ad introdurre in questa legge il divieto per i militari di carriera di iscriversi a partiti politici.

Già nell'intervento di ieri, in sede di discussione sulle linee generali, ho ampiamente motivato il mio punto di vista in proposito, sottolineando tutti i pericoli che derivano dalla possibilità per i militari di carriera di iscriversi ai partiti e di fare quindi per essi propaganda.

Ho anche sottolineato che l'autorizzazione a tenere conferenze in materia politica e quella a far circolare nelle caserme pubblicazioni di tutte le specie – e quindi anche di natura eversiva – costituiscono un serio pericolo per l'efficienza delle forze armate e per la credibilità che esse debbono avere per l'espletamento delle loro funzioni, non soltanto per la difesa della patria in guerra, ma anche per la protezione delle libere istituzioni previste dalla nostra Costituzione.

Ecco perché confido, nel preannunciare il mio voto favorevole, che altri colleghi vogliano seguire il mio esempio, tanto più che, approvando l'emendamento in questione, non si farebbe altro che ripristinare la norma contenuta nel testo originario del disegno di legge governativo.

Mi auguro che la Camera voglia approvare questo emendamento, senza tenere conto di chi lo ha presentato, perché in questo modo si farà opera veramente meritoria e il Parlamento sarà all'altezza non soltanto dei suoi compiti, ma, mi si consenta di dirlo, anche dei tempi che attraversiamo.

PRESIDENTE. Ricordo che su questo emendamento è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto da parte del gruppo del MSI-destra nazionale.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Franchi 6. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . 364
Maggioranza 183

Voti favorevoli . . . 37
Voti contrari . . . 327

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
Achilli
Adamo
Aiardi
Alborghetti
Aliverti
Allegra
Amalfitano
Amarante
Ambrosino
Amendola
Andreotti
Angelini
Antoni
Arfè
Armato
Arnone
Ascari Raccagni
Bacchi
Baghino
Baldassari
Baldassi
Balzamo
Bambi
Bandiera
Baracetti
Barbarossa Voza M. Immacolata
Bardelli
Bartolini
Bassetti
Bassi
Battino Vittorelli
Belardi Merlo
Belci
Belussi Ernestina
Berlinguer Giovanni
Bernardi
Bernardini
Bernini
Bertani Eletta
Bertoli
Biamonte
Bianchi Beretta Romana
Bianco
Bini
Bisignani
Bocchi
Bodrato
Boffardi Ines
Bolognari
Bonalumi
Bonifazi
Borruso
Bortolani
Bosi Maramotti Giovanna
Bottarelli
Bottari Angela Maria
Bozzi
Branciforti Rosanna
Bressani
Brini
Brocca
Broccoli
Buro Maria

Buzzoni
Caiati
Calaminici
Campagnoli
Cantelmi
Canullo
Cappelloni
Carandini
Cardia
Carelli
Carenini
Carlassara
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carlotto
Carmeno
Caroli
Carrà
Carta
Caruso Antonio
Caruso Ignazio
Casadei Amelia
Casalino
Casapieri Quagliotti Carmen
Casati
Cassanmagnago Cerretti M. Luisa
Castellucci
Castiglione
Castoldi
Cattanei
Cavaliere
Cazora
Cecchi
Ceravolo
Cerra
Cerrina Feroni
Chiarante
Chiovini Cecilia
Ciannamea
Cicchitto
Cirasino
Cirino Pomicino
Citaristi
Citterio
Ciuffini
Coccia
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba
Colonna
Colucci
Colurcio
Compagna
Conchiglia Calasso Cristina
Conte
Conti
Corallo
Corradi Nadia
Costamagna
Cravedi
Cuffaro
Cuminetti
D'Alessio
Da Prato
De Carneri
De Carolis
De Cinque
De Cosmo
De Gregorio
Del Castillo
Delfino
Del Pennino
De Poi
Di Giannantonio
Di Giulio
Di Nardo
Dulbecco
Erminero
Esposto
Fabbri Seroni Adriana
Facchini
Faenzi
Felicetti
Felici
Felisetti
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fioret
Formica
Fornasari
Forni
Forte
Fortuna
Foschi
Fracanzani
Fracchia
Franchi
Furia
Fusaro
Galasso
Galloni
Garbi
Gasco
Gatti
Gava
Giadresco
Giannantoni
Giannini
Giordano
Giovagnoli Angela
Giovanardi
Giuliari
Giura Longo
Goria
Gorla
Gottardo
Gramegna
Granati Caruso Maria Teresa
Grassi Bertazzi
Grassucci
Gualandi
Guasso
Guerrini
Guglielmino
Gunnella
Ianni
Kessler
Labriola
Lamanna
Lamorte
La Penna
La Torre
Lattanzio
Lauricella
Libertini
Lo Porto
Lobianco
Lodolini Francesca
Lombardo
Lussignoli
Maggioni
Magnani Noya Maria
Magri
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Mannuzzu
Marabini
Margheri
Marraffini
Martini Maria Eletta
Martino
Martorelli
Marzano
Marzotto Caotorta
Masiello
Mastella
Matrone
Matta
Mazzola
Mazzotta
Menicacci
Merolli
Meucci
Mezzogiorno
Miana
Miceli Vincenzo
Miceli Vito
Milani Armellino
Milani Eliseo
Millet
Mirate
Monteleone
Mora
Morini
Moro Dino
Moro Paolo Enrico
Moschini
Napolitano
Natta
Nespolo Carla
Niccoli
Nicolazzi
Noberasco
Novellini
Nucci
Olivi
Orione
Orlando
Orsini Bruno
Ottaviano

Pagliai Amabile Morena
Palopoli
Pani
Papa De Santis Cristina
Patriarca
Pazzaglia
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio
Pellegatta Maria Agostina
Perantuono
Perrone
Petrella
Petrucci
Pezzati
Piccinelli
Pisicchio
Pisoni
Pochetti
Porcellana
Portatadino
Postal
Prandini
Pratesi
Preti
Pucci
Pumilia
Quarenghi Vittoria
Quattrone
Quercioli
Radi
Raffaelli
Raicich
Ramella
Rende
Ricci
Riga Grazia
Robaldo
Rocelli
Rosati
Rosini
Rosolen Angela Maria
Rossino
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rumor
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Sabbatini
Salomone
Salvato Ersilia
Sandomenico
Sanese
Sangalli
Santagati
Santuz
Sanza
Sarri Trabujo Milena
Savino
Sbriziolo De Felice Eirene
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi
Sedati
Segni
Segre
Servadei
Servello
Sgarlata
Sicolo
Sinesio
Sobrero
Spagnoli
Sponziello
Squeri
Stefanelli
Stella
Tamburini
Tani
Tantalo
Tassone
Tedeschi
Terranova
Terraroli
Tesi
Tesini Aristide
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Todros
Tombesi
Toni
Torri
Tortorella
Tozzetti
Tremaglia
Urso Salvatore
Vagli Maura
Vecchiarelli
Vecchietti
Venegoni
Vernola
Villari
Vincenzi
Zambon
Zaniboni
Zavagnin
Zolla
Zoppetti
Zoppi
Zoso
Zuech
Zurlo

Sono in missione:

Antoniozzi
Bava
Colombo
Degan
Evangelisti
Malfatti
Martinelli
Mazzarino
Venturini

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Balzamo, mantiene il suo emendamento 6. 4 non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

BALZAMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Eliseo Milani, mantiene il suo emendamento 6. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MILANI ELISEO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

COCCIA, *Segretario*, legge:

« Sono vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste

dal successivo articolo 18; queste, in ogni caso, devono essere autorizzate.

Fuori dei predetti luoghi sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualifichino come tali o che siano in uniforme ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

I militari possono riunirsi liberamente senza preavviso e autorizzazione anche nell'ambito dei luoghi militari, fuori dell'orario di servizio, per svolgere attività e trattare argomenti che non siano esplicitamente vietati dalla legge.

7. 2. Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.

Al primo comma, sopprimere le parole: queste, in ogni caso, devono essere autorizzate.

7. 3. Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Fuori dai predetti luoghi non sono vietate assemblee e adunanze di militari.

7. 4. Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.

L'onorevole Eliseo Milani ha facoltà di svolgerli.

MILANI ELISEO. L'emendamento 7. 2 è diretto ad affermare il principio, che ha anche un valore pratico, per cui anche nei luoghi militari è possibile riunirsi e discutere.

Dal punto di vista pratico, noi auspichiamo che venga introdotta la distinzione tra luoghi militari e momenti specifici in cui si esercita il servizio militare. Ad esempio, una cosa è la polveriera, il deposito di armi, o il campo di esercitazioni – luoghi classicamente riferiti al servizio – e altra cosa è la caserma. Infatti, anche all'interno della caserma, vi possono essere delle distinzioni; ad esempio, per gli ufficiali è possibile dormire fuori dalla caserma, in alloggi privati, ai militari di truppa è fatto obbligo di dormire in caserma.

Questa distinzione è di fatto già nelle cose. Pertanto, per luoghi militari, intendiamo non solo quelli dove si esercita il servizio militare, ma dove è possibile anche svolgere attività collaterali. Ci sembra opportuno quindi indicare la possibilità per i militari di utilizzare certi luoghi, propri dell'organizzazione militare, per svolgere attività e trattare argomenti che non siano esplicitamente vietati dalla legge, senza che per ciò vi sia autorizzazione alcuna. Si intende che con questo vogliamo dilatare la possibilità per i militari di godere dei diritti politici e civili.

L'emendamento 7. 3 da me presentato con altri colleghi tende ad eliminare una contraddizione che a mio avviso sussiste al primo comma dell'articolo 7, laddove si afferma che « sono vietate le riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste dal successivo articolo 18 », precisando inoltre che queste ultime, « in ogni caso, devono essere autorizzate ».

Le riunioni previste all'articolo 18 sono quelle degli organismi di rappresentanza che hanno il potere di autoconvocarsi per iniziativa della presidenza o di un quinto dei loro componenti

Riconoscere questa possibilità di autoconvocazione e prevedere poi che l'autorità militare possa non consentire le riunioni nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, significa limitare pesantemente le possibilità delle rappresentanze di svolgere le proprie funzioni. Di qui la proposta di sopprimere al primo comma la previsione della necessità dell'autorizzazione.

L'emendamento 7. 4 tende invece a sostituire il secondo comma dell'articolo 7. La dizione che avevamo proposto era la seguente: « fuori dai predetti luoghi non sono vietate assemblee e adunanze di militari non in divisa ». Le parole « non in divisa » le avevamo aggiunte per venire incontro ad esigenze prospettate in sede di Commissione. A noi importa sottolineare sostanzialmente la necessità che fuori dall'ambiente militare, i militari possono riunirsi.

La dizione del secondo comma dell'articolo 7 nel testo della Commissione ci appare ambigua soprattutto quando precisa che sono vietate quelle assemblee o adunanze di militari che si qualifichino come tali. In pratica, in questo modo, i militari

potranno riunirsi purché non dichiarino di essere militari.

Con il testo da noi proposto invece, tendiamo a riconoscere la possibilità che queste riunioni abbiano luogo sempre, beninteso, purché i militari non indossino la divisa.

Qualcuno ha contestato questa ipotesi con l'argomento che così facendo si dà spazio alle destre per estendere la loro influenza all'interno delle forze armate. A mio giudizio invece, con questo articolo ed in particolare con il comma in oggetto si vuole colpire di fatto quanto di non istituzionale e di democratico è venuto avanti in questi anni all'interno delle forze armate. Intendo riferirmi ai coordinamenti democratici dei sottufficiali, dei soldati, eccetera.

Per queste ragioni noi riteniamo che, se si vuole garantire il godimento dei diritti civili e politici ai militari, sia necessario accettare le modifiche da noi proposte.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Sono vietate, altresì, assemblee o adunanze di militari fuori delle predette sedi salvo specifiche autorizzazioni.

7. 1. **Franchi, Pazzaglia, Bollati.**

L'onorevole Franchi ha facoltà di svolgerlo.

FRANCHI. Sotto l'apparenza di una legge repressiva, questa in oggetto è invece una delle più permissive tra le tante che il Parlamento approva. Formalmente all'articolo 7 si vietano tante cose, ma basta leggere tutto l'articolo per comprendere che, invece, è tutto consentito.

Mi chiedo che cosa significhi affermare che sono vietate le assemblee di militari che si qualifichino come tali. Meglio sarebbe, come ha rilevato giustamente il collega che mi ha preceduto, affermare esplicitamente che si vogliono consentire queste riunioni, piuttosto che ipocritamente affermare che si vietano per poi invece consentirle.

Il generale in borghese, magari una figura notissima, con la fotografia su tutti i giornali, che non si qualifica come tale potrà quindi tenere tutte le riunioni che vuole. Che significa questo? Ecco perché nel nostro emendamento proponiamo la previsione di un divieto: « Sono vietate assemblee o adunanze di militari fuori delle predette sedi, salvo specifiche autorizzazioni ». Poniamo, almeno, questa riserva e questa garanzia.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo la parola: qualifichino *aggiungere la seguente:* esplicitamente.

7. 5. **Balzamo, Cicchitto, Savoldi.**

L'onorevole Cicchitto, cofirmatario di questo emendamento, ha facoltà di svolgerlo.

CICCHITTO. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 7? Vorrei chiedere al relatore di illustrare, nel contempo, anche il seguente emendamento della Commissione:

Al primo comma sostituire la parola: « autorizzate » *con le seguenti:* « concordate con i comandi competenti ».

7. 6.

SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione.* La Commissione esprime parere contrario all'emendamento Milani Eliseo 7. 2. L'emendamento Milani Eliseo 7. 3, invece, mira a precisare un principio già implicito nella normativa precedente, cioè che gli organi di rappresentanza possono riunirsi nei luoghi di servizio. Naturalmente, per esigenze di ordine tecnico e logistico debbono concordare con i comandi e le autorità competenti l'ora e le modalità dello svolgimento di queste riunioni. Tuttavia, compatibilmente con queste esigenze, resta fermo il diritto di riunirsi in questi luoghi. Questo concetto è stato meglio esplicitato nell'emendamento della Commissione 7. 6 che, sostanzialmente, assorbe l'emendamento 7. 3 dell'onorevole Milani e che raccomando alla approvazione della Camera.

Esprimiamo invece parere negativo all'emendamento Milani Eliseo 7. 4, poiché

lo riteniamo superfluo in quanto le riunioni di militari, purché non in divisa, sono consentite dalla normativa attualmente in vigore. Parere ugualmente negativo esprimiamo sull'emendamento 7. 1 dell'onorevole Franchi poiché riteniamo che, con le cautele poste da questa legge, non vi sia motivo per vietare le riunioni dei militari.

Esprimiamo parere favorevole all'emendamento Balzamo 7. 5 poiché mira ad una più precisa definizione della norma. Raccomando infine all'approvazione della Camera l'emendamento 7. 6 della Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 7?

PASTORINO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è contrario agli emendamenti Franchi 7. 1, Milani Eliseo 7. 2 e 7. 4, mentre è favorevole all'emendamento Balzamo 7. 5 e a quello 7. 6 della Commissione che assorbe l'emendamento Milani Eliseo 7. 3.

PRESIDENTE. Onorevole Eliseo Milani, mantiene i suoi emendamenti 7. 2, 7. 3 e 7. 4, il primo e l'ultimo dei quali non sono stati accettati dalla Commissione né dal Governo, mentre il secondo può ritenersi assorbito dal concorrente emendamento della Commissoine 7. 6?

MILANI ELISEO. Insisto per la votazione degli emendamenti 7. 2 e 7. 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Milani Eliseo 7. 2.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 7. 6 della Commissione (da considerarsi assorbente del concorrente emendamento Milani Eliseo 7. 3), accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Milani Eliseo 7. 4.

(*È respinto*).

Onorevole Franchi, mantiene il suo emendamento 7. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FRANCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Balzamo 7. 5, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

COCCIA, *Segretario*, legge:

« I militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali.

I militari in servizio di leva e quelli richiamati in temporaneo servizio, iscritti ad associazioni sindacali prima dell'incorporazione o del richiamo, possono permanere associati, ma è fatto loro divieto di svolgere attività sindacale quando si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 5.

Salvo i casi contemplati nel primo comma del presente articolo, i militari possono aderire ad associazioni costituite fra cittadini. I militari che non sono in servizio di leva o richiamati in temporaneo servizio devono informare l'autorità militare di eventuali cariche sociali ad essi affidate.

La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del ministro della difesa ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: iscritti ad associazioni sindacali prima dell'incorporazione o del richiamo possono permanere associati *con le seguenti*: possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni sindacali di categoria.

8. 8.

Sopprimere il terzo comma.

8. 9.

L'onorevole relatore per la maggioranza intende svolgerli?

SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione.* Mi riservo di illustrarli in sede di parere sugli altri emendamenti presentati all'articolo 8.

PRESIDENTE. È stato presentato altresì il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

I militari hanno diritto di associarsi liberamente per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge.

Nell'ambito delle associazioni liberamente costituite tra i militari è loro dovere evitare che la attività di tali associazioni pregiudichi l'assolvimento dei fini delle forze armate.

In ottemperanza all'articolo 39 della Costituzione e alla legge 23 marzo 1958, n. 367, di ratifica delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, viene garantita ai militari la possibilità di costituire associazioni a carattere sindacale o di aderire ad altre associazioni sindacali.

8. 3. Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.

L'onorevole Eliseo Milani ha facoltà di svolgerlo.

MILANI ELISEO. L'emendamento in sostanza si illustra da sé. Noi intendiamo affermare qui un principio generale: la possibilità anche per i militari di organizzarsi in sindacato. Non è questa una cosa che può fare scalpore per lo meno per forze politiche che si sono sempre attenute a certe indicazioni: ad esempio, nell'ambito della NATO. Noi sappiamo che il segretariato della NATO ha già approvato l'idea che nell'ambito dei singoli reparti che fanno parte delle forze armate della NATO si possano costituire dei sindacati, e in alcuni paesi i sindacati esistono.

Noi con questo non vogliamo tanto auspicare che nasca questo sindacato, ma non comprendiamo perché questa possibilità debba essere limitata. Per queste ragioni abbiamo voluto affermare questo diritto e questa possibilità anche per i militari italiani. Comprendiamo che ci sono dei rischi e dei pericoli, che elementi di corporativismo possano intervenire e orientare la nascita di un eventuale sindacato in un certo modo. Questo non significa però che sia opportuno vietarlo per legge; questi pericoli infatti, se esistono, vanno combattuti con altri mezzi, e soprattutto sul piano politico.

PANNELLA. Chiedo di parlare sull'emendamento Milani Eliseo 8. 3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Io credo che questo sia uno dei temi centrali di questa legge, che dovrebbe essere di attuazione e che in realtà è di grave limitazione e di attacco a certi principi costituzionali.

Opportunamente, i compagni di democrazia proletaria hanno ricordato che la legge 23 marzo 1958, di ratifica delle convenzioni della Organizzazione internazionale del lavoro, garantisce ai militari la possibilità di costituire associazioni a carattere sindacale o di aderire ad altre associazioni sindacali.

Su questo argomento stiamo assistendo ad uno scontro, limitato a gruppi minoritari di questa Assemblea, che partono da due posizioni culturali e ideologiche opposte. Quanto più per noi il cittadino militare sente il dovere, e non solo il diritto, di associarsi e di sindacalizzarsi come ogni altro cittadino, tanto più potrà dare il contributo democratico e costituzionale connesso al suo giuramento. Quanto meno l'esercizio dei diritti civili (cioè politici e sindacali) del cittadino militare sarà consentito dalla legge e dal regolamento di attuazione (che saranno in realtà una legge ed un regolamento di negazione), tanto più noi assisteremo al potenziarsi in prospettiva di quelle situazioni delle quali molto spesso anche voi avete dovuto lamentarvi o celarvi dietro la giustizia della Corte di cassazione.

Mi sembra pertanto che ci troviamo nel momento centrale delle scelte su questi principi di attuazione: inibire al cittadino militare i diritti sindacali, per un democratico che non voglia mettersi ancora all'ombra dei vecchi paraventi giacobini (che sono divenuti poi spesso anche fascisti), significa sostanzialmente rinunciare a quell'esercito di popolo, a quell'esercito di cittadini e di democratici dei

quali si continua a parlare. Democratico non è un « nastrino » da aggiungere sul petto del soldato, per avventura comunista o socialista o radicale: un cittadino - soldato democratico è colui che esercita quotidianamente con pienezza i diritti e i doveri democratici. Per un democratico, l'associarsi sindacalmente, anche a partire dalle sue qualifiche, dalle sue attività di lavoro, è non un diritto, ma un dovere.

Circa questa concezione ideologica e culturale, invece, di un esercito che è assicurato alla democrazia, quanto più limitiamo i diritti tradizionali e generali del cittadino soldato, diritti che si riconoscono a tutti gli altri lavoratori, tanto più creiamo premesse per avere nell'esercito, attraverso i ridotti diritti di riunione politica, una associazione di para-difesa degli interessi del cittadino militare, che probabilmente, per tutte le cautele che sono state da questa parte accettate, si risolverà in un cuneo del regime di classe militare e militarista vigente all'interno delle forze armate, e che si vorrebbe democratizzare con questa legge. Personalmente, ritengo che la situazione che si è già creata di fatto sia migliore di questa pseudoconcezione di rappresentanza che in realtà viene elargita, per occupare lo spazio proprio del sindacato, spazio che state rapinando ai cittadini militari, per dar loro in cambio, invece, questa struttura funzionale, che non può che funzionare come meccanismo corporativo di destra, ampiamente ipotecato dalle inibizioni ad una piena esplicazione delle proprie manifestazioni di pensiero democratico e, quindi, anche sindacali.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali.

8. 4. **Balzamo, Cicchitto, Savoldi.**

Sopprimere il secondo comma.

8. 5. **Balzamo, Cicchitto, Savoldi.**

Al terzo comma, sopprimere le parole: Salvo i casi contemplati nel primo comma del presente articolo.

8. 6. **Balzamo, Cicchitto, Savoldi.**

CICCHITTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCHITTO. Con l'emendamento Balzamo 8. 4 rileviamo la singolare contraddizione che emerge dal fatto che mentre il dettato costituzionale poteva offrire - e poco fa ne ha dato atto l'onorevole Segni - la possibilità di vietare la milizia nei partiti politici, per l'associazione sindacale o professionale, la Costituzione non prevede tale divieto. A nostro avviso, il voler introdurre questo divieto, significa marcare una rigidità della legge rispetto all'esercizio di una serie di diritti democratici essenziali. Ciò costituisce una scelta sbagliata.

Noi vogliamo introdurre una modifica all'articolo 8, per rispondere alla logica di consentire una realtà associativa, la quale, a nostro avviso, non rappresenterebbe affatto una disgregazione nel settore delle forze armate, ma un momento di esplicazione di un diritto di libertà. Ciò non è vietato dalla Carta costituzionale e, quindi, in una realtà di sviluppo democratico, tale principio dovrebbe essere mantenuto.

L'emendamento Balzamo 8. 5 è una diretta conseguenza del primo, e quindi lo diamo per illustrato.

Ritiriamo invece l'emendamento Balzamo 8. 6.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: quando si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 5, *con le seguenti:* Tale divieto è esteso anche ai militari non in servizio di leva o richiamati in servizio temporaneo.

8. 1. **Franchi, Pazzaglia, Bollati.**

Al terzo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:

I militari devono preventivamente informare l'autorità militare della designazione a cariche sociali.

8. 2. **Franchi, Pazzaglia, Bollati.**

L'onorevole Franchi ha facoltà di svolgerli.

FRANCHI. Anche in questo caso vale il discorso che abbiamo fatto per gli articoli

precedenti: sotto l'apparenza di divieti si procede invece alle massime concessioni all'insegna della massima permissività. Dopo l'affermazione drastica, infatti, che fa pensare ad un divieto assoluto di qualsiasi attività sindacale, si dice che ai militari in servizio di leva è fatto « divieto di svolgere attività sindacale quando si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 5 ». Anche in questo caso siamo di nuovo di fronte alla famigerata casistica, ad un sistema di procedere statuendo per esclusione. In realtà non si vieta, ma si concede: questa è la sostanza.

A noi preme rilevare che anche questo articolo è permissivo perché si stabilisce la possibilità di svolgere attività sindacale per i militari di leva, quando si trovino nelle condizioni diverse da quelle previste dal terzo comma dell'articolo 5.

Da tali constatazioni deriva il nostro emendamento 8. 1 che prevede il divieto di svolgere attività sindacale, senza possibilità di equivoci, per tutti i militari, con la estensione, quindi, anche ai militari non in servizio di leva o richiamati in servizio temporaneo. Questo nostro atteggiamento è in coerenza con l'affermazione del principio della apoliticità e della apartiticità delle forze armate e quindi, conseguentemente, anche del divieto di svolgere attività sindacale che porterebbe fatalmente alla sindacalizzazione delle forze armate.

Diamo per svolto il nostro emendamento 8. 2.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

In obbedienza alla Costituzione i militari non possono iscriversi o frequentare associazioni segrete o che comunque abbiano nelle loro attività un carattere paramilitare; all'atto del loro ingresso nelle forze armate i militari di leva o quanti richiamati in temporaneo servizio debbono informare l'autorità militare delle associazioni segrete o aventi carattere paramilitare alle quali fossero stati iscritti o fossero iscritti impegnandosi a cessare ogni loro partecipazione a queste associazioni per tutto il periodo della loro appartenenza alle forze armate.

8. 7. **Costamagna.**

L'onorevole Costamagna ha facoltà di svolgerlo.

COSTAMAGNA. Con questo emendamento intendo esprimere il mio pensiero sulla « malapianta » delle associazioni segrete tra gli ufficiali. Non ha senso che gli ufficiali delle forze armate debbano far carriera attraverso protezioni aventi carattere segreto e che si riparano dietro pseudotradizioni liberali. Mi sembra anche che la mia proposta possa mirare ad evitare il sorgere e il pullulare di questi fantomatici comitati di coordinamento democratico. Se le « logge » possono essere indice di « accriccamento », questi comitati sono chiaramente segreti e tendono ad incitare all'ammutinamento ed al colpo di Stato. Non credo che i membri delle forze armate abbiano bisogno della benevolenza delle associazioni segrete vietate dalla Costituzione ed aventi chiari caratteri di parte, né della benevolenza dei nemici della Costituzione, dei sobillatori del terrorismo e del disordine. È questo un punto estremamente importante.

Vietare ai militari l'iscrizione e l'attività nei partiti, che sono associazioni pubbliche, e consentire invece la iscrizione e la frequentazione di associazioni segrete sarebbe un controsenso, un assurdo, perché tra l'altro la Costituzione vieta con un preciso articolo queste associazioni segrete e le altre che abbiano un carattere paramilitare, sia nell'abbigliamento, sia nell'assegnazione nel loro interno di gradi militari. È questo un punto molto importante che voglio ribadire poiché con questa legge non possiamo violare la Costituzione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8 ?

SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione*. Il parere della Commissione è contrario all'emendamento Milani Eliseo 8. 3, che investe ancora una volta nei punti centrali il problema dell'associazionismo sindacale dei militari sul quale la posizione della Commissione è assai nota. Per quanto riguarda l'emendamento Costamagna 8. 7, il parere negativo della Commissione è motivato oltre che dalla difficoltà di appurare l'iscrizione del militare all'associazione segreta, anche dal fatto che il principio della iscrizione del militare ad associazioni che perseguono fi-

nalità illegittime è già stabilito diffusamente in questa legge e nelle regole generali dell'ordinamento. Pertanto non vi sono motivi per ripetere una norma già sancita dal nostro sistema legislativo.

NATTA. In ordine a quel che accade nella loggia « P-2 » occorre che il Governo dica qualcosa !

Ritengo che l'onorevole Costamagna abbia affermato qualcosa di importante nello emendamento che ha presentato. Non è possibile che la televisione dica che due, tre, quattro, cinque generali sono iscritti ad una cellula segreta di una organizzazione che afferma, d'altronde, di non essere più segreta, e che nessuno precisi alcunché !

LATTANZIO, *Ministro della difesa.* Posso soltanto, se richiesto, fornire quelle che sono al riguardo le dichiarazioni dei singoli.

NATTA. Lo chiederemo.

LATTANZIO, *Ministro della difesa.* Dovrei, in caso contrario, effettuare schedature illegali.

LABRIOLA, *Relatore di minoranza.* Quanto è pericoloso e scivoloso questo terreno !

SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione.* Seguitando nella formulazione del parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8, mi dichiaro contrario all'emendamento Balzamo 8. 4. L'emendamento Balzamo 8. 5 è stato praticamente assorbito dall'emendamento della Commissione 8. 8: invito pertanto i proponenti a ritirarlo. L'emendamento 8. 8 della Commissione tende a chiarire, e sostanzialmente a migliorare, un punto dell'articolo in esame. Fermo restando che il militare di leva non può svolgere attività sindacale, fermo restando altresì che lo stesso può rimanere iscritto ad un'associazione sindacale, qualora ad esso sia affiliato da prima dell'inizio del servizio militare, non si vedono motivi per precludere all'interessato la possibilità di iscriversi ad una associazione sindacale di categoria, durante il servizio militare. Preciso che si tratta della possibilità di iscrizione non ad un sindacato di militari (cosa vietata dalla legge) ma ad un sindacato di categoria. In altre parole, il militare che sia geometra, ingegnere o metalmeccanico può, durante il servizio di leva, iscriversi al proprio sindacato di categoria, senza per altro prendere parte attiva al lavoro sindacale, il che è vietato dalla legge. È questo, signor Presidente, il significato dell'emendamento della Commissione 8. 8, che raccomando all'approvazione della Camera unitamente all'altro emendamento 8. 9.

L'orientamento della Commissione credo renda abbastanza chiaro il motivo per il quale la stessa esprime parere negativo all'emendamento Franchi 8. 1, che parte da una posizione diametralmente opposta a quella che ho poc'anzi illustrato.

Infine, anche sull'emendamento Franchi 8. 2 la Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PASTORINO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Esprimo parere negativo sull'emendamento Costamagna 8. 7 e sugli emendamenti Milani Eliseo 8. 3 e Balzamo 8. 4. Parere favorevole sugli emendamenti della Commissione 8. 8 – che assorbe nella sostanza l'emendamento Balzamo 8. 5 – e 8. 9. Infine, parere contrario agli emendamenti Franchi 8. 1 e 8. 2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Eliseo Milani, mantiene il suo emendamento 8. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MILANI ELISEO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Cicchitto, mantiene l'emendamento Balzamo 8. 4, di cui ella è confirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CICCHITTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Cicchitto, mantiene l'emendamento Balzamo 8. 5, di cui ella è confir-

matario, che la Commissione e il Governo hanno invitato a ritirare?

CICCHITTO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8. 8 della Commissione, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Franchi, mantiene il suo emendamento 8. 1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

FRANCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 8. 9 della Commissione, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Franchi mantiene il suo emendamento 8. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FRANCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Costamagna, la Presidenza dubita, anche in considerazione delle argomentazioni dianzi esposte dall'onorevole relatore, della proponibilità del suo emendamento 8. 7, perché esso richiama disposizioni già contenute in altre fonti, ed in particolare nella Costituzione. La Presidenza la invita quindi a ritirare il suo emendamento.

COSTAMAGNA. Signor Presidente, ribadisco che il provvedimento che stiamo discutendo non può violare la Costituzione. Non sono quindi d'accordo con chi intende non esprimere apertamente il proprio pensiero, trincerandosi dietro il fatto che certi princìpi sono già affermati nella Costituzione. Io ritengo invece che anche la legge vi debba far riferimento, proprio per riaffermare che non si può violare la Costituzione. Insisto quindi per la votazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Costamagna 8. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*È respinto - Commenti del deputato Pazzaglia*).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo modificato dagli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

COCCIA, *Segretario*, legge:

« I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione.

Essi possono inoltre trattenere presso di sé, nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica, fermo restando il divieto di propaganda di cui al precedente articolo 6.

Ferma restando l'applicabilità dell'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il militare, prima di presentare domanda di brevetto per invenzioni industriali, è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione militare. Qualora si tratti di invenzioni che possano avere attinenza con l'attività delle forze armate, la amministrazone militare, con l'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può esercitare il diritto di prelazione o per l'uso esclusivo del brevetto o per l'utilizzazione dell'invenzione in regime di segreto. Trascorsi 60 giorni senza che l'amministrazione abbia esercitato la prelazione, il militare può liberamente presentare domanda di brevetto ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma.

9. 4.

L'onorevole relatore per la I Commissione intende svolgerlo?

SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione*. Mi riservo di illu-

strarlo in sede di parere su tutti gli altri emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

I militari hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di comunicazione.

9. 1. Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.

Al secondo comma, sostituire le parole: periodica, fermo restando il divieto di propaganda di cui al precedente articolo 6, *con le seguenti:* che favoriscano la libera circolazione di idee e convincimenti culturali, politici e morali.

9. 2. Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.

L'onorevole Eliseo Milani ha facoltà di svolgerli.

MILANI ELISEO. L'emendamento 9. 1 tende a definire in modo certo e preciso il diritto, che noi riteniamo competa al cittadino soldato, di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di comunicazione. Il primo comma dell'articolo 9, nel testo delle Commissioni riunite, è invece alquanto elaborato ed introduce comunque una limitazione pericolosa, escludendo l'esercizio del diritto quando « si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione ». Facendosi qui riferimento a materie che non sono individuate *a priori*, è evidente che la limitazione del diritto sarebbe subordinata alle decisioni di volta in volta adottate dai comandanti e dalle gerarchie militari: essi potrebbero infatti considerare riservato o attinente al servizio un qualsiasi argomento che un militare avesse intenzione di trattare. È allora evidente che il diritto di manifestazione del pensiero non esisterebbe più.

Noi siamo dell'opinione che in questa materia si ponga solo il limite del segreto militare; ma è evidente che la divulgazione di notizie coperte dal segreto militare è già prevista e punita da specifiche norme del codice penale. Non comprendiamo allora perché debba essere introdotta la limitazione indicata nel primo comma dell'articolo 9. Siamo quindi favorevoli ad una più precisa e definita formulazione di questo comma.

Con l'emendamento 9. 2 proponiamo di sopprimere parte del secondo comma dell'articolo. Non vediamo, in primo luogo, perché debba essere introdotta una limitazione; inoltre, il richiamo all'articolo 6 ci pare inutile. Tale richiamo, in sostanza, vuole affermare che un militare in caserma può tenersi i giornali ed i libri che vuole, può leggerli, ma di fatto non può parlarne. Deve cioè leggere e tacere: il che corrisponde all'imperativo contenuto in un volantino diffuso da un comandante di battaglione, che dice, press'a poco, che in caserma occorre disciplina, e basta: non si parla.

Con il nostro emendamento intendiamo consentire, che, quando un militare ha letto un libro o un giornale, se ha un rapporto con un proprio compagno di plotone, di squadra, eccetera, possa in qualche modo commentare questa lettura, e su questa base affermare i suoi convincimenti in materia. La proibizione prevista invece dal secondo comma dell'articolo 6, nel testo della Commissione, significa che, qualora uno manifesti i convincimenti derivati da questa lettura, e venga còlto nell'atto di far questo – e non soltanto nel corso di una assemblea o di una conferenza, ma anche in un semplice dialogo – può essere accusato di infrazione disciplinare, e quindi incorrere in provvedimenti disciplinari, di corpo o di stato che dir si voglia.

Noi intendiamo invece tutelare pienamente il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola e con lo scritto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole da: salvo che *alla fine del comma con le seguenti*: salvo che si tratti di materie od argomenti riservati di cui sia per legge interdetta la divulgazione.

9. 3. Balzamo, Cicchitto, Savoldi.

CICCHITTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCHITTO. Consideriamo il primo comma dell'articolo 6 piuttosto pericoloso, nell'attuale formulazione, perché la seconda parte rischia di contraddire completamente la prima.

Ciò conferma la logica ricorrente nel testo in esame, che in fatto di diritti tende a dare all'amministrazione un potere discrezionale a nostro avviso pericoloso, proprio perché rischia di giustapporre, a dichiarazioni di principio avanzate, una pratica repressiva.

Chiediamo quindi che i provvedimenti possibili in materia siano stabiliti per legge, in modo da evitare interventi discrezionali e non consentire procedimenti di carattere puramente amministrativo.

LABRIOLA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare sull'emendamento Balzamo 9. 3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA, *Relatore di minoranza*. Non ho nulla da aggiungere alle osservazioni dell'onorevole Cicchitto sull'emendamento Balzamo 9. 3. Vorrei solo ricordare che la prossima settimana, secondo il programma stabilito dalla Conferenza dei capigruppo, saremo chiamati a discutere la nuova disciplina e dei servizi di sicurezza, e del segreto politico militare, che si è convenuto di definire, con un termine unico, « segreto di Stato ». Già esiste l'intesa tra i gruppi parlamentari, per cui rilevo la contraddittorietà insita in un rifiuto dell'emendamento Balzamo 9. 3. Si è già convenuto di vincolare o la dichiarazione di segretezza o anche la classificazione di riservatezza di notizie, dati e documenti, ad una indicazione diretta od indiretta di fonte legislativa, rimuovendo l'attuale situazione che, nel silenzio della legge, ha consentito una prassi amministrativa che ha costituito poi la fonte di tale dichiarazione di segretezza e di riservatezza.

Se il primo comma dell'articolo 9 rimarrà nel testo formulato in sede di Commissioni riunite, non può sfuggire ai colleghi come si finisca per confermare, in modo contraddittorio rispetto all'indirizzo che si è convenuto di seguire su queste questioni, una totale libertà dell'esecutivo in materia di riservatezza. Vorrei anche ricordare che da questa qualificazione di riservatezza derivano le responsabilità disciplinari del cittadino militare, che sono rese ancora più consistenti dallo spazio che nel regolamento di disciplina – per l'approvazione già avvenuta da parte della Camera – si è deliberato – a maggioranza, senza il nostro consenso – di conferire all'autorità militare.

Non vediamo – ed è per questo che insistiamo – la ragione di un siffatto rifiuto a questo emendamento socialista, che pone unicamente la questione di un riferimento legislativo per l'esercizio del potere dell'autorità militare di porre la qualificazione di riservatezza su tutto ciò che essa definisce come tale. Non riusciamo a comprendere il motivo per il quale, di fronte al preciso riferimento a fonti legislative, si continui a sostenere la necessità di mantenere la situazione attuale, con l'aggravante veramente singolare di non porre in modo assoluto questo divieto, ma di vincolarlo ad una autorizzazione: autorizzazione che finirà per essere immotivata, perché questa è la necessaria conseguenza del regime di riservatezza che, in caso contrario, verrebbe meno.

Ecco perché ci permettiamo di insistere sull'utilità che si rifletta su questa questione, che si dovrebbe imporre per un semplice motivo di buon senso, oltre che di coerenza con decisioni che dovremo assumere su questioni uguali, anche se contenute in un diverso progetto di legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9 ?

SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione*. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Milani Eliseo 9. 1 e 9. 2 e sull'emendamento Balzamo 9. 3.

Esporrò brevemente le ragioni di questa decisione. L'ambito della riservatezza quale attiene alla legge in materia di disciplina militare, non coincide con quello del segreto. Evidentemente si tratta di una espressione meno ampia, ma impone obblighi maggiori. Qui si parla semplicemente di riservatezza nel senso di preclusione della possibilità di trattare pubblicamente certi argomenti: evidentemente, vi rientreranno una serie di questioni che non vincolano al segreto più assoluto, ma che tuttavia non è opportuno trattare pubblicamente.

In base a questo non si è ritenuto, in sede di Commissione, di poter fare una elencazione tassativa e nemmeno di poter limitare l'ambito della riservatezza ad una precedente disposizione normativa, o puramente amministrativa dell'autorità militare. Vi possono essere argomenti di carattere riservato per i quali non è opportuna la divulgazione, la trattazione mediante conferenze, scritti, eccetera, se attengono a fatti ancora nemmeno conosciuti dai comandi: fatti interni al corpo o all'organo di cui il militare fa parte, e sui quali non sarebbe materialmente possibile una classificazione di riservatezza da parte dei comandi, né, tanto meno, una statuizione legislativa. Ecco il motivo principale per il quale la Commissione ha espresso parere contrario.

La Commissione ha poi presentato l'emendamento 9. 4 — di cui raccomando alla Camera l'approvazione — soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 9, nel testo della Commissione, motivato dal fatto che nella legislazione vigente e precisamente nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540 (emanato in virtù della delega di cui alle leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775), all'articolo 6 la materia di cui al predetto comma risulta già compiutamente disciplinata.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORINO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è contrario agli emendamenti Milani Eliseo 9. 1 e 9. 2 e Balzamo 9. 3. Mi permetto brevissimamente di aggiungere all'intervento dell'onorevole Segni alcune osservazioni sull'emendamento Balzamo 9. 3.

In effetti esistono nella vita militare argomenti da circondare di riservatezza. L'articolo 21 dell'attuale — ma oggi evidentemente superato — regolamento di disciplina militare, con frasi molto ridondanti dice: « Nell'interesse dei supremi fini per i quali le forze armate sono istituite, è di vitale importanza che i militari osservino con il massimo scrupolo le norme riguardanti la segretezza, la riservatezza o altra particolare tutela delle notizie concernenti la forza, la preparazione, la difesa militare dello Stato italiano, degli Stati esteri » eccetera.

Ora, questa disposizione sarà certamente ammodernata; ma di qui a fare una riserva di legge, e non lasciare invece all'esecutivo una possibilità di delimitazione degli argomenti di riservatezza da indicare ai militari, il passo mi sembra estremamente lungo. Per queste ragioni confermiamo il parere contrario.

Il Governo esprime invece parere favorevole all'emendamento 9. 4 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Eliseo Milani, mantiene il suo emendamento 9. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MILANI ELISEO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Cicchitto mantiene l'emendamento Balzamo 9. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CICCHITTO. Sì, signor Presidente.

MARTORELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Balzamo 9. 3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTORELLI. Noi siamo contrari all'accoglimento dell'emendamento Balzamo 9. 3; tuttavia riconosciamo l'importanza della preoccupazione dei presentatori di questo emendamento, che si riferisce ad un limite, quello posto all'articolo 9, nel testo delle Commissioni riunite, alla libertà di manifestazione del pensiero dei militari.

Ai presentatori non dovrebbe però sfuggire che questo limite alla libertà di manifestazione del pensiero si pone, comunque, all'interno del riconoscimento di un ampio esercizio di libertà fondamentali, perché i militari, nel caso di specie, possono trattenere presso di sé, nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica, fermo restando il divieto di propaganda previsto dal precedente articolo 6. E ciò resta vero anche tenendo presenti i limiti, stabiliti all'articolo 5, che pone il divieto di propaganda in relazione ad alcune attività politiche quando i militari svolgono attività di servizio, sono in

luoghi militari, indossano l'uniforme eccetera.

Voglio dire che, a nostro parere, non è giusto sottovalutare l'importanza della normativa che riconosce al militare un così ampio esercizio di queste libertà fondamentali. Sottovalutare tutto questo non è giusto, soprattutto da parte di chi si è preoccupato, in sede di Comitato ristretto e di Commissioni riunite - ma più in generale nella battaglia politica e culturale nel paese - di aprire questi spazi di libertà al cittadino soldato.

Vi è tuttavia un altro argomento, onorevoli colleghi, che io ritengo debba essere sottoposto alla vostra attenzione. Certo, lo articolo 9 pone alla libertà di manifestazione del pensiero un limite dovuto a ragioni di riservatezza su argomenti di interesse militare. Ma nessuno può disconoscere che in materia di interessi militari vi siano circostanze, occasioni in cui si impone una tutela, non soltanto attraverso la riservatezza, ma anche attraverso il segreto.

I colleghi presentatori dell'emendamento sanno bene che in altra Commissione, nella Commissione speciale dei servizi di informazione, si è data una nuova e diversa disciplina alla nozione di segreto; dunque non possono non intendere, come facciamo noi, che l'interpretazione della riservatezza, e soprattutto l'individuazione in concreto degli interessi sui quali la riservatezza può cadere, dovrà essere fatta in riferimento alla nuova normativa sulla nozione di segreto che insieme abbiamo formulato in sede di riforma dei servizi di informazione.

E questo perché? Perché tra riservatezza e segreto, onorevoli colleghi che studiate professionalmente questi argomenti, non c'è antitesi assoluta, c'è anzi omogeneità: segreto è ciò che non deve essere conosciuto da nessuno, riservato è ciò che è già conosciuto da alcuni, ma la cui diffusione non può andare oltre. Sicché, nella individuazione in concreto degli interessi che possono essere tutelati attraverso la riservatezza, l'autorità amministrativa dovrà far riferimento, onorevole Labriola, proprio a quell'articolo 12 della legge di riforma dei servizi di informazione che ci dà la nozione di segreto; e dunque far cadere la riservatezza nell'area degli interessi che vengono tutelati anche con il segreto.

Stabilendo questa omogeneità tra le due nozioni, è chiaro che, una volta approvato il testo legislativo licenziato ieri dalla Commissione competente, non si può ritenere che la legge del 1941, che porta lo elenco di tutte le materie riservate, sia ancora in vigore; o meglio, quella legge resterà in vigore nella parte e nella misura in cui coinciderà con la sfera degli interessi tutelati con il segreto dalla nuova legge sui servizi di informazione.

LABRIOLA, *Relatore di minoranza*. Ma insomma, è in vigore o non è in vigore?

MARTORELLI. La nuova legge sui servizi di informazione non è evidentemente ancora in vigore, ma sarà discussa da questa Camera lunedì prossimo, per cui è superfluo e inopportuno anticipare, con l'approvazione di un emendamento, la regolazione di una parte della materia che ne costituisce l'oggetto specifico.

Non siamo favorevoli all'emendamento Balzamo 9. 3, anche perché l'interesse militare della difesa del paese è materia trattata nell'articolo 12 della legge di riforma dei servizi segreti in quanto tutelabile con il segreto e, dunque, anche con la riservatezza.

Si tratta, in concreto, per quanto riguarda la riservatezza, di stabilire un bilanciamento di interessi; e l'autorità deve preoccuparsi di decidere quando occorra sul serio che una certa notizia venga coperta dalla riservatezza. Sono cose che abbiamo già discusso in altra sede e che non è qui il caso di approfondire; quanto ho detto è comunque sufficiente a farci intendere l'ultroneità dell'emendamento in discussione. Tuttavia, vogliamo anche sottolineare nuovamente quanto ci sembri strano che i presentatori di questo emendamento vogliano evidentemente dimenticare o sottovalutare la grande battaglia democratica con la quale si sono date queste così ampie, e comunque autentiche libertà, al cittadino soldato. Certo, ci sono dei limiti, che però sono posti dalla legge: il che riconferma la validità del principio della riserva di legge di cui abbiamo parlato in altre circostanze.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Balzamo 9. 3.

(*È respinto*).

Onorevole Eliseo Milani, mantiene il suo emendamento 9. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MILANI ELISEO. Sì, signor Presidente.

BOZZI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Milani Eliseo 9. 2.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Vorrei far notare al collega Eliseo Milani che, sicuramente contro le sue intenzioni, finisce per attribuire, con questo emendamento, un potere di censura alle autorità militari.

Egli infatti propone di specificare che i libri e i giornali che possono circolare nelle caserme devono essere tali da favorire « la libera circolazione di idee e convincimenti culturali, politici e morali ». Sicché un superiore potrebbe dire: « Lei legge un libro, un fumetto, un giornaletto che non vale ». Evidentemente questo non è nell'intenzione del collega Milani: il militare può leggere qualsiasi libro, culturale o non culturale che sia!

Vorrei anche dire al collega Milani, per quanto riguarda la propaganda, che questa costituisce una fattispecie particolare. Non si vieta, ad esempio, il commento ad un libro: questo sarebbe assurdo. Quella che è vietata è la propaganda prevista dall'articolo 6, quella cioè a favore di partiti, associazioni o candidati ad elezioni politiche od amministrative. Un conto è la propaganda, un conto è il libero commento. Pertanto voterò contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Milani Eliseo 9. 2.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commisisone 9. 4, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

COCCIA, *Segretario*, legge:

« Lo Stato promuove l'elevamento culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari e ne predispone le condizioni per l'effettivo perseguimento.

A tal fine dovrà essere prevista, in particolare, la istituzione di corsi di istruzione, di biblioteche e di rivendite di pubblicazioni a carattere culturale, politico e ricreativo ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Per l'assolvimento della funzione sociale di cui all'articolo 1, le forze armate provvedono, in particolare, alla istituzione di corsi di istruzione, di biblioteche e di rivendite di pubblicazioni a carattere culturale, politico e ricreativo.

10. 1. Franchi, Pazzaglia, Bollati.

L'onorevole Franchi ha facoltà di svolgerlo.

FRANCHI. Questo nostro emendamento era collegato ad un altro emendamento che è stato respinto. Pertanto lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

COCCIA, *Segretario*, legge:

« I militari di qualunque religione possono esercitarne il culto e riceverne l'assistenza dei loro ministri; il regolamento di disciplina stabilisce, compatibilmente con le esigenze di servizio, le necessarie norme di attuazione.

La partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari è facoltativa, salvo che nei casi di servizio ».

(*È approvato*).

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

dalla II Commissione (*Interni*):

« Misure urgenti per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » (*approvato dal Senato*) (1639);

dalla VI Commissione (*Finanze e tesoro*):

« Disposizioni per il collocamento delle esattorie vacanti » (*approvato dalla VI Commissione del Senato*): (1574):

« Semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modificazione dei ruoli organici del personale operaio dell'amministrazione stessa e modifiche alla legge 14 novembre 1967, n. 1095 » (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (1483), *con modificazioni;*

« Integrazione dell'articolo 100 della legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio dei sali e dei tabacchi » (459);

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Attilio Piccioni » (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (975);

dalla IX Commissione (*Lavori pubblici*):

« Interventi per le zone del Piemonte colpite dalla alluvione del maggio 1977 » (1560), *con modificazioni;*

dalla X Commissione (*Trasporti*):

« Non applicabilità al personale navigante di ruolo delle ferrovie dello Stato delle norme riguardanti l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare » (995);

dalla XI Commissione (*Agricoltura*):

« Norme integrative di attuazione dei regolamenti delle Comunità europee concernenti la concessione del premio per la estirpazione di talune varietà di peri e di meli » (1570).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 12.

COCCIA, *Segretario*, legge:

« Per imprescindibili esigenze di impiego, ai militari può essere vietato o ridotto in limiti di tempo e di distanza l'allontanamento dalla località di servizio.

I militari che intendono recarsi all'estero, anche per breve tempo, devono ottenere apposita autorizzazione ».

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola: imprescindibili, *aggiungere le seguenti*: e motivate.

12. 2.

L'onorevole relatore per la maggioranza intende svolgerlo ?

SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione*. Lo do per svolto, signor Presidente, e ne raccomando alla Camera l'approvazione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola: impiego *aggiungere le seguenti*: fondatamente motivate.

12. 1. **Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.**

L'onorevole Eliseo Milani ha facoltà di svolgerlo.

MILANI ELISEO. Mi sembra che la Commissione con il suo emendamento 12. 2 abbia accolto parzialmente le esigenze manifestate nel mio emendamento, e quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento della Commissione 12. 2 ?

PASTORINO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento della Commissione 12. 2, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(*È approvato*).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente articolo 12-bis:

Ai militari non in servizio di leva o richiamati in temporaneo servizio è fatto divieto di esercitare altre professioni o impieghi, di partecipare alla direzione o alla amministrazione di società finanziarie, industriali o commerciali, di dedicarsi direttamente o per interposta persona ad ogni genere di commercio o di industria. Previa autorizzazione del ministro della difesa sono ammesse eventuali deroghe solo per casi di attività di pubblico interesse.

12. 01. Franchi, Pazzaglia, Bollati.

L'onorevole Franchi ha facoltà di svolgerlo.

FRANCHI. Si tratta di un articolo aggiuntivo, originale ed autonomo, che è tipico di tutte le leggi che si occupano delle incompatibilità. Nel testo della Commissione vi è questa gravissima lacuna, in quanto questo argomento della incompatibilità è stato eluso. Poteva essere questa l'occasione per riaprire il discorso su tutto il problema delle incompatibilità, a cominciare dalle incompatibilità parlamentari. Abbiamo da tempo presentato una proposta di legge su questo argomento. Ebbene, non vogliamo prevedere per la categoria dei militari norme sulla incompatibilità ? Vogliamo persistere in situazioni che sono state già oggetto di grossi scandali ? Non vi è nessuna previsione, nessun accenno a questo aspetto. Naturalmente la norma che noi proponiamo è limitata ai militari di carriera, con la esclusione quindi di quelli in servizio di leva o richiamati in servizio temporaneo. La natura dei divieti appare chiaramente leggendo l'articolo aggiuntivo da noi presentato. Abbiamo anche previsto la possibilità di eventuali deroghe, ma solo per casi di attività di pubblico interesse.

Vogliamo veramente varare un provvedimento di questa importanza senza prevedere le incompatibilità ? Questa è la domanda che ci premuriamo di porre all'Assemblea e da cui deriva l'articolo aggiuntivo presentato, che ci auguriamo possa essere approvato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Franchi 12. 01 ?

SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione*. La Commissione esprime parere contrario, perché non ritiene che il provvedimento in esame possa disciplinare l'intera materia attinente alla amministrazione militare e allo *status* dei suoi membri. Esso si limita, infatti, a fissare alcuni punti fondamentali.

FRANCHI. I punti fondamentali con le casistiche ! Poi sui punti fondamentali siete fuggiti !

PRESIDENTE. Il Governo ?

PASTORINO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Franchi, mantiene il suo articolo aggiuntivo 12. 01, non accettato dalla Commissione, né dal Governo ?

FRANCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

COCCIA, *Segretario*, legge:

« È attribuito all'autorità militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.

La violazione dei doveri della disciplina militare comporta sanzioni disciplinari di stato e sanzioni disciplinari di corpo.

Le sanzioni disciplinari di stato sono regolate per legge.

Le sanzioni disciplinari di corpo sono regolate dal regolamento di disciplina militare, entro i limiti e nei modi fissati nei successivi articoli 14 e 15 ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Premettere il seguente comma:

La libertà personale dei militari è inviolabile se non per atto ordinato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge.

13. 1. **Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.**

L'onorevole Eliseo Milani ha facoltà di svolgerlo.

MILANI ELISEO. Ritengo che l'emendamento si illustri da sé. In particolare, la sua importanza risulta evidente considerando il fatto che nel successivo articolo 14 si giunge al tema delle limitazioni della libertà personale dei militari. Di qui la rilevanza di affermare che tale libertà è inviolabile se non per atto ordinato dalla autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge. L'autorità militare, quindi, in questo campo non ha alcun potere.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Milani Eliseo 13. 1 ?

SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione*. La Commissione esprime parere contrario. Abbiamo già altre volte ribadito che, a nostro giudizio, l'articolo 52 della Costituzione consente una compressione dell'esercizio dei diritti del cittadino. Il richiamo alle armi è già di per sé una limitazione alla libertà personale. Ugualmente lo sono alcune sanzioni di corpo previste in questo provvedimento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PASTORINO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Eliseo Milani, mantiene il suo emendamento 13. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MILANI ELISEO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 14.

COCCIA, *Segretario*, legge:

« Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore.

Il richiamo è verbale.

Il rimprovero è scritto.

La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di 7 giorni consecutivi.

La consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di 15 giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare – in caserma o a bordo di navi o nel proprio alloggio –, secondo le modalità stabilite dal regolamento di disciplina.

La consegna e la consegna di rigore possono essere inflitte esclusivamente dal comandante del corpo o dell'ente presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio, salvo i casi di necessità ed urgenza ed a titolo precauzionale.

La sanzione della consegna di rigore non può essere inflitta se non per comportamenti specificamente previsti dal regolamento di disciplina ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: e nella consegna di rigore.

14. 1. Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.

Sopprimere il quinto comma.

14. 2. Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.

Al quinto comma, sostituire le parole: 15 giorni, *con le seguenti*: 7 giorni.

14. 3. Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.

L'onorevole Eliseo Milani ha facoltà di svolgerli.

MILANI ELISEO. L'emendamento 14. 1 tende ad attuare praticamente una delle indicazioni che erano contenute nell'articolo precedente. Noi avevamo e continuiamo ad avere dei dubbi circa il carattere di restrizione della libertà personale che può avere la consegna semplice. Non abbiamo alcun dubbio sulla consegna di rigore: la consideriamo una vera e propria restrizione della libertà personale, anche se si è tentato di sfumare questa decisione, parlando di « apposito spazio dell'ambiente militare » e quindi evitando di indicare chiaramente una stanza ben precisa. Comunque, la consegna di rigore è una vera e propria privazione della libertà personale, per cui non riteniamo possa essere contemplata fra le sanzioni di corpo, cioè fra le potestà sanzionatorie di chi comanda.

L'emendamento 14. 2, invece, tende a sopprimere il quinto comma dell'articolo in esame, poiché, di conseguenza, se viene abolita la consegna di rigore, tale comma non ha più ragione di esistere.

L'emendamento 14. 3 è subordinato al 14. 1. Quando si voglia mantenere la consegna di rigore, riteniamo che il termine di 15 giorni sia eccessivo e che possa bastare quello di 7 giorni.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, sostituire le parole. esclusivamente dal comandante del corpo o dell'ente presso *con le seguenti*: rispettivamente dal comandante di reparto o dal comandante del corpo o dell'ente presso.

14. 4.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di illustrarlo, ed è pregato altresì di esprimere il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 14.

SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione.* La Commissione è contraria agli emendamenti Milani Eliseo 14. 1, 14. 2 e 14. 3. Non c' è dubbio che possano sussistere in molte fasi del servizio militare alcune compressioni della libertà personale: questo è uno di quei casi e noi riteniamo che ciò sia perfettamente in armonia con la nostra Costituzione.

Per quanto riguarda l'emendamento della Commissione 14. 4, abbiamo fatto nostre le richieste di alcuni gruppi e del Governo, precisando le competenze in materia di comminazione delle sanzioni di corpo. Raccomando pertanto alla Camera l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORINO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo è contrario agli emendamenti Milani Eliseo 14. 1, 14. 2 e 14. 3, ed è favorevole all'emendamento della Commissione 14. 4.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Eliseo Milani, mantiene i suoi emendamenti 14. 1, 14. 2 e 14. 3, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

MILANI ELISEO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Milani Eliseo 14. 1.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Milani Eliseo 14. 2.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Milani Eliseo 14. 3.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 14. 4, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

COCCIA, *Segretario*, legge:

« Nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.

Non può essere inflitta la consegna di rigore se non è stato sentito il parere di una commissione di tre militari, di cui due di grado superiore ed uno pari grado del militare che ha commesso la mancanza. Quest'ultimo è assistito da un difensore da lui scelto fra i militari dell'ente cui appartiene o, in mancanza, designato d'ufficio. Il difensore non può essere di grado superiore a quello più elevato dei componenti la Commissione. Nessuna sanzione può essere inflitta al militare che ha esercitato le funzioni di difensore in un procedimento disciplinare per fatti attinenti all'espletamento del suo mandato. Il regolamento di disciplina militare stabilisce le modalità e le procedure per la composizione e il funzionamento della Commissione, nonché per la designazoine del difensore, tenendo conto della particolare struttura ordinativa e funzionale di ciascuna forza armata.

In caso di necessità ed urgenza, il comandante di corpo può disporre, a titolo precauzionale, l'immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di 48 ore, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare.

Il regolamento di disciplina militare stabilisce i casi in cui possono essere disposti la sospensione della sanzione, il condono della consegna e della consegna di rigore, nonché la cessazione di ogni effetto della sanzione dopo due anni di buona condotta ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: può essere inflitta senza *aggiungere le seguenti*: contestazione degli addebiti e.

15. 2. Balzamo, Cicchitto, Savoldi.

L'onorevole Balzamo, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

CICCHITTO. Ritengo che si illustri da sè, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: di una commissione di tre militari, di cui due di grado superiore e uno pari grado del militare che ha commesso la mancanza *con le seguenti*: dell'organo di rappresentanza.

15. 1. Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.

L'onorevole Eliseo Milani ha facoltà di svolgerlo.

MILANI ELISEO. Riteniamo che l'organo di rappresentanza possa e debba interloquire anche sulle materie disciplinari: quindi siamo per l'abolizione di questa commissione, assegnando invece all'organo di rappresentanza la competenza di intervento in materia disciplinare, quando si tratti di erogare, come in questo caso, la consegna di rigore.

PRESIDENTE. La Commissione?

SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione*. La Commissione esprime parere favorevole all'emendamento Balzamo 15. 2, poiché ritiene giusto e doveroso contestare all'interessato gli addebiti. Esprime, invece, parere contrario all'emendamento Milani Eliseo 15. 1, poiché i compiti degli organi di rappresentanza sono diversi; tra l'altro sarebbe difficile, se non impossibile, svolgere una adeguata difesa dei militari in materia di irrogazione delle sanzioni disciplinari di corpo. Ci

sembra, cioè, che i diritti dei militari siano assai più tutelati dal testo licenziato dalle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORINO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Balzamo 15. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Eliseo Milani, mantiene il suo emendamento 15, 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MILANI ELISEO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 16.

COCCIA, *Segretario*, legge:

« L'organo sovraordinato di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, è rappresentato dall'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento.

Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o siano trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

È comunque in facoltà del militare presentare, con le modalità che saranno indicate nel regolamento di disciplina militare, istanze tendenti ad ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di corpo ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo la parola: corpo *sopprimere la parola*: non *e le parole da*: se prima *alla fine del comma*.

16. 1. Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.

L'onorevole Eliseo Milani ha facoltà di svolgerlo.

MILANI ELISEO. L'emendamento 16. 1 tende ad introdurre la possibilità di un ricorso parallelo, o comunque il ricorso all'una o all'altra autorità. Nel caso, cioè, di una sanzione disciplinare, noi siamo dell'opinione che si possa ricorrere all'autorità militare e nel contempo, se si vuole, si possa ricorrere sia alla magistratura amministrativa sia anche al Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire la cifra: novanta *con la seguente*: sessanta.

16. 2. Balzamo, Cicchitto, Savoldi.

L'onorevole Balzamo, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

CICCHITTO. Abbiamo proposto la riduzione a sessanta giorni del termine che deve decorrere per consentire il ricorso al tribunale amministrativo regionale in materia di sanzioni disciplinari. Questa è la ragione per cui abbiamo indicato questo termine, più breve rispetto a quello indicato nel testo delle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. La Commissione?

SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione*. La Commissione è contraria all'emendamento Milani Eliseo 16. 1 non potendosi del tutto escludere per la materia disciplinare, in un ordinamento così particolare come quello militare, la pregiudizialità del ricorso gerarchico; quanto all'emendamento Balzamo 16. 2, non mi sembra che possa essere accolto perché il testo della Commissione già di per sé ripete so-

stanzialmente la regolamentazione generale dei termini per i ricorsi giurisdizionali successivi a ricorsi in via gerarchica e di quelli per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, di cui rispettivamente all'articolo 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e agli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORINO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Milani Eliseo, mantiene il suo emendamento 16. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MILANI ELISEO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Cicchitto, mantiene l'emendamento Balzamo 16. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CICCHITTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 17.

COCCIA, *Segretario*, legge:

« Gli organi della rappresentanza militare si distinguono:

a) in un organo centrale, a carattere nazionale ed interforze, articolato, in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria – ufficiali, sottufficiali e volontari – e in sezioni di forza armata o di corpo armato – esercito, marina aeronautica, carabinieri e guardia di finanza –;

b) in un organo intermedio presso gli alti comandi;

c) in un organo di base presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna forza armata o corpo armato.

Gli organi, centrale, intermedi e di base, sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali e volontari. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.

I militari di leva sono rappresentati negli organi di base da delegati eletti nelle unità minime compatibili con la struttura di ciascuna forza armata e con scadenze che garantiscano la continuità degli organi rappresentativi.

Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.

Alla elezione dei rappresentanti negli organi intermedi e centrale provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non più di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere.

Gli eletti, militari di carriera, durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

Per ogni forza armata o corpo armato i militari dispongono di propri organi rappresentativi eletti su base proporzionale con voto diretto nominativo e segreto per ciascuna delle tre categorie ufficiali, sottufficiali, graduati e militari semplici.

Gli organi della rappresentanza militare si dispongono:

a) in un organo centrale a carattere nazionale ed interforze che può articolarsi funzionalmente, in rapporto alle esigenze in commissioni interforze di categorie ufficiali, sottufficiali, graduati e militari semplici ed in sezioni di forze armate o di corpo armato – esercito, marina, aeronautica, carabinieri, guardia di finanza –.

Dell'organo rappresentativo centrale fanno parte almeno tre rappresentanti dei militari in congedo;

b) in organi intermedi presso gli alti comandi;

c) in organi di base presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna forza o corpo armato.

Gli organi centrali, intermedi e di base sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali, graduati e militari semplici.

Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.

Alla elezione dei rappresentanti degli organi intermedi e centrale provvederanno i rappresentanti eletti negli organi di base scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non più di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere.

Gli eletti durano in carica due anni. I militari di leva sono rappresentati negli organi di base ed intermedi con scadenze che garantiscono la continuità rappresentativa.

Nell'organo centrale saranno inseriti oltre a rappresentanti del personale in congedo anche 5 graduati o militari di truppa prescelti a sorte fra quelli facenti parte degli organi intermedi.

Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite per formulare pareri e proposte, per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze attribuite. Tale sessione si aduna almeno una volta l'anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne la attuazione.

Le riunioni delle sezioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza saranno convocate ogniqualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole forze armate o i corpi armati.

Le riunioni delle commissioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza saranno convocate ogniqualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie.

Il ministro della difesa riunisce una volta l'anno i militari di leva all'uopo eletti dai rappresentanti di detta categoria negli organi intermedi per ascoltare, in riferimento alla relazione di cui all'articolo 21, pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale. Ove i pareri, le proposte, le richieste riguardino materie inerenti il servizio di leva dovranno essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi.

Gli organi rappresentativi partecipano all'esame dei problemi che riguardano lo stato dei militari ed in particolare di quelli relativi alle seguenti materie:

al reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico;

impiego e trasferimento del personale militare, impiego dei mezzi e del materiale;

verifica della documentazione relativa al personale necessario per il funzionamento delle commissioni di avanzamento;

conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione personale, inserimento dell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

provvidenze per gli infortuni subiti e per infermità contratte in servizio e per cause di servizio;

attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

organizzazione delle sale convegno e delle mense;

alloggi;

Gli organi rappresentativi:

avranno la facoltà di riunirsi e di prospettare direttamente alle autorità le istanze dei singoli e le esigenze di carattere collettivo;

potranno avvalersi del diritto di affissione e di distribuzione dei propri comunicati;

potranno, a livello di organi centrali, stabilire contatti diretti con il ministro della difesa, i singoli membri del Parlamento e con le Commissioni difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Agli organi rappresentativi non è consentita la trattazione di problemi a carattere strettamente normativo ed ottimale attinenti l'addestramento, l'ordinamento e le operazioni.

Il Governo è delegato ad emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni difesa, le norme relative a:

modalità per la elezione dei membri degli organi rappresentativi;

composizione e procedure per il funzionamento degli organi rappresentativi ai vari livelli cui vengono costituiti.

Le rappresentanze ai livelli intermedio e di base possono trattare con le competenti autorità regionali e locali argomenti riguardanti l'assistenza sociale del personale e delle famiglie ed i problemi connessi alla cultura, lo sport, la scuola e gli insediamenti al fine di instaurare una mutua e duratura collaborazione con tali autorità ed organi.

I comandi militari devono mettere a disposizione delle rappresentanze appositi locali per le riunioni ed il lavoro d'ufficio.

A garanzia dei militari eletti negli organi rappresentativi:

deve essere consentito lo svolgimento del mandato con la concessione del necessario tempo libero;

è vietata ogni attività volta comunque a condizionarne o limitarne il mandato;

è vietata l'adozione di qualsiasi provvedimento a carico dei militari eletti comunque conseguente all'attività svolta od alle opinioni espresse nell'esercizio del mandato rappresentativo.

e conseguentemente sopprimere gli articoli 18 e 19.

17. 9. Balzamo, Cicchitto, Savoldi.

CICCHITTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCHITTO. Molto schematicamente indicherò i punti essenziali che caratterizzano questo nostro emendamento, che tende a sostituire il complesso degli articoli 17, 18 e 19. Uno dei punti essenziali riguarda le competenze della rappresentanza, poiché a nostro avviso la dizione del testo licenziato in materia dalle Commissioni riunite è estremamente limitativa e rischia di determinare una situazione in cui, a fronte della creazione di istituti democratici, c'è da lamentare che ad essi non venga attribuito un complesso di compiti tale da determinare un rapporto tra istituzioni e movimento di base idoneo a fornire uno sbocco alla realtà democratica che è emersa nelle forze armate e ad evitare, a nostro avviso, che possano emergere possibili contraddizioni tra le premesse di sviluppo della rappresentanza da un lato ed estrema limitatezza delle sue attribuzioni sul piano del diritto positivo dall'altro lato.

A nostro avviso, quindi, questo è un limite rilevante, anche perché non si dà alla rappresentanza competenza su alcuni temi essenziali, quali quelli del reclutamento, dello stato giuridico, dell'avanzamento e trattamento economico, dell'impiego e trasferimento del personale militare, dell'impiego dei mezzi e del materiale, della verifica della documentazione relativa al personale necessario per il funzionamento delle commissioni di avanzamento; con ciò, a nostro avviso, la si svuota di compiti effettivi e pregnanti, creando i rischi cui mi riferivo precedentemente.

In secondo luogo, occorre determinare in modo più netto e più preciso di quanto non sia definito nei tre articoli – che noi ricomprendiamo tutti in questo nuovo testo dell'articolo 17 – le garanzie di svolgimento dell'azione da parte delle rappresentanze, in modo da evitare equivoci e possibilità di interventi repressivi, come si desume dalla formulazione, in proposito, del testo della Commissione.

Abbiamo voluto sottolineare la necessità della presenza, nell'organo centrale della rappresentanza, anche dei militari in congedo e di soldati di leva, proprio per determinare una situazione che rappresentasse il complesso dei problemi delle forze armate, non solo ai livelli di base e intermedi, ma anche ai livelli centrali.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

Fermo il dovere dei superiori, a tutti i livelli, di tutelare gli interessi dei propri subordinati e di segnalare, per via gerarchica, ogni loro necessità, i militari dispongono di propri organi rappresentativi i cui componenti vengono eletti da parte dei componenti di ciascuna categoria.

Gli organi rappresentativi hanno la funzione di presentare alle autorità le istanze di carattere comune, relative a:

stato giuridico, avanzamento e trattamento economico;

conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale anche a favore dei familiari;

organizzazione delle sale convegno e delle mense;

alloggi.

Gli organi rappresentativi non possono, comunque, trattare argomenti attinenti all'ordinamento, all'addestramento, alle operazioni, alla disciplina, all'impiego del personale, al settore logistico-amministrativo.

In relazione ai diversi livelli dell'organizzazione militare, comprese l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza, vengono costituiti i seguenti organi rappresentativi:

di base, presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna forza armata o corpo militare;

intermedio, presso gli alti comandi periferici;

centrale, presso lo stato maggiore dell'esercito, lo stato maggiore della marina, lo stato maggiore dell'aeronautica, il comando generale dell'Arma dei carabinieri e il comando generale della guardia di finanza;

interforze, presso lo stato maggiore della difesa.

Le modalità di designazione ed i requisiti soggettivi dei rappresentanti nonché la collocazione ed il funzionamento degli organi rappresentativi saranno stabiliti con decreto del ministro della difesa su proposta del comitato dei capi di stato maggiore, sentito il parere del consiglio superiore delle forze armate;

e conseguentemente sopprimere gli articoli 18 e 19.

17. 1. **Franchi, Pazzaglia, Bollati.**

L'onorevole Franchi ha facoltà di svolgerlo.

FRANCHI. Siamo favorevoli, in generale, al principio della rappresentatività e, quindi, alla previsione di un istituto rappresentativo delle forze armate in particolare, come prevedeva anche una nostra vecchia proposta di legge, che conferiva in materia poteri notevolmente superiori a quelli che oggi proponiamo di introdurre con questo nostro emendamento. Non si tratta di una rinuncia alle nostre posizioni, ma riteniamo più probabile, per puri motivi di schieramento parlamentare, l'accoglimento di un emendamento che, in sostanza, ripristina l'articolo 15 del disegno di legge nel testo governativo, che la Commissione ha superato e al quale il Governo rinunzierà, come ha sempre fatto – c'è da dire, un po' stranamente – fino ad oggi.

Noi siamo nettamente contrari all'articolo 17 nel testo della Commissione, perché esso travisa il concetto dell'istituto della rappresentatività fino al punto di delineare un organismo con fisionomia e modalità di carattere sindacale. Siamo contrari perché esso contiene prescrizioni ed indicazioni particolareggiate, che certamente non sono da includere in una legge di principio. Onorevole Segni, siete scesi nei dettagli più minuti, quasi si trattasse di un regolamento, come del resto è già avvenuto per la famosa casistica sull'applicabilità del regolamento di disciplina militare prevista dall'articolo 5, nel testo delle Commissioni riunite!

Riteniamo che l'istituto della rappresentanza non debba sostituirsi all'azione di comando, né debba costituire ragione di turbativa. Siamo favorevoli a che la materia, nei suoi particolari, venga rinviata al regolamento di disciplina. Nel riproporre quello che era l'articolo 15 del disegno di legge nel testo del Governo, abbiamo premesso ai livelli degli organi rappresentativi le competenze per motivi sistematici.

Le competenze che con il nostro emendamento vengono attribuite a tali organi sono di notevole interesse: stato giuridico, avanzamento e trattamento economico, conservazione dei posti di lavoro, inserimento nell'attività lavorativa, eccetera. Non sono, quindi, soltanto le modeste funzioni, che il testo originario del Governo aveva attribuito – e che noi riproponiamo – a questi organi rappresentativi. Abbiamo aggiunto invece un livello che forse era sfuggito al Governo o che questo non aveva ritenuto opportuno prevedere. Oltre al livello di base, a quello intermedio presso gli alti comandi periferici e a quello cen-

trale presso tutti gli stati maggiori – esercito, marina, aeronautica, comando generale dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza – abbiamo introdotto un ulteriore livello, che chiamiamo « interforze », presso lo stato maggiore della difesa.

Quanto alle modalità « di designazione » dei rappresentanti, faccio rilevare in primo luogo che questo è un termine che ha suscitato anche in noi alcune perplessità, nel momento in cui abbiamo ripreso il testo del Governo. È chiaro, pertanto, che le modalità « di designazione » vogliono significare modalità « di elezione », dal momento che abbiamo specificato, al primo comma del nostro emendamento, che questi organi rappresentativi vengono eletti.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi dei rappresentanti, essi saranno stabiliti con decreto del ministro della difesa, su proposta dei capi di stato maggiore, sentito il parere del consiglio superiore delle forze armate.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera a), *sostituire la parola*: volontari, *con la seguente*: truppa.

17. 2. Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.

Al primo comma, lettera a), *sopprimere le parole*: e guardia di finanza.

17. 3. Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.

Al secondo comma, sostituire la parola: volontari, *con la seguente*: truppa.

17. 4. Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.

Sostituire il terzo e il quarto comma, con il seguente:

L'elezione dei delegati che formano gli organismi di rappresentanza di base avviene al livello della minima unità operativa o comunque del minimo reparto, distaccamento o servizio. I delegati saranno espressi nel numero di uno ogni venti, o frazione superiore a cinque, per ciascuna categoria. I militari del reparto che non raggiungano il numero sufficiente a esprimere almeno un delegato si uniscono al reparto più affine per comunanza operativa, funzionale o amministrativa.

17. 5. Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.

Aggiungere, in fine, le parole: Gli eletti, militari di leva, durano in carica sei mesi e non sono immediatamente rieleggibili.

17. 6. Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.

L'onorevole Eliseo Milani ha facoltà di illustrarli.

MILANI ELISEO. Abbiamo rinunciato a presentare un emendamento sostitutivo dell'intera materia trattata dagli articoli 17, 18 e 19. Credo che anche altri colleghi si siano comportati allo stesso modo avendo come punto di riferimento l'originario testo governativo che affrontava tutta questa materia con un unico articolo.

Riconosciamo che la materia della rappresentanza è abbastanza nuova e, del resto, abbiamo già detto in sede di discussione sulle linee generali che non sottovalutiamo la portata dell'articolo in discussione, anche se ne riconosciamo i limiti e se siamo qui per tentare di superarli. Gli emendamenti da noi presentati a questo articolo, che sono da considerarsi in relazione con quelli presentati agli articoli 18 e 19, configurano una nostra visione organica di quello che secondo noi dovrebbero essere questi organismi di rappresentanza e dello spazio che essi dovrebbero ricoprire, nonché del loro intervento, del modo di elezione e di funzionamento.

In particolare, con l'emendamento 17. 2, nel quale si chiede di sostituire la parola: « volontari » con l'altra « truppa », noi vogliamo sottolineare che anche i militari di leva in qualche modo hanno il diritto di essere presenti ai vari livelli di rappresentanza. Si intende che, se questo emendamento non sarà accolto dalla Camera, ritireremo il successivo nostro emendamento 18. 3, che è con esso collegato.

Con l'emendamento 17. 3 si affronta il problema della guardia di finanza che noi consideriamo polizia di frontiera, per cui avremmo voluto, analogamente a quanto

avviene per la materia dei corpi di polizia in generale, che anche il tema riguardante in particolare la guardia di finanza, nell'ambito dei problemi della smilitarizzazione e quindi dei diritti che si intendono affermare attraverso la legge di riforma della pubblica sicurezza, venisse rinviato in quella sede. È questo il motivo per cui noi proponiamo di sopprimere le parole: « guardia di finanza ».

Diversa è la condizione dei carabinieri perché fanno parte organica, anche se poi svolgono funzioni di polizia giudiziaria, dell'esercito.

L'emendamento 17. 4 non fa che ripetere al secondo comma la proposta che il precedente emendamento 17. 2 fa per il primo comma dell'articolo 17.

L'emendamento 17. 5, invece, riguarda le norme di elezione della rappresentanza di base e dà una indicazione concreta del rapporto che dovrebbe esserci fra il delegato e gli elettori che dovrebbero designarlo.

L'emendamento 17. 6 riguarda il periodo di durata in carica e, quindi, l'eleggibilità dei militari di leva. Come si sa, costoro vengono chiamati a scaglioni, di mese in mese, e quindi risulta difficile determinare il periodo in cui si può andare a delle elezioni. Finora si sono trovate soluzioni di carattere formale, che non hanno affrontato la sostanza del problema. Riproponendo una durata in carica di 6 mesi dei militari di leva si compie il tentativo di rispondere concretamente alla questione cui ho fatto riferimento.

Questo il senso degli emendamenti all'articolo 17, per questa parte dalla problematica relativa alle rappresentanze. Mi riservo di illustrare successivamente i contenuti degli emendamenti agli altri articoli che fanno pure riferimento ad una visione organica della questione della rappresentanza.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

I rappresentanti dei militari di leva negli organi di base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell'organo intermedio.

17. 7. Bertoli, Caruso Antonio, Corallo, D'Alessio, Cecchi.

L'onorevole Bertoli ha facoltà di svolgerlo.

BERTOLI. L'emendamento si illustra da sé, signor Presidente; pertanto rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o di secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.

17. 8. Cecchi, D'Alessio, Corallo, Caruso Antonio.

L'onorevole Cecchi ha facoltà di svolgerlo.

CECCHI. Questo emendamento tende a garantire la possibilità di surrogare quei militari che non possono permanentemente assicurare la loro presenza negli organi di rappresentanza.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire la prima parte con la seguente:

L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali e volontari. L'organo di base è costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato.

17. 10.

Al quinto comma, sopprimere le parole: e centrale, *e aggiungere, in fine, le parole*: con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale.

17. 11.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di svolgerli ed è pregato altresì

di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 17.

SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione*. Do per svolti gli emendamenti della Commissione 17. 10 e 17. 11, la cui approvazione raccomando alla Camera.

Esprimo parere negativo agli emendamenti Balzamo 17. 9 e Franchi 17. 1; ritengo superfluo formulare, a questo punto, le ragioni di tale atteggiamento, non già perché non si tratti di argomenti importanti, ma perché hanno costituito oggetto di un lungo dibattito, da ultimo ieri in quest'aula, in sede di discussione sulle linee generali. Esprimo parere negativo sull'emendamento Milani Eliseo 17. 3. Esso discende dal fatto che, quali che siano le intenzioni dei vari gruppi politici, e quale che sia la futura evoluzione legislativa in materia, sta di fatto che oggi la guardia di finanza è un corpo militare; escluderla dagli organi di rappresentanza significherebbe privare gli appartenenti a questo corpo di uno strumento di tutela introdotto dalla legge in esame.

La Commissione esprime parere negativo anche sugli emendamenti Milani Eliseo 17. 2, 17. 4 e 17. 5 (il quale ultimo concerne una serie di modalità di elezione degli organi di rappresentanza, che riteniamo opportuno rinviare al regolamento). Parere negativo sull'emendamento Milani Eliseo 17. 6, per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle espresse poc'anzi (trattasi di materia che va disciplinata in sede di emanazione del relativo regolamento). Formulo, invece, parere favorevole sugli emendamenti Bertoli 17. 7 e Cecchi 17. 8. Il primo fissa una modalità di elezione motivata dalla durata del servizio di leva; il secondo specifica un principio che è comune ad ogni organismo elettivo e cioè che, in caso di impedimento o di decadenza di un eletto, quest'ultimo viene sostituito da colui che lo segue immediatamente nella graduatoria.

PRESIDENTE. Il Governo?

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accetta gli emendamenti della Commissione 17. 10 e 17 11. Nell'esprimere parere negativo sugli emendamenti Balzamo 17. 9, Franchi 17. 1 Milani Eliseo 17. 2, 17. 3, 17. 4, 17. 5 e 17. 6 e favorevole agli emendamenti Bertoli 17. 7 e Cecchi 17. 8, desidero molto brevemente dire che essi trattano tutti argomenti prettamente tecnici. La collaborazione delle varie parti politiche è stata, in materia, veramente preziosa. In realtà non esiste difformità di pensiero che possa portare a contrapposizioni. Trattandosi, per altro, di materia tecnica, elaborata in sede di Commissioni riunite e di Comitato ristretto, si è ritenuto opportuno mantenere per quanto possibile il testo delle Commissioni riunite, senza con ciò mancare di considerazione nei confronti delle modifiche suggerite dalle varie parti politiche.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cicchitto, mantiene l'emendamento Balzamo 17. 9, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CICCHITTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Preciso che l'emendamento in questione coinvolge un tema che è trattato dal successivo emendamento Corallo 18. 6. Tale emendamento non sarà in alcun modo precluso dall'eventuale reiezione di questo emendamento.

Pongo quindi in votazione l'emendamento Balzamo 17. 9.

(*È respinto*).

Onorevole Franchi, mantiene il suo emendamento 17. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FRANCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Eliseo Milani, mantiene i suoi emendamenti 17. 2, 17. 3, 17. 4, 17. 5 e 17. 6, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

MILANI ELISEO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Milani Eliseo 17. 2.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Milani Eliseo 17. 3.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 17. 10, accolto dal Governo.

(*È approvato*).

Dichiaro precluso per effetto delle precedenti votazioni l'emendamento Milani Eliseo 17. 4.

Pongo in votazione l'emendamento Milani Eliseo 17. 5.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Bertoli 17. 7, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 17. 11, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Milani Eliseo 17. 6.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Cecchi 17. 8, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(*È approvato*).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente articolo 17-bis:

« È vietata ogni forma di schedatura e di discriminazione politica dei militari. Nei procedimenti di accertamento soggettivo riguadanti l'ammissibilità dei militari alla conoscenza di dati e di informazioni segreti o riservati non possono essere utilizzati criteri fondati sugli orientamenti o l'attività politica dei militari e dei loro familiari, ma gli accertamenti debbono unicamente concernere elementi obiettivi di attività effettivamente svolte che possono nuocere alla difesa del paese ».

17. 01. **Balzamo, Cicchitto, Savoldi.**

L'onorevole Balzamo, o altro firmatario, ha facoltà di illustrarlo.

CICCHITTO. Si illustra da sè, signor Presidente.

LABRIOLA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare sull'articolo aggiuntivo Balzamo 17. 01.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA, *Relatore di minoranza*. Il nostro gruppo ha presentato questo articolo aggiuntivo e deve registrare come fatto positivo e di non secondaria importanza la sua sostanziale accettazione (salvo una modifica del tutto secondaria) da parte della Commissione.

Noi riteniamo che l'articolo aggiuntivo in esame sia tale da svolgere una positiva funzione e da comportare un attento lavoro da parte del Governo. Svolgiamo questo breve intervento per sottolineare la necessità che il Governo, non appena il provvedimento in discussione avrà ottenuto, come ci auguriamo, l'approvazione dei due rami del Parlamento, voglia tener conto dell'indicazione precisa che gli proviene dalle Camere, interpretandola non semplicemente come un divieto rivolto al futuro, ma anche come uno stimolo per una riconsiderazione di tutto quanto è avvenuto nel passato, quando questo divieto – che a nostro avviso esisteva nell'ordinamento come principio diffuso, ma non era consacrato in una norma precisa – poteva ritenersi non vincolante, secondo una interpretazione non nostra, ma che comunque è stata accolta dall'amministrazione competente. Noi chiediamo esplicitamente al ministro della difesa di utilizzare tutti gli strumenti dei quali dispone, sia in via generale sia in via specifica, per conferire a questa norma tutta la forza ed il significato politici che ad essa competono, oltre che, evidentemente, per sottolinearne la doverosa osservanza, al fine di restaurare le situazioni lese per effetto di una interpretazione non corretta dei princìpi dell'ordinamento e dei criteri politici generali che

avrebbero dovuto presiedere alle direttive di Governo in materia di amministrazione militare.

Vogliamo esprimere, in conclusione, l'auspicio che il significato pregnante di questa norma sia ben chiaro e sia compreso dal Governo. Confermiamo comunque il nostro impegno in sede parlamentare a vigilare e stimolare il Governo lungo questa via, che comunque ci auguriamo esso voglia intraprendere di sua spontanea volontà.

CORALLO. Chiedo di parlare anch'io su questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORALLO. Vorrei far presente, signor Presidente, che il gruppo comunista ha presentato, sulla stessa materia oggetto dell'articolo aggiuntivo Balzamo 17. 01, l'articolo aggiuntivo D'Alessio 20. 01, tendente appunto ad aggiungere dopo l'articolo 20 un articolo 20-*bis*.

Poiché il testo presentato dai colleghi socialisti sodisfa ampiamente le nostre esigenze – che erano poi le stesse testé illustrate dal collega Labriola – dichiariamo di ritirare il nostro articolo aggiuntivo D'Alessio 20. 01, e di votare, naturalmente, a favore di quello dei colleghi socialisti.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Corallo. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo 17. 01 ?

SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione*. Signor Presidente, la Commissione ha espresso parere favorevole alla prima parte dell'articolo aggiuntivo Balzamo 17. 01, sino alle parole « o l'attività politica dei militari », mentre è contraria alla restante parte. Vorrei anticipare fin d'ora che la Commissione ha espresso invece parere negativo sull'articolo aggiuntivo Balzamo 17. 02, perché ritiene che rappresenti una norma discriminatoria e repressiva nei confronti dei militari, in quanto le limitazioni previste in tale norma non sussistono nei confronti di alcuna categoria.

Dal momento, però, che si tratta di un argomento di notevole importanza, e affatto nuovo, perché l'emendamento è stato introdotto successivamente alla conclusione dei lavori delle Commissioni riunite e non ha potuto quindi essere adeguatamente esaminato in quella sede, vorrei esporre brevissimamente – se i colleghi mi consentono di trattenerli ancora per qualche minuto – i motivi dell'atteggiamento della Commissione.

La Commissione ha condiviso il principio di escludere ogni attività discriminatoria nell'ambito dell'amministrazione militare e dell'assegnazione di cariche o incarichi di servizio ai militari, preferendo, nei limiti che ho innanzi precisato, le formulazioni dell'articolo aggiuntivo Balzamo 17. 01 a quelle, diverse, dell'articolo aggiuntivo Corallo 20. 01, che per altro il proponente ha testé dichiarato di ritirare.

Abbiamo ritenuto estremamente pericoloso consentire – sia pure a fini di difesa delle istituzioni – una forma di controllo della lealtà dei militari nei confronti delle istituzioni democratiche repubblicane, che certo sarebbe stata rivolta – ce lo auguriamo – a fini democratici, a fini di tutela e salvaguardia delle istituzioni, ma che sarebbe stata certamente affidata in modo del tutto incontrollabile all'autorità governativa e avrebbe perciò potuto consentire una serie di abusi, attraverso semplici e generici giudizi negativi in tema di fedeltà alle istituzioni, andando del tutto al di là di quella che voleva essere l'intenzione del legislatore.

Abbiamo quindi voluto fermarci al principio che è vietata ogni attività discriminatoria. Questo è il significato che riteniamo opportuno attribuire alla legge, mentre non riteniamo opportuno codificare legislativamente un controllo dell'autorità governativa sulla eventuale fedeltà ai princìpi ed alle istituzioni repubblicane.

PRESIDENTE. Onorevole Cicchitto, il relatore, onorevole Segni, a nome della Commissione ha accettato l'articolo aggiuntivo 17. 01, di cui ella è cofirmatario, fino alle parole « o l'attività politica dei militari », proponendo di sopprimere la restante parte dell'articolo aggiuntivo. Ella è d'accordo ?

CICCHITTO. Sì, signor Presidente, ed ovviamente insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PASTORINO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo si rimette all'Assemblea per questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Balzamo 17. 01, per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea, nel testo proposto dalla Commissione e accettato dai proponenti, fino, cioè alle parole « o l'attività politica dei militari », con soppressione di tutta la restante parte, fino alla fine.

(*È approvato*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROGNONI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo 17-*ter:

È fatto divieto agli ufficiali collocati in congedo con un grado superiore a quello di generale di brigata ed equiparati, di assumere per un periodo di cinque anni successivi al loro collocamento in tale ruolo incarichi direttivi in società industriali o commerciali, pubbliche o a partecipazione pubblica che svolgano attività nel settore degli approvvigionamenti militari.

È fatto obbligo ai ministri cui sono attribuiti, in qualsiasi forma, poteri di direttiva o di sorveglianza sulle società od enti di cui al comma precedente, di dare mandato ai rappresentanti del capitale pubblico negli organi direttivi di essi di assicurare il rispetto del disposto del presente articolo.

17. 02. Balzamo, Cicchitto, Savoldi.

CICCHITTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCHITTO. In questo articolo si cerca di affrontare una delle questioni più delicate che si sono presentate diverse volte, anche in occasione di avvenimenti molto recenti. Mi riferisco all'esigenza di avviare un'opera di bonifica che spezzi un rapporto non occasionale, tra alti gradi delle forze armate e aree dell'industria militare.

Per motivi di brevità non darò lettura dell'elenco dei nomi di ufficiali di alto grado i quali hanno ricoperto e ricoprono incarichi direttivi nelle industrie pubbliche a partecipazione statale ed in industrie che svolgono la loro attività nell'ambito del settore degli approvvigionamenti militari.

A nostro avviso, si tratta di intervenire proprio ai fini di determinare, per quanto riguarda le forze armate, una situazione di estrema chiarezza, anche perché molte volte, se scorriamo i lunghi elenchi degli alti ufficiali che sono passati alle industrie, vediamo che esiste una correlazione tra le funzioni prima esercitate nell'ambito delle forze armate e quelle esercitate poi nelle varie industrie, che hanno per molto tempo rappresentato la controparte.

Riteniamo che, proprio ai fini del buon nome delle forze armate e per introdurre degli elementi che consentano di superare i motivi di inquietudine – e talora anche di inquinamento – che hanno determinato nel paese motivi di tensione, sia opportuno stabilire una norma che precisi in modo netto gli elementi di incompatibilità, che rispondano a criteri di distinzione di funzioni, al fine di evitare che prenda sempre più corpo anche nel nostro paese quel connubio politico-militare-industriale che rappresenta la caratteristica negativa di altri paesi, e che anche da noi, sia pure in modo meno clamoroso, è venuto crescendo, cominciando ad istituire legami e rapporti che hanno una certa organicità.

Il nostro articolo aggiuntivo, quindi, non trae spunto da fatti occasionali od episodici, ma da una situazione complessiva che è ben nota a tutti i colleghi, e rispetto alla quale riteniamo opportuno che il Parlamento, in questa occasione, prenda una decisione idonea a determinare una inversione di tendenza nei confronti di un fenomeno negativo e pericoloso.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione.* La Commissione è contraria e vorrei brevemente esporne i motivi. Noi giudichiamo questa norma gravemente discriminatoria nei confronti dei militari. Può anche essere vero che esistono pericoli di collusione fra elementi della amministrazione e industrie del settore, ma

questo certamente vale non solo per i militari, ma anche per qualunque altro dipendente dello Stato. Possono anche essersi verificati - io non ne sono assolutamente al corrente e non posso esprimere giudizi - fenomeni incresciosi in passato; ma per questo - ed anche ammesso che ciò sia avvenuto - voler colpire una categoria e precludere per cinque anni ogni forma di attività a questi militari mi sembra veramente voler porre una norma che ingiustamente, e forse anche incostituzionalmente, menoma e discrimina alcuni soggetti solo perché provenienti da una determinata carriera.

Forse che collusioni di questo genere sono possibili soltanto per militari? Forse che non sono possibili per alti dirigenti statali, per persone che sono a capo di servizi e rami dell'amministrazione, che possono avere anche collusioni e motivi di interesse in comune con l'industria privata? La norma, allora, dovrebbe essere estesa e generalizzata; ma non vedo come si possa mettere in un ghetto, per un periodo così lungo, chiunque esca dalla amministrazione.

Per questo motivo, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORINO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Parere contrario, signor Presidente, per le ragioni espresse dal relatore.

FRANCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo aggiuntivo Balzamo 17. 02.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Voteremo a favore di questo articolo aggiuntivo, anche se abbiamo la consapevolezza che non riuscirà a conseguire lo scopo. Infatti non è che, dopo cinque anni, ufficiali di questo grado potranno entrare in determinate società industriali, attraverso contratti palesi. Chi potrà stabilire l'esistenza di questo rapporto? Il nostro voto favorevole è solo per riconfermare un principio, e ci dispiace che poco fa l'Assemblea abbia respinto, così come hanno fatto gli stessi proponenti di questo articolo aggiuntivo, quel nostro emendamento che avrebbe portato chiarezza assoluta in tema di incompatibilità. Allora veramente non ci sarebbero stati equivoci, né ci saremmo trovati di fronte a una norma, purtroppo debole, come questa.

Ci auguriamo che norme di questo genere, più incisive, vengano però estese anche ad altre categorie, soprattutto all'altissima dirigenza della burocrazia, e non soltanto alla categoria dei militari; e questo discorso noi faremo proprio in termini generali, perché siano investiti tutti gli organi di potere.

Votiamo dunque a favore, nel rammarico che una norma molto efficace sia stata poco fa respinta dall'Assemblea.

CORALLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORALLO. Signor Presidente, il gruppo comunista si asterrà dalla votazione su questo articolo aggiuntivo, giacché non possiamo ritenerci sodisfatti della norma, così come ci viene proposta, ma desideriamo confermare il nostro profondo interesse a che la questione sia affrontata e risolta.

Abbiamo presentato, infatti, un ordine del giorno che appunto esprime il nostro punto di vista sulla questione.

In primo luogo riteniamo che, prima di affrontare sul piano legislativo il problema del « dopo-lavoro » dei militari, si debbano innanzitutto attendere le conclusioni alle quali perverrà la commissione d'indagine sulle forniture militari. Noi pensiamo che questa commissione, che ha lavorato a lungo. potrà fornire utili indicazioni sui modi e sulle forme con cui affrontare il problema.

La seconda questione che vogliamo sollevare è che una norma di legge già esiste, e vorremmo tanto che si cominciasse ad applicare la norma esistente. L'articolo 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è infatti estremamente chiaro, perché proibisce all'ufficiale in ausiliaria - indipendentemente dal grado: generale, colonnello o maggiore, quindi ad ogni ufficiale in ausiliaria - di assumere impieghi o rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che abbiano rapporti contrattuali con l'ammi-

nistrazione militare. Dalle notizie che abbiamo, onorevole ministro, questa norma è largamente disattesa.

LATTANZIO, *Ministro della difesa*. Ogni volta che vengo a conoscenza di casi di questo genere, prendo immediatamente provvedimenti. Potrei citare anche casi ben noti.

CORALLO. Non lo metto in dubbio, ma evidentemente non sempre ella viene a conoscenza di questi casi. Le chiediamo allora di fare un'indagine accurata, affinché nulla sfugga al suo occhio vigile e affinché gli interventi siano veramente efficaci ed estesi a tutti i casi del genere.

Ciò detto, vorremmo invitare i colleghi socialisti che hanno presentato questo articolo aggiuntivo a studiare, insieme a noi ed al Governo (se il Governo sarà a ciò disponibile), una normativa che riguardi non soltanto i militari, ma anche i funzionari civili della difesa e quelli di altre amministrazioni dello Stato che possono rendere servizi non sempre leciti alle industrie fornitrici.

Vorremmo infine sottolineare l'esigenza di una norma che affronti il problema dell'accesso dei militari a posti di lavoro non soltanto delle aziende pubbliche, a capitale pubblico o a partecipazione pubblica, ma anche private.

Ecco le ragioni della nostra perplessità a proposito dell'articolo aggiuntivo Balzamo 17. 02 e del nostro impegno a predisporre invece un ordine del giorno che prefiguri gli indirizzi per una normativa veramente efficace, che affronti il problema in tutti i suoi molteplici aspetti.

ACCAME. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCAME. Signor Presidente, ho qui un elenco (che non sto a leggere, ma che è a disposizione del Governo) da cui risulta che almeno tre capi di stato maggiore della difesa, sei capi di stato maggiore di forza armata e un altro buon numero di massimi dirigenti militari sono passati, negli ultimi anni, ad aziende la cui attività è connessa con gli armamenti militari.

È chiaro che questa forma di connubio militare-industriale è estremamente grave e dannosa per l'amministrazione militare, perché in questo modo non di rado vengono protetti, nella politica militare, interessi che sono in contrasto con quelli della difesa. Basterebbe, a questo punto, richiamare il caso *Lockheed*, che è emblematico, in proposito.

Ecco perché ritengo che vi sia un'indubbia differenza tra questa particolare forma di prosecuzione della carriera militare dopo il congedo e quella possibile in altri rami dell'amministrazione. Mi riferisco anche ad un rapporto dell'EFIM nel quale venivano dettate precise direttive di politica militare. Nel mese di ottobre ho rivolto, in proposito, un'interrogazione al ministro delle partecipazioni statali, per sapere se condivideva le linee di politica militare dettate dall'EFIM.

LABRIOLA, *Relatore di minoranza*. Bisogna mandare il verbale al ministro della difesa, così verrà a sapere queste cose.

ACCAME. Ritengo anche che questo problema debba essere visto in relazione al commercio di armi all'estero e alle notevoli influenze che in tal modo vengono esercitate, specie nei confronti dei paesi del terzo mondo. La crescita delle industrie che producono armamenti, la politica che esse fanno non solo in campo nazionale, ma anche in campo internazionale, desta notevoli preoccupazioni.

DI GIANNANTONIO. Non in tutti, solo in alcuni.

ACCAME. Ringrazio l'onorevole Di Giannantonio per questa precisazione utile e pertinente.

A proposito di questo connubio militare-industriale, è di pochi giorni fa la notizia che nel consiglio d'amministrazione della OTO-Melara sono stati eletti un ammiraglio, che era presidente del consiglio tecnico-scientifico della difesa (e quindi al corrente di tutti i più aggiornati progetti militari interforze) e due generali di corpo d'armata.

Ritengo quindi che questa influenza sia estremamente importante e che la proposta del gruppo socialista cerchi in qualche modo di porre un freno, un limite ad una prassi che da troppi anni si persegue, senza che vi sia stata apportata alcuna modifica.

Manteniamo pertanto il nostro articolo aggiuntivo, anche se naturalmente siamo disposti, in tempi successivi, a trovare altre forme per portare avanti questa istanza molto sentita.

BANDIERA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BANDIERA. Nel corso della discussione in sede di Commissione ho già avuto occasione di dire che, con questa iniziativa socialista, è stato posto un problema reale, ma in termini sbagliati. Il problema, a mio avviso, non è quello di sancire divieti, ma quello di stabilire precise norme politiche e di controllo. Nella struttura di uno Stato moderno non può esistere questa differenza, che continuamente si cerca di introdurre, tra amministrazione e politica. Vi è, innanzitutto e al di sopra di tutto, una responsabilità politica, che deve guidare l'attività dello Stato e di ogni settore dello Stato.

Nella fattispecie vi è ancora un'ulteriore confusione, perché si stabilisce una differenza tra organi statali e organi a partecipazione statale. Vi deve essere una eguale responsabilità politica nella conduzione degli affari dello Stato sia da parte di un funzionario dello Stato, sia da parte di un dirigente delle partecipazioni statali. Se vi è un generale o un ammiraglio che riteniamo possa dirigere bene un'azienda a partecipazione statale, non vi è nessun motivo perché egli non possa essere chiamato a questo compito; né riteniamo che in una buona amministrazione possa esservi contrapposizione di interessi tra lo Stato e le aziende a partecipazione statale.

Il problema è quindi quello di avere una precisa normativa, idonea ad impedire che si verifichino i fatti che sono stati denunciati. Il problema va visto in termini di capacità amministrativa a livello più alto e consiste nel dotare il nostro paese, in sostituzione della vigente legislazione, frammentaria ed in alcuni casi addirittura inesistente, di una nuova e moderna disciplina sulla produzione ed il commercio delle armi, rapportata alla legislazione esistente in altri paesi: una disciplina da tutti sollecitata, in modo particolare dalle aziende a partecipazione statale che operano in questo settore.

Ho presentato un succinto ordine del giorno su questo argomento, ma l'auspicio è – ripeto – quello di avere – e in carenza di una iniziativa governativa, ritengo possa supplire l'iniziativa parlamentare – una legge moderna che fissi le competenze e le responsabilità in questo delicatissimo settore, senza distinzione tra pubblico e privato, per quanto attiene al commercio, alla produzione delle armi ed ai rapporti con l'amministrazione della difesa.

LATTANZIO, *Ministro della difesa.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATTANZIO, *Ministro della difesa.* Desidero intervenire a questo punto, non solo e non tanto per difendere – come è mio dovere – il buon nome delle forze armate, ma in primo luogo e soprattuto per fornire alcune informazioni al Parlamento su di una materia tanto delicata, innanzitutto sul piano morale.

Ringrazio gli onorevoli Segni, Bandiera e Corallo che, con i loro interventi, hanno già chiarito diversi punti sui quali ovviamente non intendo ulteriormente intrattenere l'Assemblea.

Desidero però chiarire – e lo farò nel modo più pacato possibile – che una cosa è passare alle dipendenze di un'industria privata e altra cosa è entrare nella direzione delle industrie a partecipazione statale.

Nel momento in cui si passa alle dipendenze di una industria privata, indubbiamente si può determinare quel connubio di cui questa sera si è parlato. Invece, nel momento in cui, come la Camera facilmente comprende, gli stessi organi dello Stato, lo stesso ministro delle partecipazioni statali ritiene di utilizzare le particolari competenze di ufficiali che si sono distinti in determinati settori, io credo, onorevole Accame – e mi meraviglia molto il suo sorriso –, che questo impiego avvenga nell'interesse stesso dello Stato e dell'industria a partecipazione statale. Si tratta di persone che indubbiamente attraverso la loro lunga attività hanno potuto acquisire un'esperienza che forse altri non potrebbero improvvisare.

Concordo sulla necessità di vigilare e la mia interruzione era rivolta appunto ad avere elementi di conoscenza in materia:

il più delle volte infatti, l'amministrazione militare viene a conoscenza solo *a posteriori* del passaggio di questi alti ufficiali alle dipendenze di determinate industrie, in quanto si tratta di ufficiali non più in servizio. È solo su richiesta che noi possiamo essere informati di come e in qual modo essi siano passati alle dipendenze di queste industrie. Per il resto, credo che di volta in volta il Governo, ed in particolare il Ministero delle partecipazioni statali, debba poter studiare, approfondire e constatare le competenze di questi ufficiali; credo sia utile, nell'interesse dello Stato, potere – beninteso nei limiti del possibile e del lecito – utilizzare questi ufficiali, come d'altronde vengono utilizzati alti dipendenti civili della stessa amministrazione militare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Balzamo 17. 02, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*È respinto*).

Si dia lettura dell'articolo 18.

COCCIA, *Segretario*, legge:

« Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze attribuite. Tale sessione si aduna almeno una volta l'anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne la attuazione.

Le riunioni delle sezioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole forze armate o i corpi armati. Le riunioni delle commissioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie.

Il ministro della difesa riunisce una volta l'anno i militari di leva, all'uopo eletti dai rappresentanti di detta categoria negli organi intermedi, per ascoltare, in riferimento alla relazione di cui all'articolo 21, pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale.

Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela, – giuridici, economici, previdenziali, sanitari, culturali e morali – dei militari. Sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale. Ove i pareri, le proposte, le richieste riguardino materie inerenti il servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi. I pareri, le proposte e le richieste sono formulati, anche a richiesta delle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, al ministro della difesa.

L'organo centrale della rappresentanza militare può chiedere di essere ascoltato dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere sulle materie indicate nel precedente comma.

Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i comandi e gli organi dell'amministrazione militare, le forme e le modalità per trattare i problemi di comune interesse e di specifica competenza nelle materie indicate nel presente articolo.

Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, di sua iniziativa o a richiesta di un quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione militare competente può avvalersi dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo, secondo e terzo comma con i seguenti:

L'elezione dei delegati per gli organismi di rappresentanza di base avverrà su liste aperte e pubbliche a cui ogni militare può iscriversi o essere iscritto.

Le elezioni vengono effettuate con schede che devono contenere i nomi di tutti

i militari compresi nella lista e apponendo una croce di fianco al nome del militare che si intende votare. Il numero dei voti assegnati da ciascun elettore non può essere superiore ai due terzi del numero dei delegati eleggibili nel reparto.

Agli organismi di rappresentanza spetta la gestione libera e diretta delle attività non di servizio, dentro e fuori i luoghi militari.

All'interno dei luoghi militari gli organismi di rappresentanza gestiscono in modo autonomo:

a) spettanze e qualità del cibo, nonché il controllo sulle attività connesse;

b) attività culturali e ricreative;

c) funzionamento e prezzi degli spacci;

d) assegnazione degli alloggi.

Devono essere inoltre consultati per l'assegnazione dei turni di servizio, di licenza e dei permessi.

I comandi devono in questi ambiti attenersi alle decisioni degli organismi di rappresentanza e renderle operative per quanto di loro competenza.

18. 1. Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.

Al quarto comma, sostituire le parole: Sono comunque escluse, *con le seguenti*: L'organo centrale di rappresentanza deve comunque essere consultato per.

18. 2. Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.

Al quarto comma, sopprimere le parole: Ove i pareri, le proposte, le richieste riguardino materie inerenti il servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi.

18. 3. Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.

Sopprimere il sesto comma.

18. 4. Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.

Sostituire l'ottavo comma col seguente:

Gli organi della rappresentanza intermedi e di base possono intrattenere rapporti e concordare iniziative, per trattare problemi di comune interesse, con le regioni, le province e i comuni.

18. 5. Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.

L'onorevole Eliseo Milani ha facoltà di svolgerli.

MILANI ELISEO. Ritiriamo l'emendamento 18. 3, perché è stato respinto l'emendamento 17. 1 cui esso si collegava.

Gli altri emendamenti da noi presentati all'articolo 18 derivano dalla nostra rinuncia a presentare, sulla questione della rappresentanza, un emendamento unico, organico e sostitutivo. Tuttavia, abbiamo presentato un gruppo di emendamenti che in qualche modo integrano una organicità di proposta in materia.

L'emendamento 18. 1 riguarda il problema della gestione di interventi particolari da parte degli organi di rappresentanza. Infatti in esso diciamo che « agli organismi di rappresentanza spetta la gestione libera e diretta delle attività non di servizio, dentro e fuori i luoghi militari ». Successivamente vengono anche indicati i campi di intervento e di gestione.

Con l'emendamento 18. 2, invece, laddove il testo della Commissione esclude l'intervento della rappresentanza (ad esempio in materia di ordinamento, licenze, eccetera), noi affermiamo che l'organo centrale di rappresentanza deve comunque essere consultato. Quindi non si tratta di materie escluse o sulle quali l'organo di rappresentanza non ha potere di determinazione, pur dovendo essere consultato quando si tratta di prendere decisioni al riguardo.

L'emendamento 18. 4 tende a sopprimere il sesto comma poiché esso tenta di condizionare, attraverso il rapporto con le gerarchie, il funzionamento e il campo di intervento di questi organismi.

L'emendamento 18. 5 risolve in termini più espliciti la questione del rapporto tra questi organi di rappresentanza e i livelli locali dell'articolazione dello Stato, cioè le regioni, le province ed i comuni. Si è discusso molto in Commissione su questo argomento e si è creata una diver-

genza aperta fra democrazia cristiana da una parte e partito comunista dall'altra. Si è trovata una soluzione, comunque, che lascia tutto in sospeso. La nostra proposta è esplicita: gli organi ed i rappresentanti intermedi e di base possono intrattenere rapporti e concordare iniziative per trattare problemi di comune interesse con le regioni, le province ed i comuni. Diamo quindi all'organo di rappresentanza, nelle materie che gli sono proprie, la possibilità di intrattenere un rapporto diretto con l'articolazione locale dello Stato.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quarto comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare alle autorità le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:

conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

organizzazione delle sale convegno e delle mense;

condizioni igienico-sanitarie;

alloggi.

18. 6. Corallo, D'Alessio, Caruso, Cecchi.

Al sesto comma, sopprimere le parole da i problemi *fino alla parola* nelle.

18. 7. Corallo, Caruso, Cecchi, D'Alessio.

L'onorevole Corallo ha facoltà di svolgerli.

CORALLO. Non ritengo sia necessario illustrare diffusamente questi emendamenti. Preciso solo che per quanto riguarda il primo si tratta del puro e semplice ripristino del testo già contenuto nel testo originario del disegno di legge del Governo e che riteniamo opportuno reinserire nella legge per meglio specificare i compiti degli organi di rappresentanza.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 18?

SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione*. La Commissione è favorevole all'emendamento Corallo 18. 6 a condizione che nel primo capoverso vengano soppresse le parole « alle autorità »; è favorevole all'emendamento Corallo 18. 7 e contraria a tutti gli altri.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORINO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole agli emendamenti Corallo 18. 6 (con la modifica suggerita dal relatore per la maggioranza) e 18. 7; è contrario a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Eliseo Milani, mantiene il suo emendamento 18. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MILANI ELISEO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

CICCHITTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCHITTO. Noi riteniamo che l'emendamento Corallo 18. 6 debba essere votato nella sua integrità; comprese, quindi, le parole: « alle autorità ».

Con questo tipo di espressione infatti si intende sottolineare che gli organi rappresentativi hanno la possibilità di rivolgersi non soltanto alle autorità militari, ma anche a quelle altre autorità che possano rispondere alle esigenze che gli organi rappresentativi devono esprimere. Se invece venisse eliminata l'espresione « alle autorità », si finirebbe per configurare una normativa che incanala unicamente sul terreno del rapporto con le autorità militari la

esplicazione dell'azione degli organi rappresentativi.

Chiedo pertanto che l'emendamento Corallo 18. 6 sia votato per divisione, nel senso di votare prima la parte dell'emendamento dall'inizio fino alla parola « prospettare »; quindi le parole « alle autorità », e infine la restante parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa sua richiesta, onorevole Cicchitto.

Pongo pertanto in votazione la prima parte dell'emendamento Corallo 18. 6, fino alla parola « prospettare ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento, riferentesi alle parole « alle autorità ».

(*È respinta*).

Pongo in votazione la restante parte dell'emendamento.

(*È approvata*).

Onorevole Eliseo Milani, mantiene i suoi emendamenti 18. 2 e 18. 4, non accettati dalla Commissione, né dal Governo?

MILANI ELISEO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Milani Eliseo 18. 2.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Milani Eliseo 18. 4.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Corallo 18. 7, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Eliseo Milani, mantiene il suo emendamento 18. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MILANI ELISEO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo modificato dagli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 19.

COCCIA, *Segretario*, legge:

« Gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi della rappresentanza sono vietati.

I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o volontari eletti negli organi di rappresentanza, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo centrale di rappresentanza. Qualora il trasferimento riguardi militari di leva deve essere concordato con l'organo intermedio competente per territorio. Sono fatti salvi i trasferimenti conseguenti alle norme sullo stato giuridico del militare e sull'avanzamento ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

I trasferimenti a altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene.

19. 1. Milani Eliseo, Castellina Luciana, Corvisieri, Gorla, Magri, Pinto.

L'onorevole Eliseo Milani ha facoltà di svolgerlo.

MILANI ELISEO. Rinunzio a svolgerlo perché ci consta che la Commissione ha presentato un emendamento di contenuto identico.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento della rappresen-

tanza militare è adottato dall'organo centrale a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed emanato con decreto del ministro della difesa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

19. 2. **Bandiera, D'Alessio.**

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno emanate, con le stesse modalità previste dal primo comma dell'articolo 5, le norme di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 17 e 18.

19. 3. **Martorelli, Cecchi, Corallo, Caruso, D'Alessio.**

PRESIDENTE. L'onorevole Martorelli ha facoltà di svolgerlo.

MARTORELLI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole da: i trasferimenti, *a*: territorio *con le seguenti*: i trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene.

19. 4.

Onorevole relatore?

SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione*. La Commissione raccomanda alla Camera l'approvazione del suo emendamento 19. 4, ed esprime parere favorevole agli altri emendamenti presentati all'articolo 19.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORINO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accetta l'emendamento della Commissione 19. 4 e concorda per il resto con il relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Onorevole Eliseo Milani, ritengo che il suo emendamento 19. 1 possa ritenersi assorbito dall'emendamento della Commissione 19. 4.

MILANI ELISEO. Sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento della Commissione 19. 4, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Bandiera 19. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Martorelli 19. 3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(*È approvato*).

La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente articolo 19-bis.:

« Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge sono condonate le sanzioni inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse dai militari fino a tutto il 20 luglio 1977. Delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia nel fascicolo personale degli interessati.

In deroga alle norme vigenti in materia di documentazione caratteristica del personale militare è ammesso ricorso amministrativo al ministro della difesa per l'annullamento delle documentazioni caratteristiche negative in dipendenza dei moti-

vi connessi alla richiesta di riforma della disciplina militare e riferite agli anni 1971 e successivi ».

19. 02.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di svolgerlo.

SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione.* Questo articolo aggiuntivo riassume, con qualche lieve modifica, il primo e il terzo comma dell'articolo aggiuntivo 19. 01 dell'onorevole Martorelli.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente articolo 19-bis:

Con effetto dalla entrata in vigore della presente legge sono condonate le sanzioni inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse fino a tutto l'8 luglio 1977 causate da motivi comunque connessi alla riforma della disciplina militare. Delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia nel fascicolo personale degli interessati.

Ad istanza dell'interessato sono revocati tutti i trasferimenti disposti dalla amministrazione della difesa, comunque risultanti, connessi con i motivi di cui al primo comma. I conseguenti trasferimenti sono da ritenersi dovuti a motivi di servizio.

In deroga alle norme vigenti in materia di documentazione caratteristica del personale militare è ammesso ricorso amministrativo al ministro della difesa per l'annullamento delle documentazioni caratteristiche negative in dipendenza dei motivi specificati nel primo comma e riferite agli anni 1971 e successivi.

19. 01. Martorelli, D'Alessio, Caruso, Cecchi, Corallo.

L'onorevole Martorelli ha facoltà di svolgerlo.

MARTORELLI. Signor Presidente, ritiriamo il primo e il terzo comma dell'articolo aggiuntivo 19. 01, ritenendoli assorbiti dall'articolo aggiuntivo 19. 02 della Commissione. Chiediamo, a nome del gruppo comunista, di modificare invece il secondo comma nel modo che segue: « Ad istanza dell'interessato sono revocati tutti i trasferimenti disposti dalla amministrazione della difesa, connessi alla richiesta di riforma della disciplina militare ».

LABRIOLA, *Relatore di minoranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA, *Relatore di minoranza.* Credo necessario chiarire i termini della questione e la verità dei fatti, in ordine all'articolo aggiuntivo di cui trattasi. Nel Comitato ristretto sul primo e terzo comma dell'articolo aggiuntivo Martorelli 19. 01 vi è stata una votazione favorevole. Il secondo comma dello stesso è stato ritirato dai proponenti e fatto proprio dai rappresentanti del gruppo socialista. Sottoposto a votazione, detto secondo comma è stato respinto dalla maggioranza del Comitato.

Credo di poter comprendere che, dal punto di vista regolamentare, ci troviamo di fronte ad un testo della Commissione che si compone, in sostanza, del primo e terzo comma dell'articolo aggiuntivo Martorelli 19. 01, e ad una parte di tale articolo aggiuntivo fatta propria dal gruppo socialista, respinta in Commissione e riproposta in Assemblea. A questo punto viene presentato un subemendamento che riproduce - non facciamo, ovviamente, alcun problema di preclusione - un testo già ritirato e riproposto in Assemblea da altro gruppo, con una differenza. Quanto al secondo comma dell'articolo aggiuntivo Martorelli 19. 01, esso viene integralmente fatto proprio - ripeto - dal gruppo socialista.

Per riassumere, siamo di fronte a tre articoli aggiuntivi: quello della Commissione che, tranne una piccola differenza formale, riproduce il primo e terzo comma dell'articolo aggiuntivo Martorelli 19. 01; quello del gruppo socialista, che riproduce integralmente il secondo comma di tale articolo aggiuntivo; quello, infine, annunciato ora dall'onorevole Martorelli.

MARTORELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTORELLI. Preciso che, in ordine al secondo comma dell'articolo aggiuntivo 19. 01, ci eravamo riservati di riproporlo in Assemblea in una formulazione tale da poter rappresentare uno strumento idoneo ai fini degli obiettivi che intendiamo conseguire in ordine al problema dei trasferimenti.

PRESIDENTE. Il testo riformulato del secondo comma dell'articolo aggiuntivo Martorelli 19. 01 è allora da intendersi quale subemendamento all'originario testo del secondo comma dello stesso articolo aggiuntivo, fatto proprio dall'onorevole Labriola a nome del gruppo socialista.

Onorevole relatore, vuole esprimere il parere della Commissione?

SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione*. Signor Presidente, raccomando all'approvazione della Camera l'articolo aggiuntivo della Commissione 19. 02. Desidero precisare che il testo approvato dalla Commissione inizia con le parole: « Sono condonate le sanzioni... ». Le parole: « Con effetto dalla entrata in vigore della presente legge » debbono pertanto intendersi soppresse.

POCHETTI. Mi risulta che il testo dell'articolo aggiuntivo della Commissione 19. 02 inizi con le parole: « Con effetto dalla entrata in vigore della presente legge ». È questo il testo presentato in aula dalla Commissione. L'intervento dell'onorevole relatore può soltanto significare che la modifica che egli ha illustrato viene proposta in questo momento.

SEGNI, *Relatore per la maggioranza per la I Commissione*. Vorrei far osservare all'onorevole Pochetti che la Commissione ha approvato una formulazione che comincia con le parole: « Sono condonate... ». Nel testo che è stato distribuito vi è stato evidentemente un errore di trascrizione.

La Commissione esprime poi parere contrario al subemendamento Martorelli e al testo originario del secondo comma dell'articolo aggiuntivo Martorelli 19. 01, fatto proprio dal deputato Labriola.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORINO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo della Commissione 19. 02; concorda per il resto con il parere del relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo della Commissione 19. 02, accettato dal Governo, nella formulazione precisata dal relatore.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla votazione del secondo comma dell'articolo aggiuntivo Martorelli 19. 01 (fatto proprio dal deputato Labriola a nome del gruppo socialista) e del relativo subemendamento presentato dallo stesso onorevole Martorelli.

Per maggiore chiarezza, preciso che il subemendamento Martorelli propone di modificare il secondo comma dell'articolo aggiuntivo Martorelli 19. 01 nel seguente modo: « Ad istanza dell'interessato sono revocati i trasferimenti disposti dall'amministrazione della difesa connessi alla richiesta di riforma della disciplina militare ».

BERNARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNARDI. A nome del gruppo della democrazia cristiana, chiedo che il testo originario del secondo comma dell'articolo aggiuntivo Martorelli 19. 01, fatto proprio dall'onorevole Labriola a nome del gruppo socialista, nonché il subemendamento Martorelli siano votati a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Martorelli, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma dell'articolo 47, secondo comma, del regolamento sospendo la seduta per un'ora.

Hanno preso parte alla votazione:

Accame
Adamo
Aiardi
Aliverti
Amabile
Amalfitano
Amarante
Angelini
Antoni
Arnaud
Arnone
Azzaro
Bacchi
Baldassi
Bandiera
Barbarossa Voza M. Immacolata
Bardelli
Bassi
Belardi Merlo
Belussi Ernestina
Bernardi
Bernardini
Bernini
Bertoli
Biamonte
Bianchi Beretta Romana
Bianco
Bini
Boffardi Ines
Bolognari
Bonalumi
Borri
Borromeo d'Adda
Bortolani
Bosi Maramotti Giovanna
Bottarelli
Bottari Angela Maria
Branciforti Rossana
Brini
Brocca
Broccoli
Buro Maria
Buzzoni
Caiati
Calaminici
Canullo
Cardia
Carelli
Carenini
Carlassara
Carlotto
Carmeno
Caroli
Carrà
Carta
Caruso Antonio
Caruso Ignazio
Casadei Amelia
Casalino
Casati
Castellucci
Castoldi
Cavaliere
Cazora
Cecchi
Ceravolo
Cerrina Feroni
Chiovini Cecilia
Cicchitto
Cirasino
Cirino Pomicino
Citterio
Coccia
Colurcio
Conte
Corallo
Corradi Nadia
Cresco
Cuminetti
D'Alessio
De Gregorio
Del Duca
Delfino
Dell'Andro
Fantaci
Felicetti
Felici
Ferrari Silvestro
Fioret
Flamigni
Formica
Fornasari
Forni
Forte
Fracanzani
Franchi
Furia
Fusaro
Galli
Garbi
Gatti
Gava
Giadresco
Giannantoni
Giannini
Goria
Gramegna
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci
Gualandi
Ianni
Labriola
Lamanna
Lattanzio
Lombardo
Lussignoli
Macciotta
Magnani Noya M.
Magri
Mancini Vincenzo
Mannuzzu
Marabini
Marchi Dascola Enza
Marraffini
Marton
Martorelli
Marzano
Masiello
Matrone
Matta
Mazzola
Mazzotta
Merloni
Meucci
Miana
Miceli Vincenzo
Milani Eliseo
Millet
Monteleone
Mora
Morini
Moro Dino
Moro Paolo Enrico
Moschini
Nespolo Carla
Novellini
Orsini Bruno
Ottaviano
Pagliai Amabile Morena
Patriarca
Pavone
Pellegatta Maria Agostina
Pennacchini
Perantuono
Perrone
Petrella
Pezzati
Piccinelli
Pisicchio
Pontello
Prandini
Pratesi
Pucciarini
Pumilia
Quarenghi Vittoria
Raffaelli
Raicich
Ramella
Rende
Ricci
Riga Grazia
Rosati
Rosini
Rubbi Emilio
Russo Carlo
Sabbatini
Salomone
Salvato Ersilia
Sandomenico
Sanese
Santuz
Sanza
Savino
Sbriziolo De Felice Eirene
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi

Sedati
Segni
Sicolo
Spataro
Speranza
Stella
Tani
Tassone
Tesi
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Toni
Torri
Tozzetti
Trabucchi
Usellini
Vecchiarelli
Vernola
Villari
Vincenzi
Zamberletti
Zambon
Zavagnin
Zolla
Zoppetti
Zoppi
Zoso
Zuech
Zurlo

Sono in missione:

Antoniozzi
Baldassari
Bova
Colombo
Degan
Del Castillo
Evangelisti
Libertini
Lobianco
Malfatti
Martinelli
Mazzarino
Pani
Pucci
Venturini

La seduta sospesa alle 20,20, è ripresa alle 21,20.

Su una proposta di trasferimento di proposte di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta del 18 luglio avevo comunicato che la XI Commissione (Agricoltura) aveva richiesto, a' termini del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati SALVATORE e FERRI: « Rifinanziamento per il quinquennio 1976-1980 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna » (439); BONOMI ed altri: « Rifinanziamento delle comunità montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e provvedimenti per le zone montane » (844); TERRAROLI ed altri: « Rifinanziamento per il triennio 1978-1980 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per lo sviluppo della montagna » (902); FIORET: « Provvedimenti per il rifinanziamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna » (962) (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

Poiché il Governo ha comunicato di ritirare l'assenso precedentemente espresso, le suddette proposte di legge restano assegnate alla Commissione stessa in sede referente.

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che il seguente disegno di legge è deferito alla sottoindicata Commissione in sede referente:

VI Commissione (*Finanze e tesoro*):

« Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1977, n. 350, concernente la proroga al 31 dicembre 1977 della riduzione all'1 per cento dell'aliquota IVA sui fertilizzanti » (*approvato dal Senato*) (1651) (*con parere della V e della XI Commissione*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Onorevole Pumilia, il gruppo della democrazia cristiana insiste nella richiesta di votazione a scrutinio segreto sul subemendamento Martorelli?

PUMILIA, Sì signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Martorelli, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, la seduta è tolta.

A norma dell'articolo 47, secondo comma, del regolamento, la Camera è convocata per le ore 15 di domani, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
Accame
Adamo
Aiardi
Allegra
Amarante
Angelini
Anselmi Tina
Arfè
Armato
Arnone
Baghino
Baldassari
Baldassi
Ballardini
Balzamo
Bandiera
Baracetti
Barbarossa Voza M. Immacolata
Bardelli
Battino Vittorelli
Belardi Merlo
Belussi Ernestina
Berlinguer Giovanni
Bernardini
Bernini
Bertani Eletta
Bertoli
Biamonte
Bianchi Beretta Romana
Bini
Bocchi
Boffardi Ines
Bolognari
Borromeo d'Adda
Borruso
Bosi Maramotti Giovanna
Bottarelli
Bottari Angela Maria
Branciforti Rossana
Brini
Brocca
Broccoli
Bucalossi
Buro Maria
Buzzoni
Calaminici
Canullo
Carandini
Carlassara
Carloni Andreucci M. Teresa
Carmeno
Carrà
Carta
Casadei Amelia
Casalino
Casati
Castellucci
Castoldi
Cazora
Cecchi
Ceravolo
Cerrina Feroni
Chiarante
Chiovini Cecilia
Cicchitto
Cirasino
Cirino Pomicino
Citterio
Coccia
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colurcio
Conchiglia Calasso Cristina
Conte
Corallo
Corradi Nadia
Costa
Cravedi
Cresco
D'Alessio
Da Prato
De Carneri
De Gregorio
Delfino
De Martino
De Poi
Di Giannantonio
Di Vagno
Donat-Cattin
Dulbecco
Facchini
Faenzi
Federico
Felicetti
Ferrari Marte
Fioret
Flamigni
Formica
Forni
Forte
Fracanzani
Fracchia
Franchi
Frasca
Furia
Garbi
Gatti
Giadresco
Giannantoni
Giannini
Giordano
Giuliari
Gramegna
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci
Gualandi
Guasso
Guglielmino
Ianni
Ianniello
Labriola
Lamanna
Lamorte
Lattanzio
Lettieri
Libertini
Lobianco
Lodolini Francesca
Macciotta
Magnani Noya Maria
Mammì
Mancuso
Manfredi Giuseppe
Mannuzzu
Marabini
Marchi Dascola Enza
Marocco
Marraffini
Martini Maria Eletta
Martorelli
Marzano
Masiello
Matrone
Merolli
Mezzogiorno
Miana
Millet
Mirate
Monteleone
Morini
Moro Dino
Moschini
Napoli
Natta
Nespolo Carla
Niccoli
Novellini
Nucci
Olivi
Orsini Bruno
Ottaviano
Pagliai Amabile Morena
Palopoli
Pani
Papa De Santis Cristina
Patriarca
Pazzaglia
Pecchia Tornati M. Augusta
Pellegatta Maria Agostina

Perantuono
Petrella
Pisicchio
Pisoni
Pochetti
Pratesi
Pucci
Pucciarini
Pumilia
Quarenghi Vittoria
Quercioli
Quieti
Raffaelli
Raicich
Ramella
Rende
Rosolen Angela Maria
Rumor
Salomone
Sandomenico
Sanese
Santagati
Santuz
Sanza
Sarri Trabujo Milena
Sarti
Savino
Sbriziolo De Felice Eirene
Scaramucci Guaitini Alba
Scotti
Scovacricchi
Sgarlata
Sicolo
Sobrero
Spataro
Stella
Tamburini
Tassone
Terraroli
Tesi
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi
Toni
Torri
Tozzetti
Trabucchi
Vecchiarelli
Venegoni
Vernola
Vincenzi
Zavagnin
Zolla
Zoppetti
Zurlo

Sono in missione:

Antoniozzi
Bova
Colombo
Degan
Del Castillo
Evangelisti
Malfatti
Martinelli
Mazzarino
Piccinelli
Venturini

La seduta è tolta alle 21,25.

Ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 21 luglio 1977, alle 15:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Norme di principio sulla disciplina militare (407);

MELLINI ed altri: Norme di attuazione delle libertà e garanzie costituzionali previste per i militari - Abrogazione e modificazione di norme del codice penale militare di pace - Ordinamento giudiziario militare - Delegazione al Governo per l'emanazione di disposizioni sulla disciplina degli appartenenti alle forze armate - Rappresentanza unitaria militare (526);

MILANI ELISEO ed altri: Norme di attuazione della Costituzione sui diritti e doveri dei cittadini appartenenti alle forze armate e per la costituzione di organismi di rappresentanza (625);

— *Relatori:* Segni e Zoppi, *per la maggioranza;* Miceli Vito; Labriola; Mellini, *di minoranza.*

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1977, n. 351, recante esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e norme per il funzionamento di alcuni Uffici distrettuali delle imposte dirette (1592);

— *Relatore:* Rubbi Emilio.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1977, numero 313, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche domiciliate in alcuni comuni del Friuli-Venezia Giulia (*Approvato dal Senato*) (1613);

— *Relatore:* Iozzelli.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1977, n. 375, concernente conferimento di fondi al Mediocredito centrale (1625);

— *Relatore:* Goria.

6. — *Discussione dei progetti di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312, recante la modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente de-

stinato al consumo alimentare (*Approvato dal Senato*) (1614);

ANDREONI ed altri: Determinazione della aliquota IVA sul latte importato (1311);
— *Relatore:* Bellocchio.

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 325, concernente proroga della durata in carica delle Commissioni regionali e provinciali per l'artigianato (*Approvato dal Senato*) (1627);
— *Relatore:* Perrone.

8. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del Regolamento):*

SCALIA ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di norme per il voto degli italiani all'estero (792);
— *Relatore:* Bassetti;

TREMAGLIA ed altri: Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (33);

SINESIO ed altri: Esercizio del voto degli italiani all'estero (711);

PRETI ed altri: Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (1037);

TREMAGLIA ed altri: Divieto di cancellazione dalle liste elettorali e reiscrizione d'ufficio dei cittadini italiani emigrati all'estero (1122);

VALENSISE e TRIPODI: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla recrudescenza della criminalità in Calabria, sulle incidenze mafiose nelle attività economiche private e pubbliche e nelle attività connesse alle attribuzioni di posti di lavoro (520);
— *Relatore:* Boldrin;

MELLINI ed altri: Tutela dei diritti dei cittadini della Repubblica di lingua diversa da quella italiana e delle minoranze linguistiche (662);
— *Relatore:* Vernola;

MELLINI ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (882);
— *Relatore:* Felisetti.

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato: interrogazione con risposta scritta Portatadino n. 4-02190 del 29 marzo 1977 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-00695 (ex articolo 134, comma secondo, del regolamento).

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
AVV. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO